This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Hal
'80
c

HARVARD
COLLEGE
LIBRARY

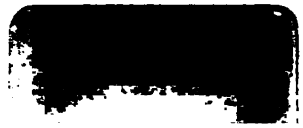

MISCELLANEA

PER NOZZE

CROCIONI-RUSCELLONI

ROMA

TIPOGRAFIA DELL'UNIONE COOPERATIVA EDITRICE

M . D . CCCC . viij

NOZZE

CROCIONI-RUSCELLONI

REGGIO EMILIA – XV OTTOBRE M.D.CCCC.viij

~~Stat 180.6~~

Ital 180.6

HARVARD COLLEGE
SEP 22 1911
LIBRARY.

Mary Osgood Fund

HARVARD UNIVERSITY
LIBRARY
NOV 2 1987

A GIOVANNI CROCIONI NEL GIORNO DELLE SUE NOZZE GLI AMICI:

Vincenzo De-Bartholomaeis, Francesco Egidi, Pietro Egidi, Filippo Ermini, Pietro Fedele, Vincenzo Federici, Bernardino Feliciangeli, Giovanni Ferri, Giuseppe Gigli, Giulio Grimaldi, Federico Hermanin, Gino Luzzatto, Rodolfo Micacchi, Ernesto Monaci, Silvio Pieri, Giuseppe Radiciotti, Vincenzo Rocchi, Giuseppe Scipione Scipioni, Giovanni Spadoni, Domenico Spadoni, Ernesto Spadolini, Lodovico Zdekauer.

LODOVICO ZDEKAUER

Sugli Statuti più antichi del Comune di Montolmo

LE carte più antiche del Castello di Montolmo, che ci rimangono, non stanno già all'Archivio del Comune, ma sono registrate nel *Regesto dei Vescovi di Fermo,* a cui la Terra apparteneva; e risalgono alla metà del Mille. Il Castello, o per dire meglio, i castelli, dipendenti dal Vescovo fermano, in questi luogi, sono menzionati sin d'allora. Le terre dovevano essere fertili èd estese, giacchè richiedevano le cure di un gastaldo apposito (1). Di un *castellum filiorum Bovezonis et pertinentia Montis Ulmi* parla un atto del 1077; *de castro Montis Ulmi* tratta addirittura una carta del 1115 (2).

Ma sulla fine di quel secolo i vincoli di dipendenza si rallentarono. La lotta tra il Vescovo ed il Mar-

(1) FOGLIETTI, *Documenti* (Macerata, 1879), n. XIII, a pag. 22, anno 1076: *Gastaldus Montis Ulmi debet dare in nativitate domini porcum unum, in festo S. Marie c. melones.*

(2) Sono le carte, segnate coi Numeri 99 e 156, dell'*Indice cronologico del Regesto di Fermo,* inserito da RAFFAELE FOGLIETTI nelle sue *Conferenze* (Torino, 1885) a pag. 156. Cfr. pure i due documenti che portano i Numeri 219 e 298.

chese facilitò la emancipazione di Montolmo dai vincoli feudali. Pure conviene dire, che non solo la iniziativa delle popolazioni cittadine, e castellane, e rurali; ma la stessa iniziativa del Vescovo e dei grandi feudatarii ecclesiastici fortemente contribuì a schiudere in tutta la Fermana, e si può dire, in tutte le Marche, sino dalla fine del Millecento, un'êra nuova. Evidente concessione al Comune nascente è quella del 1191: *Remissio facta ab Episcopo P. hominibus Montis Ulmi;* e si noti che nel Regesto si riportavano solo quei documenti, che interessavano il Vescovado, non quelli che interessavano soltanto i dipendenti. Per cui nessuna meraviglia se relativamente tardi ci arriva notizia del Comune, non solo economicamente, ma politicamente costituito: e questa notizia è contenuta, indirettamente, nella lega conclusa tra gli uomini di Montolmo, e quei del Poggio e di Macerata, il 2 di maggio 1219 (1).

Che Montolmo, sino dalla prima metà del Dugento, abbia avuto Statuti suoi propri, non può essere messo in dubbio.

Già quando fu conclusa la famosa *commendata* del 12 agosto 1224, quei di Montolmo si riservarono *nostrum bonum statutum et consuetudinem atque libertatem* (2).

Quando Ugolino del quondam Messer Grimaldesco, si diede, il 16 giugno 1246, al Comune di Montolmo, egli giurò fra altro, con tutti i suoi, *Capitula ipsius*

---

(1) COMPAGNONI, *Regia Picena*, pag. 93. — P. P. BARTOLAZZI, *Memorie di Pausula* (1887), ove ne è dato, a pag. 32, un infelice riassunto. Ne riportiamo il testo intero in fine, doc. I.

(2) *Cronache della città di Fermo* (Firenze, Cellini, 1870), pag. 542.

Terre observare, secundum quod faciunt alii habitatores Montis Ulmi (1).

L'ammissione alla cittadinanza era ormai regolata dovunque da appositi Statuti (2). — Simili *Capitula*, della metà del Dugento, appartenenti a Macerata, sono pervenuti a noi, e fra questi ve ne è uno, il XXII: *De novis castellanis recipiendis;* mentre sino dal 1219, esisteva il trattato di alleanza, a cui or ora abbiamo accennato, che presuppone, in tutti due i Comuni, l'esistenza di simili Capitoli, concertati di pieno accordo; anzi: il trattato stesso, almeno nella sua parte sostanziale, deve, di questi Capitoli, aver fatto parte. E non aveva Adenolfo, Vescovo di Fermo, accordato sino dal 1205, con uno stupendo atto di fondazione, agli uomini di Ripatransone, *franchitiam et libertatem habendi, administrandi, et constitutum inter vos faciendi*? Né quei di Ripatransone tardarono a servirsi delle facoltà ad essi conferite; e ne è prova appunto la bella lettera di cittadinanza del 18 settembre 1216, nelle prette forme di un contratto bilaterale (3).

Il trattato del 1219 tra Montolmo e quei del Poggio e di Macerata, è fra le testimonianze dirette più preziose degli sforzi fatti dai Comuni sorgenti anche pic-

---

(1) La pergamena originale, sotto questa data, sta all'Archivio del Comune, nella cassetta delle pergamene, che attendono ancora chi le riordini, e ne faccia l'esatto Inventario.

(2) Vedi l'esempio di Jesi, 1216, 20 luglio (GIANNANDREA, Numero XI, pag. 20) « *et observare omnia, que in capitulis de novis civibus continentur* ».

(3) COLUCCI, vol. 18. App. dipl. pag. VII. Così pure un'altra, del 25 luglio 1225, ibid. N. VII a pag. X segg. — Mi riserbo di tornare su questi documenti nelle mie *Ricerche sulla genesi del diritto di cittadinanza nel Comune italiano.*

coli, di organizzarsi, come si direbbe oggi (1). Il Comune di Montolmo, sorto esso pure dall'accomunarsi dei *Milites* e *pedites*, ha già, su tutte due le società, giurisdizione penale, e riscuote banni e pene, con tariffe bene scalate: che dànno il Milite a 5 ed il Pedite a 2. — Ma lo scopo principale del trattato non era soltanto una alleanza passeggiera, ma sopratutto la garanzia dei possessi attuali e la creazione di un diritto comune; perciò parte da una determinazione dei confini, che evidentemente erano incerti, e che sin d'ora vanno fissati nelle acque del fiume Chienti. — Si tratta di una vera lega, destinata a vita durevole e con scopi più larghi e complessi, e sopratutto pacifici. — Nessun accenno a Brevi degli Ufficiali o del Comune; solo risulta che i Consigli dei due Comuni si erano riuniti in assemblea costituente, e, prese le deliberazioni verbalizzate, si erano riservata la facoltà di aggiungere o di togliere in avvenire, quanto, di comune accordo, avrebbero creduto opportuno. Notevole però, che, se nella ratifica dell'atto, per Macerata intervengono il Potestà, il giudice del Comune, il massaio ed il sindico (o procuratore), per Montolmo non compaiono che il sindico ed il massaro: onde rimane

---

(1) L'esempio più vicino è la lega tra Montecchio e Tolentino del novembre 1201, chiamata espressamente *Compagnia* (SANTINI, *Tolentino*, Doc. N. 8). Ma anche più notevoli la lega tra Osimo e Recanati, sostenuta dai Veneziani; quella tra Matelica e Fabriano del 1211 (ZONGHI, N. LIII); e sopratutto quella tra Jesi e Sinigallia, iniziata nel 1197 colla delimitazione dei confini, (GIANNANDREA, N. III) e che culmina nel meraviglioso trattato del 10 aprile 1256 (N. CLIX), ove la parola *civitas* è usata per la prima volta, per quanto io veda, nel preciso significato di *Stato*. (Due città che formano *unum corpus*, *unam civitatem*).

incerto se anche questa avesse già il Potestà e la curia organizzata, come del resto è probabile.

Una sol volta, in mezzo alle molteplici norme del *tractatus* si trova un richiamo alle leggi vigenti: e sono le *leges* (Rubr. IV), che sembrano invocate come diritto sussidiario, in questione di procedura; e che in questo luogo difficilmente potranno essere altro che il diritto romano: il quale bene poteva essere invocato in una lite tra cittadini di due Castelli diversi, come diritto comune. Così giurava pure il Potestà di Macerata, bensì con formola più ampia, sulla metà del Dugento, « *ubi Capitula deficerent, leges et iura observabo* » (1).

Durante il secolo decimoterzo, tutti, si può dire, i Comuni delle Marche, si erano dati Statuti. Sino dal 1211, nelle Carte diplomatiche di Fabriano si parla di *Carta vel constitutum factum inter Nobiles et plebeios;* anzi, sino dal 1198 vi si menzionano gli *Statuta populi.* È questa fra le menzioni più antiche di un movimento popolare diretto contro i nobili: perché quello di Milano e di Cremona, è dello stesso anno 1198. La tendenza alla confederazione dei Comuni, tanto celebrata per quanto riguarda la Lombardia, è pure manifesta, sino dai primi del Dugento, nelle Marche: come ora abbiamo dimostrato. Il Comune di Osimo, prima del 1228, in grazia del movimento popolare, aveva compiuto i libri del Censimento rustico e urbano, ed in una memoranda seduta del

---

(1) Vedi anche la formola, usata nel 1116, in un documento fermano, riportato dal FOGLIETTI nei preziosi suoi *Doc.*, n. XXIV, pag. 39: *neque per Capitulum quod in Edicto Langobardorum vel in Lege Romanorum continentur;* e per la interpretazione di questo passo ora GAUDENZI, *Svolgimento parallelo del d. langobardo e del d. romano, a Ravenna*, Bologna. 1908, pag. 24.

Consiglio di quell'anno, rivolgeva il suo pensiero alla pacificazione dei cittadini, creando un apposito Ufficio di Pacieri *(pacificatores Auximi)*, ai quali lo Statuto conferiva poteri discrezionali (1). Altri Comuni, più arretrati, accordavano, ancora sulla metà del Dugento, ai forestieri la immunità da ogni colletta per 10 anni: eccettuato il contributo che pagavano i cittadini per sopperire allo stipendio del Potestà: e fra questi è Ascoli (2). Il che prova, o che questo stipendio era sentito come un peso odioso sul bilancio del Comune, ovvero che non ci fosse veramente tanta abbondanza di denaro monetato, come appunto, almeno per quel Comune, si crederebbe.

Disgraziatamente degli Statuti di Montolmo, del Dugento, rimane appena la traccia. Ai primi del nuovo secolo, nel 1303, troviamo, in certe testimonianze, accennato alle norme dello Statuto sui *danni dati* (3).

---

(1) AURELIO ZONGHI, *Gli antichi Statuti della Città di Osimo* (Osimo, Quercetti, 1881, pag. 10). Ai pacieri è data autorità di *manutenere concordiam et bonam pacem et bonum amorem inter cives auximanos, iuxta formam statutorum Auximi, exponentium*: « De officio et arbitrio pacificatorum Auximi ».

(2) Veniero Assalti, di Bennato Rainaldo Justini di Stornazzano, giurò il 17 settembre 1254 nelle mani del Potestà Gregorio Surdo la cittadinanza ascolana, riservandosi espressamente di usufruire del *beneficium Statuti predicti: « quod non teneatur respondere in collectis usque ad decem annos expletos, excepto in feudo Potestatis »*. Sta nell'Archivio del Comune di Ascoli, nel c. d. *Quinternone*, a. c. CLXXXXIJ. È un atto singolare, sul quale pure conto di tornare in altra sede.

Quando, nel 1252, Penna San Giovanni si diede al Papa, deliberarono separatamente i *Militi* ed il *Popolo*, e per ognuno dei due partiti parlò un oratore, per quelli un Nobile, per questi un *popularis*. (COLUCCI, vol. 30, Doc. IV).

(3) Archivio del Comune di Montolmo. Si parla della ricerca dei danni dati *« iuxta formam Statutorum dicte Terre Montis Ulmi »*.

Ma le redazioni anteriori alle riforme del Cardinale Albornoz, sono perdute: non ne conosco che due frammenti, bensì notevoli, degli anni 1326, e del 1340.

Il primo frammento consiste nella copia di una rubrica che si riferisce ad un argomento d'interesse in apparenza molto limitato: ai ponti e cavalcavia, di cui proibisce la costruzione su determinate strade e a determinate condizioni. Questa copia è fatta nel 1328: ma deriva dal volume degli Statuti compilato due anni prima.

Ora il notaio Pietro di Giovanni di Montolmo che eseguì per ordine del giudice e Vicario del Comune, Messer Egidio di Narni, il lavoro di copiatura, aggiunse al nudo testo della rubrica, (per un eccesso di zelo di cui gli dobbiamo esser grati, ma che forse aveva per lui più seri motivi), il proemio solenne che precedeva (1) ed il protocollo finale, col quale terminava il volume. Così ci furono serbate alcune preziose notizie sulla data, sul modo in cui era composta la commissione incaricata della riforma, e sulla distribuzione delle materie in gruppi. La data è del 18 gennaio 1326. La compilazione era stata affidata ad una commissione composta di 12 Statutarii, quattro

---

(1) Cfr. quello più vicino, per ragione di tempo, degli *Statuti di Cingoli* del 1307, ora conosciuti dalla tumultuaria edizione di Luigi Colini (Cingoli, 1904): *Quia sine illius summi potentia, a quo omne perfectum procedit,* ecc. Il Colini, mal intendendo, invece di *Quia,* stampò *Via.* — Il *Prohemium Statutorum civitatis Auximi* del 1371 riportato dallo Zaccaria, *Anecdota medii aevi* (Torino, 1755), a pag. 42, ormai è tuttto improntato a concetti e formole di dir. romano: *Sacrarum sanctio legum prompta ratione decrevit: ut quisque sibi populus proprium ius constituat.* [ut] *nemo ledatur, iusque suum digne cuilibet tribuatur.*

per terziere, ai quali furono aggregati il *Defensor*, ed i sei Priori; in tutto 19 persone. La stessa composizione di questa Commissione prova, che i popolari vi avevano larga parte. Essi divisero la materia in quattro libri che chiamarono *trattati:* il primo dedicato, come dovunque, al governo ed ai pubblici uffici; il secondo al diritto penale ed alla polizia urbana; il terzo alla procedura civile, il quarto alla edilizia, sopratutto stradale. — La materia dei *danni dati*, che trovammo regolata da norme statutarie sino dal 1303, non aveva ancora raggiunto vaste proporzioni, ma rimaneva fusa, evidentemente, col secondo libro, *De maleficiis;* e solo più tardi si staccò, per formare, nelle redazioni più recenti, un quinto libro: *De damnis datis* (1).

La rubrica sopradetta sui ponti e cavalcavie fu copiata il 7 giugno 1328, certo per garantirne meglio la osservanza, e per dare un migliore assetto alle strade, che sono distinte in due gruppi: quelle che da Porta Salliani vanno alla Porta di San Donato, e le altre che dalla Porta dei Mulini (forse la vecchia porta Pausolana) conducevano alla Porta di San Lorenzo (2). Il primo gruppo è il più notevole, e comprende le strade più frequentate; i ponti e cavalcavia vi devono essere all'altezza di dodici piedi, mentre nelle strade del secondo gruppo, basterà tenerle all'altezza di otto piedi, al piede di canna comunale; il che incidentalmente c'insegna che il Comune aveva già, se non i

---

(1) Vedi P. P. BARTOLAZZI, *Memorie* a pag. 73.

(2) Il cortese mio amico Dr. Pierfrancesco Bartolazzi mi osserva che a Porta *S. Lorenzo* forse corrisponde la odierna porta S. Croce. La porta *Salliani* oggi è porta Saiano o Seiano. Le altre due portano ancora oggi gli antichi loro nomi.

suoi pesi, almeno le sue misure. E tutto ciò riguardava i ponti già esistenti; in avvenire non si sarebbero dovuti costruire affatto simili ingombri della circolazione stradale.

Questo insieme di notizie disparate c'insegna due cose di sostanza. Anzitutto che il Comune era arrivato a formare un vero e proprio corpo di Statuti, tanto da potere intraprendere una compilazione organica, o riforma che sia; poi: che gli *homines* e *castellani* del Dugento erano diventati cittadini, gelosi delle loro vie e strade, come conviene ad un paese frequentato anche da forestieri, e che riposava ormai come su saldo fondamento sulla riunione dei suoi tre terzieri.

Quest'impressione viene confermata e precisata da un'altra rubrica, più ampia e più interessante, *de iure dotium,* che fu copiata per servire come allegato in una causa provocata appunto da un forestiere che aveva sposato un'ereditiera di Montolmo.

Gli atti di questa causa in piccola parte sono pervenuti a noi, e formano un complesso non sempre di agevole spiegazione: in mezzo ad essi sono riferiti i testi dello Statuto, sui quali le parti litiganti si appoggiavano in difesa dei loro diritti, e di cui essi stessi avevano chiesto la copia.

Troviamo anzitutto copia d'un verbale dell'adunanza del Consiglio del 3 di marzo 1340, dal quale impariamo che il Marchese aveva mandato persona di sua fiducia a Montolmo, per dare nuovo assetto al Comune, vale a dire: per ridurlo a governo popolare *(ad reformandum dictam Terram ad populum);* il che portava seco non solo le elezioni dei Priori e degli altri ufficiali, ma anche una riforma degli Statuti. Veri *Ordinamenti del Popolo,* pare non esistessero.

La Riforma, compiuta, con sorprendente sollecitudine, entro lo stesso mese di marzo, fu mandata, immediatamente, al Rettore delle Marche, per l'opportuna approvazione; ed in fine al Codice stesso fu registrata la lettera, con la quale egli rispondeva al Comune: d'avere approvato questa sua *Lex municipalis;* salvi naturalmente i diritti, la giurisdizione, e le immunità della Chiesa. L'approvazione portava la data del 29 di luglio, ed era munita del sigillo in cera rossa, del Rettore della Marca stessa, di cui la nostra copia dà la descrizione.

Il 13 settembre 1340 il Notaio Salimbene di Giovanni copiò da questo volume la Rubrica *De Iure dotium*. Curioso si è che ripeté pure, come il suo collega nel 1326, il Proemio dello Statuto, che era rimasto tale quale: solo che avevano cambiato i nomi dei Commissari, i quali questa volta, da 19 erano diventati 17: se pure ho contato bene. Né deve essere stato solo il motivo di riempire molta pergamena e di riscuotere grasse sportule che fece ripetere al notaio tutte queste formole; ma tale proemio — a cui avrei voluto dedicare una ricerca particolare — deve essere sembrato a costoro cosa bellissima, giacché, sino dai primi del Trecento, lo tramandavano da una all'altra Riforma dei loro Statuti, cambiando così il quadro, ma lasciando intatta la cornice. Solo qua e là la frase è resa più rotonda e reboante (1).

---

(1) Mi era venuto il dubbio che si volesse riprodurre tutto quel po' di roba per circondare la Rubrica come di un Protocollo e d'un Escatocollo, e per darle maggiore autenticità. Ma una semplice dichiarazione del notaro, e tutt'al più la lettera di approvazione del Rettore avrebbero dovuto bastare per questo. In tutti i modi ottennero lo scopo di dare alla copia della Rubrica staccata, maggiore solennità.

Inoltre si ripete, anche in questa copia, la notizia riguardante la divisione in 4 libri, come abbiamo visto di sopra.

La Rubrica *De Iure dotium* non è da attribuire né ai Commissari Nobili e Magnati, né a quelli di Parte del Popolo: perché è norma ben più antica degli stessi partiti, essendo di pretto diritto langobardo (1). Quindi alcuna meraviglia di trovarla, con dicitura simile, nei Comuni più diversi. Essa in sostanza (nella parte pervenuta a noi) esclude le figlie dotate dalla successione intestata *extantibus masculis et masculorum masculis*. Ma la esclusione esplicita anche dalla legittima è notevole per la sua durezza, e non si può dire frequente; vi torneramo or ora.

Il titolo *De Iure dotium* poi, chiede una parola di spiegazione, trattandosi ivi non già dei diritti sulla dote, come si supporrebbe, ma del diritto di successione della donna dotata. Però nella Rubrica precedevano, alla nostra, altre disposizioni; e ne rimane traccia nella frase tronca che inizia la copia.

Le parole *ut iura volunt,* nell'ultimo alinea, che prevede appunto il caso della successione *ab intestato* della donna, in concorrenza coi maschi, alludono ormai senza dubbio al diritto comune.

Due anni più tardi, il 2 gennaio 1342, il Notaio Coluccio Massini copiava, per ordine del Potestà, un'altra Rubrica di quel medesimo Statuto, la Rubrica 159, probabilmente del 2° libro, intorno alla sicurtà, da prestarsi per quei forestieri che volessero contrarre matrimonio con una *femina manseata* (2) di

---

(1) Rothar 181. Liutprant 1, 3. Cfr. Rothar 158-160.

(2) Il DUCANGE non registra la voce *manseatus* Ma sul significato della parola, e la sua derivazione da *mansus* non può cadere

Montolmo: di venire ad abitare stabilmente in questa Terra.

Questa rubrica ha intonazione feudale; e nemmeno essa può dirsi singolare. Non proibisce in modo assoluto, il matrimonio col forestiero, come avevano fatto le *Costituzioni Sicule;* ma arriva alla stessa conclusione: perché questi potrà disporre dei beni dotali della *femina manseata* solo quando si sarà fatto cittadino. E siccome a questo il Comune male può costringerlo, così gli chiede semplicemente: che dia garanzia personale. da iscriversi nel Catasto di Montolmo, di tanti beni suoi propri, quanti sono, o d'un valore eguale a quelli della donna, ancora prima che il matrimonio si contragga; e ciò a titolo di garanzia, non già della donna, ma del Comune, che, in caso di non adempimento, prenderà possesso dei beni della moglie. Giacché, concluso una volta il matrimonio, il forestiero dovrà fissare il suo domicilio a Montolmo, pagando le imposte e facendo gli *obsequia* come gli altri cittadini; e solo in tal caso avrà il diritto di disporre dei terreni della moglie. Per cambiar domicilio poi, gli occorrerà il permesso esplicito del Rettore, del *Defensor*, e — manco a dirlo! — del Consiglio Speciale.

Come la rubrica *De iure dotium*, così anche questa non è una singolarità di Montolmo. Della norma in essa contenuta possediamo una relazione più recente, del Cinquecento, nello Statuto del Comune di Civitanova, colla quale la nostra può essere utilmente confrontata (1).

---

dubbio. Cfr. pure lo *Statuto di Civitanova* (Ancona, 1567, III, 63): *De pena mulieris habentis manseum et nubentis extra territorium.*

(1) Statuti di Civitanova (Ancona, 1567) III, 63. *De Pena mulieris habentis manseum et nubentis extra territorium.* Mulier habens

Il Comune, come in tanti altri punti, così in questo si è comportato come una Signoria feudale, gelosa del suo patrimonio fondiario, di cui cerca impedire lo smembramento. I patrimoni famigliari, idealmente, fanno parte del Comune; il quale ha perciò il dovere d'impedirne l'esodo. Si vede però che anche l'idea della dote romana, qui come altrove, stentò a farsi strada, e lo si comprende, vista l'organizzazione famigliare posta su basi diverse; visto anche che la dote non era istituto d'origine prettamente latina, e che in Italia, specialmente nelle provincie, non aveva messo profonde radici.

Implicitamente la Rubrica insegna che Montolmo aveva pure il suo Catasto, e che i beni della moglie erano accatastati con quelli del marito. Molti Comuni delle Marche avevano iniziato questo lavoro di rilevamento, sino dalla metà del Dugento, e precisamente da quando maggiormente si fece valere la Parte del Popolo, chiedendo riforme nel sistema tributario, e quindi — base di queste — la compilazione dei Libri dei confini, della mappa dei possessi, del Libro dei Fuochi, della Lira, dell'Estimo: cose presto dette, ma

---

in dicta terra et eius disirictu bona stabilia ultra valorem L. flo. et nubens extra districtum, in lib. XXV puniatur; et nihilominus talia bona stabilia ipso facto applicentur Comuni Civitatis-nove, nisi maritus dederit idoneos fideiussores de continuo habitando in dicta Terra et eius districtu, infra VI menses a die sponsalitii, et se solemniter, cum dicto fideiussore, obligaverit dicto Comuni, de continuo habitando in dicta Terra, ad penam C. flor. dicto Comuni de facto applicandam. — Cfr. I. 36: *Quod bona uxoris simul accatastentur in catasto viri... et congregari [fieri] in uno appretio.* La Rubr. II, 28, esclude la donna dotata dalla succ. *ab intestato* nei beni del padre; ma senza escluderla dalla legittima.

che non tutte riuscirono appieno, e dapertutto, anzi l'ultima rimase in gran parte un pio desiderio (1).

Infine la nostra Rubrica prevede il caso che il forestiere — oh, iniqua parola! — vilmente abbandonasse la moglie, lasciandola priva del necessario. In tale caso essi la autorizzano di intaccare la dote; e se la dote non bastasse, lo stesso patrimonio del marito. Questo forse è l'unico punto, in cui la garanzia, sopra imposta al marito, riesca di qualche vantaggio alla donna. Ma perché viene imposta solo al forestiere, e non al cittadino? Evidentemente il caso era specifico: si trattava del Nobile, che venisse in cerca di dote, si rifiutasse a subire gli oneri comunali, e una volta consumata la dote piantasse la donna, a scapito anche del Comune.

E siccome un'altra norma statutaria, anche questa frequentissima, concedeva al marito, dopo un lasso di tempo talvolta di un anno solo, la proprietà d'una aliquota parte della dote; così gli statutari derogano a questo suo diritto nel caso di abbandono, e mettono la dote intieramente a disposizione della moglie abbandonata.

Interessante sarebbe di sapere quale delle molteplici combinazioni che offre questo Statuto, si sia realmente verificata, dando così origine alla lite, di cui rimangono i nostri atti, ed in mezzo agli atti la copia degli Statuti da noi riportati. Ma qui veramente il nostro rotolo ci lascia in asso. Questo solo si vede,

---

(1) I catasti finora meglio conosciuti sono quelli di Macerata (1268); di Iesi (sec. metà sec. XIII); di Fano (sec. XIII e XIV) di Fabriano (1322); di Amandola (1328); di Ascoli (1381); di Offida (seconda metà del sec. XIV), e, grazie ai Codici del Vescovado, ora anche quei di Sinigaglia, del sec. XIV, fatti conoscere da ANDREA MENCHETTI, nelle sue ricerche sul Comune di Montalboddo.

che la copia della Rubrica sulla fideiussione del forestiere fu chiesta bensì da una nobildonna, *domina Angelella f. q. Mathioli domini Mathei* di Montolmo, maritata ad un forestiero, *Ciscuss Iacobutii magistri Iohannis* di Morrovalle; ma non già in una causa contro il marito, bensì, col consenso di lui, contro un tale *Iohannes Scangitti* di Montolmo, di cui non sappiamo chi fosse e come entrasse nella faccenda. Ed in seguito, in un atto del 23 ottobre 1340, ricompare *Domina Angelella*, rappresentata dal marito, per chiedere di nuovo copia di detto Statuto: ma solo perché era stata citata come teste, in una causa d'appello di un'altra nobildonna, *domina Giorge*, che per altro aveva per marito uno di Montolmo; il che rende sempre più imbrogliata la cosa. Per cui credo inutile insistere su questi particolari, contando già per fortuna grande, se rimangono gli Statuti che durante la causa furono invocati.

*
* *

Rimane a vedere, se è possibile, donde derivino gli statuti di Montolmo; perchè, pure ammettendo che il Comune godesse di una certa autonomia, è evidente che deve aver subìto l'ascendente dei maggiori Comuni vicini, e specialmente di Fermo, da cui dipendeva.

Una simile ricerca, difficile dovunque, riesce particolarmente ardua nel caso nostro, sia perchè i frammenti dello statuto di Montolmo, sono troppo esigui, sia perchè del Comune di Fermo, non possediamo statuti anteriori alla redazione del 1507, la quale porta bensì molteplici traccie di redazioni anteriori, come per esempio, nella particolare protezione accordata agli orti (V. 39); nella garanzia sussidiaria per danni dati, accordata ormai soltanto per i danni *cum*

bobus (V. 42); nella descrizione delle senaite (II. 57); nella minaccia di morte al sequestro di persona, e singolarmente al reato del *carcer privatus* (IIII. 35); nell'impunità di ogni offesa, recata a Schiavoni ed Albanesi (IV. 94); ma con tuttociò non offre sicuro fondamento per un confronto con gli statuti dei Comuni dipendenti, nei secoli anteriori. Vero si è che possediamo un codice manoscritto degli statuti di Fermo, dell'anno 1385, sul quale diressi già in passato l'attenzione degli studiosi (1). Ma disgraziatamente, appunto il terzo e il quarto libro, che trattavano della giustizia civile e criminale, mancano affatto. Quindi viene a mancare anche questo che sarebbe sussidio preziosissimo per noi. Si potrebbe osservare che lo statuto di Fermo aveva pure una rubrica *de viis, pontibus et fontibus actandis et reparandis* (V. 93); che è arrivata fino alla riforma del 1507; e che secondo questo stesso statuto (III. 44), il marito lucrava — in mancanza di figli, metà della dote, — rimanendo figli di primo letto, la terza parte: ma pel rimanente diritto dotale, ormai prevalgono le norme del diritto comune; e di garanzie da chiedersi al forestiero sposatore di donna *manseata*, nemmeno un cenno.

Inoltre la ricerca non potrebbe limitarsi al Comune di Fermo. Dall'atto di pace del 1207, pubblicato malamente nel *Regesto fermano*, che fa seguito alle *Cronache della città di Fermo* (Firenze, 1870, pag. 536

---

(1) Ne diede una sommaria descrizione V. E. ALEANDRI nella relazione ufficiale sul *Riordinamento dell'Archivio storico municipale di San Severino* (1899, pag. 21 e seg.) ove quel codice si custodisce, avendo servito ai San Severinati da modello per la loro Riforma del 1421.

e seguenti) si desume che in quell'anno Montolmo faceva parte della Contea d'Ancona, ed era in aperta discordia con Fermo, alla quale si diede solo, a quanto pare, con la *commendata* del 1224. Onde non si può escludere che sulla formazione del primo statuto del Castello, abbia avuto influenza anche il Comune d'Ancona. Anzi, ciò diventa probabile quando si pensi che la rubrica *de iure dotium*, che abbiamo incontrato nel 1340 a Montolmo, si trova ancora nello statuto d'Ancona, nella sua redazione definitiva (Ancona, 1566. II. 55; *Quod mulier dotata sit contenta dote*). Da Ancona probabilmente la ebbe, sino dal 1325, anche Cingoli che misurava con misure anconitane e iesine, quando Montolmo aveva già la canna cittadina (1). Interviene peraltro una circostanza che ci richiama alla prudenza, nel voler fissare simili vincoli di dipendenza. La rubrica che esclude le donne dotate dalla successione paterna, è frequente in tutta Italia; meno frequente è la particolare durezza che sta nella esclusione anche dalla legittima, come sta nello statuto di Montolmo nel 1340. E siccome si trova appunto così negli Statuti di Roma, (ed. *Re*) I, 95 e 08, si può credere, che questi abbiano servito, in tale punto, da modello, se non ai pausulani, almeno a coloro che i Pausulani presero per modello, e che non saprei dire chi fossero.

Finalmente non si può dubitare che sul movimento popolare nelle Marche, abbia esercitato una potente

---

(1) Lo Statuto di Cingoli del 1325 (II.29) cammina sulle traccie del diritto langobardo, ma non arriva alla esplicita esclusione della legittima. In mercato si misura alla canna anconitana (II.33); mentre per i coppi ed i mattoni si usano i moduli Iesini (IIII.38).

influenza il Comune di Firenze (1) e gli altri Comuni toscani, coi quali le Marche si trovavano sino dalla metà del Dugento, e maggiormente nel Trecento, in rapporti commerciali ed in continuo e molteplice contatto. La *Reformatio ad populum* di Montolmo nell'anno 1340, non è che l'anello di una lunga ed ininterrotta catena, di cui si scorgono gli inizi negli *Statuta populi* di Fabriano del 1198, che affiora negli *Ordinamenta et Constitutiones populi* del 1307 a Cingoli, e che sbocca negli statuti delle *Società del popolo* di Matelica, dello stesso anno in cui fu fatta la *Riformatio* di Montolmo.

Ne rimane ulteriore traccia negli ordinamenti del popolo di Ascoli, nettamente distinti dagli statuti del Comune ancora nella redazione del 1377. Della legislazione popolare contro i nobili conservano impronta, ancora nelle tarde redazioni che servirono per le edizioni a stampa del Cinquecento, gli statuti più disparati, come quei di Potenza del 1432 (I. 20); di Montecchio (II. 63); ove è dato un elenco delle famiglie nobili, coll'evidente scopo di determinare appunto i nomi di coloro che sono esclusi dagli uffici pubblici; di Monte Filotrano (III. 21, *Ad cohercendum Nobilium nimiam audaciam*); di Ripatransone (I. 73:

---

(1) Fra gli anni 1300-1330 si contano, fra i Potestà e Capitani di Firenze, non meno di 10 Marchigiani: Brodario di Sassoferrato, (1300); Visaccione di Appignano, Atto di Corinaldo, Tebaldo di Montelupone (1301), Cante e vari altri di Gubbio (1302 e segg.); Monaldo de' Brancaleoni di Castel Durante (1307), Gentile di M. Berardo di Camerino (1312), Giovanni di M. Brodario di Sassoferrato (1320); Angelino di M. Angelico di Santelpidio (1324), M. Accorimboni di Tolentino (1325). Vedi DAVIDSOHN *Forschungen* 3ter Band. (Berlin, 1908), pag. 542 e seg.

Quod nullus Nobilis recipiatur in castellanum); di Castelfidardo (III. 21: *De pena Nobilium offendentium populares*); e, per non dire altro, quei di Tomba di Senigallia, che ci riconducono alle prime fasi della lotta (1475: I. 19: *Quod homines habitantes in Castro Tumbe tam Nobilis quam Popularis debeat subesse Statutis*).

Quel che dà il carattere particolare alla riforma popolare di Montolmo, del 1340, si è, che essa è intrapresa per iniziativa ed eseguita da un messo dello stesso Rettore delle Marche. Il che, se prova da un lato ciò che già si intravvedeva, vale a dire il favore della Chiesa accordato al movimento popolare, dimostra d'altro lato anche che questo movimento ebbe da essa una direzione unica, ed un coordinamento, che spiega, almeno in parte, l'uniforme suo sviluppo nei più svariati Comuni. E perciò non è senza interesse di vedere che il Marchese girava personalmente, persino i piccoli Comuni: lo statuto *de iure dotium* fu promulgato nella camera, *ubi dominus Marchio solitus est iacere.*

*
* *

Sono questi i frammenti principali degli Statuti di Montolmo prima della venuta del cardinale Albornoz, che io conosca. Inquadrati, alla meglio, nella loro cornice storica, credo che portino un contributo non ispregevole alla storia del Comune marchigiano, nel periodo della sua formazione.

Il P. P. Bartolazzi, a pag 73 delle *Memorie*, spesso citate, parla di un'altra copia, *molto vecchia* dello Statuto, manoscritta, senza data, divisa in cinque libri, e che egli vorrebbe *più antico di sessant'anni di quelli del vicino San Giusto, compilato 1383.* È un modo molto grazioso, per dire che fosse del 1323; ma forse

egli non volle dire questo; e fece bene. Egli sapeva pure che papa Giulio III confermasse gli Statuti municipali di Montolmo, e che una copia recente fu mandata, nel 1848, a Roma. Infatti, il Manzoni (nella *Bibliografia statutaria*, 2, 278) pur non registrando alcuna edizione a stampa dello Statuto di Montolmo, dice di averne visto, all' Archivio di Stato a Roma, una copia manoscritta, ma del 1816. E senza dubbio egli ha ragione. Ma a me non fu dato di vedere né questa né quella; sicché agli eruditi locali rimane ampio campo a completare le mie ricerche, ed a correggerle, ove occorresse.

I.

1219. Maggio 2, Montolmo.

Trattato di alleanza fra gli uomini di Montolmo e quei del Poggio e di Macerata.

Pausula, Archivio Comunale, Pergamene.

✠ In dei nomine. Anno eiusdem. M.cc.xviiij indictione vij[a] die iovis vj° nonas magii. Tempore Honorii tertii pape; imperatore in romano imperio non existente.

(I). Nos homines Montis Ulmi promittimus et iuramus vobis hominibus Podii et Macerate, iuvare vos, bona fide sine fraude, cum militibus et peditibus, quos pro tempore habuerimus, contra omnes personas et homines, qui vobis vellent offendere vel movere guerram vel cavalcatam, aut predicta facere quocumque modo.

(II). Et promittimus vos iuvare ad tenendum omnes possessiones et senaitas, quas nunc habetis et acquirere potueritis in futurum, contra omnes homines; et vestros amicos pro amicis, et inimicos pro inimicis, ut nostros proprios, habebimus. Et guerram cum vostris omnibus inimicis, si quam habebitis, faciemus, tamquam pro nobis facturi es-

semus: excepta imperatoris curia, quem vel quam tamen pro vobis sicut pro nobis, bona fide rogabimus. Et hec omnia predicta facere promittimus ubique extra castrum nostrum, nostris expensis; si vero in vestro castro, pro vestro negotio moram faciemus, dabitis nobis expensas.

(III). Aqua fluminis Clenti sit media nostra, et media vestra.

(IV). Item si quis vestrum habuerit aliquam questionem adversus nostrum castellanum, per II. terminos infra XX dies causa diffiniatur et testes ei dabi[mu]s. Et hec secundum leges et sine salario fient.

(V). Insuper si aliquis noster castellanus tractaverit aliquod malum (!) de terra vestra, et ei probatum fuerit, si miles erit, bannum L. lib. luc. ei auferemus; si pedes, XX lib., et dampnum vobis emendabit. Et extra castrum eos esse faciemus per tres annos, nisi incusatus (!) voluerit contradicere per duellum. Si vero ei probari non poterit, faciemus eum sacramento suam innocentiam purgare.

(VI). Omnia maleficia, iniuria et dampna, actenus facta vel commissa inter nos, comuniter vel singulariter, sint hinc inde remissa et quietata.

(VII). Item cum nulla persona vel hominibus vobis contrarii erimus, aut societatem vel promissionem faciemus, salvo facto curie, ut supra dictum est.

(VIII). Item nullum vestrum castellanum absque vestra voluntate recipiemus.

(IX). Et omnes rectores, quos pro tempore habebimus, faciemus iurare: quod observabunt omnia supradicta, et facient osservari.

(X). Et hoc omnia promittimus osservare in perpetuum sub pena M. marcarum argenti, vobis stipulatione promissa; et pena soluta vel nondum soluta, hec omnia firma et rata semper existant.

(XI). E converso et simili modo, nos homines Podii et Macerate, per omnia et in omnibus et sub eadem pena promittimus et iuramus vobis hominibus Montis Ulmi, omnia predicta osservare et facere in perpetuum, que nobis pro-

misistis in super; et omnia subscripta similiter et sub eadem pena, videlicet quod si aliquis vester castellanus acquisierit aliquas terras vel possessiones, vel nunc habet ex hac parte fluminis Clenti, versus Maceratam, a ponte Tori Trutice,usque in molendinum Spini, a strata que pergit ante Sanctum Claudium versus Montem Ulmi, nullum ossequium propter eas faciat, aut ab eis exigemus. Similiter et ab eis, qui nunc tenent a dicta via superius versus nos, nullum ossequium petemus.

(XII). Servata copia addendi vel minuendi in his et super his omnibus communiter nostro et vestro comuni Consilio.

Acta sunt hec in comuni Consilio Podii et Macerate, et Montis Ulmi, et eorum voluntate.

✠ Signum commune pro omnibus, silicet Ugonis Actonis Amicçi, sindici Podii et Macerate, et Straderii (?), eiusdem castri massarii, ac Bartholomei Petri Rustici, nunctii et vicarii Potestatis, silicet Rainaldi Ferri, et domini Iacobi, iudicis comunis iamdicti.

Item et Bonaventure Angeli, sindici Montis Ulmi, et Manentis Philippi, massarii: qui omnes predictorum castrorum comuni consilio et voluntate hec omnia scribi et publicari rogaverunt.

Ottinellus, iudex, Dominus Mulus, Bonifatius Burdonis, Rainaldus Petri Paganelli, Brunichardus (?), Scranius Morici Grimaldi, Compagnonus Actonis Firmi, Rainaldus Tebalducii, Petrus Ug[an]dreas (?), iudex, Carbo Petri Ricoccii, Tornampars de Massa, Rainaldus Maliplaciti, Ranaldus Corradi, Carbo Manentis, et alii plures ac plurimi hinc inde interfuerunt, vocati et rogati in causa ista, testes.

Paginam (1) huius tractatus Tebaldus scripsi rogatus.

---

(1) La *P* della parola *paginam* è formata in modo singolare. tanto da fare le veci del S. N. che manca.

II.

1326. Gennaio 18, Montolmo.

Statutum de cavalcaviis.

Pausula, Archivio Comunale.

In dei nomine amen. Hec est copia cuiusdam statuti reperti inter alia statuta seu in libro statutorum Comunis et hominum Terre Montis Ulmi, cuius tenor talis est:

Summa benignitas redentoris post delictum primi parentis et sotie, quod subiestione luciferis improvide committere presunserunt, volendo saluti humani generis misericorditer providere, illud sub lege constituit, per quod (?) recte viverent et vivendo racionabiliter procederent in agendis. Hac igitur racione commoti Nos Maxius domini Thome, dominus Cicchus Thomassutii, Mathiolus Golate, Lucarelli Laurenti Ulmesis — de terzerio Sancti Iohannis: Bertus Gentelutii, Iohannes Raymundi Magistri Alberti, Iohannes domini Martini, Franciscus Cacçapinte — de terçerio Sancti Donati; Bertutius Burgemensici (?), Cicchus Petri domini Ruberti, Mathiolus Iacobutii Iohannis Angeli, et Mathiolus Taddei, statutarii; Çicchus Phylippi Benedicti, defensor; Iacobus Petri Venantii, Putius Mathei, Thomas Allerii, Nicolutius Angeli Polentani, Bartholomeus Bonanni, et Simon Mathei dopni Corradi, Priores, — positi et electi ad condendum, ordinandum, renovandum et corrigendum Statuta seu Capitula Comunis dicte Terre Montis Ulmi, — ad honorem dei, reverentiam et laudem domini nostri Ihesu Christi, beatissime virginis Marie, matris eius, et beatorum Petri et Pauli, et aliorum apostolorum eius, Romane ecclesie, Rectorisque Marchie, nec non pro statu pacifico et tranquillo Terre predicte Montis Ulmi, Capitula, Ordinamenta et Statuta, prout inferius continentur,

duximus faciendum. Que omnia et singula decernimus, volumus et mandamus inviolabiliter observari.

Que quidem Statuta per IIII^or^ dividuntur tractatus. Primus est de Officialibus; secundus est de Maleficiis; tertius de Civilibus; quartus de viis, fontibus et pontibus.

Item dicimus et ordinamus quod nullus de hac Terra vel aliunde, per se vel alium, possit edificare, fieri facere seu edificari facere aliquem pontem seu cavalcaviam de novo a die pubblicationis presentis statuti in antea, super aliquam stratam seu viam Terre predicte Montis Ulmi, pena. cc. libr. Cuius pene medietas sit ecclesie romane, alia sit Comunis. Et si reperiretur quod aliqui pontes seu cavalcavie essent facti super aliquibus stratis et viis, temporibus retroactis, videlicet a porta Salliani usque ad portam Sancti Donati, et a porta molendinorum usque ad domum filiorum domini Corradi; et a domo Maxii domini Thome usque ad portam Sancti Laurentii, qui non essent in altum super stratam seu viam per XII. pedes, ad pedem canne Comunis, teneatur ille, qui talem pontem seu cavalcaviam habuerit super dictas stratas et vias, infra unum mensem post publicationem presentis statuti, ipsos pontes seu cavalcavias reducere ad supradictam altitudinem, ut supradictum est; quod si non fecerit, dictum bannum solvere teneatur. In aliis vero stratis et viis dicte Terre si facti essent dicti pontes vel cavalcavie per aliquam personam, et non essent in altum per octo pedes, ad supradictum pedem, debeat ipsos reducere ad supradictam altitudinem, et infra dictum terminum, pena quo supra. Et Potestas seu Rector, qui fuerit pro tempore, teneatur et debeat de predictis omnibus et quolibet predictorum inquirere ex suo officio, et exquirere quolibet mense, vinculo iuramenti, et pena. XXV. libr. de suo salario. Et si invenerit aliquem seu aliquos contra formam presentis Statuti fecisse vel venisse in aliquo predictorum, in penis supradictis debeant condempnari. Et si dictus Potestas vel Rector in predictis et quolibet predictorum negligens fue-

rit, dictum bannum solvere teneatur. Et predicta omnia bandiri faciat per precones Comunis, publice, per Terram, in locis consuetis, pena quo supra. Et quod predicti habentes dictos pontes debea[n]t ipsos mactonare et mactonatos tenere, pena. c. soldorum.

Nos quidem Statutarii supradicti, volentes dicta statuta et omnia supradicta, que superius per nos provide facta sunt, et iustitiam non repugnant, et si aliqua forte per ignorantiam, non tamen ex certa scientia, obtineant plenam roboris firmitatem, protestamur, ordinamus et dicimus: quod si aliqua Statuta vel Statutum conditum et ordinatum, additum vel minutum per nos, quod esset vel essent contra libertatem romane ecclesie, vel domini Marchionis, vel Constitutiones generales ipsius domini Marchionis, vel etiam contra ecclesias et personas ecclesiasticas, res et bona ipsarum, hac contra libertatem ipsarum, vel spetialem personam, ex nunc illa vel illud cassamus, irritamus et anullamus, et cassa et irrita numptiamus, eaque volumus in aliquo non teneri, si apparerent fore facta contra predicta, tacite vel expresse, non scienter vel dolose, per ingnorantiam, ut superius est expressum.

Facta, condita et ordinata fuerunt supradicta Statuta seu capitula, et alia, ut superius continentur, et scripta sunt, per statutarios supradictos et eorum quemlibet, in domibus dicti Comunis, positis in platea, in sala domorum predictorum versus plateam dicti Comunis Montis Ulmi, sub anno domini M°.CCC°XXVJ Indictione VIII, tempore domini Iohannis pape XXII., et die XVIII. mensis Ianuarii, presentibus Phylippo Ray[nal]di olim de Gualdo, Phylippo Iohannis Presbiteri, Cola magistri Iannis, Falcutio Straderii (?) et Iohanne Rubei de Monte Ulmo, testibus ad hec vocatis, de Monte Ulmo, et rogatis.

Et ego Thomassinus Cicti de Monte Ulmo, imperiali auctoritate notarius, predictis omnibus interfui, et predicta

omnia, ut superius scripta sunt, mandato predictorum statutariorum, et ab ipsis rogatus, scripsi et publicavi.

(S. N.) Et ego Petrus Iohannis de Monte Ulmo, imperiali auctoritate notarius, prout omnia et singula suprascripta in dictis Statutis seu libro Statutorum inveni, ita hic fideliter transscripsi et exemplavi, nil addens vel minuens fraudulenter, preter punctum, licteram vel silabam, per errorem, que sensum non mutant, nec vitiant intellectum; et mandato, licentia et auctoritate sapientis viri domini Egidii de Narnia, iudicis et vicarii Terre Montis Ulmi, in publicam formam redegi, sub anno domini Millesimo CCCXXVJIJ. indict. XJ. tempore domini Iohannis, pape XXIJ., die VIJ. mensis Iunii.

Actum in Monte Ulmi, in sala parva Palatii Comunis dicte Terre, presentibus Iohanutio Iohannis Admorsi, Magistro Monte magistri Petri, Maxio Raynaldutii, Gualdarno Cellini, et Corradutio Gentelutii, cum quo predicta omnia abscultavi, de Monte Ulmi, testibus ad hec vocatis.

III.

1340. Marzo. 30.

Statutum de iure dotium

Pausula, Archivio del Comune, Estratto dai verbali del Consiglio di quel giorno. Pergamene.

In quo quidem Consilio idem dominus Potestas proposuit:

Quid placet dicto Consilio providere et deliberare super provisione et salario dando domino Corrado, spirituali Marchie, misso per dominum Marchionem ad reformandum dictam Terram ad populum, et ad eligendum Priores et alios offitiales dicte Terre.

[*Omissis*].

In dei nomine amen. Hoc est exemplum particule cuiusdam Statuti reperti inter alia statuta contenta in volumine Statutorum Terre Montis Ulmi et poxiti sub Rubrica De iure dotium. Cuius quidem particule dicti Statuti et ipsorum statutorum proemii, tenor inferius denotatur. Nec non exemplum quorundam licterarum, repertarum ac etiam registratarum in dicto volumine Statutorum, quarum quidem licterarum tenor et ipsarum licterarum proemiem sequitur infrascriptum.

Summa benignitas redemptoris post lapssum primorum parentum, suggestione ac caliditate letiferi fabricatum, providens humano generi de salute, a qua de mundo exulaverat, ipsum sub lege miserando costituit, ut deinceps recte viveret et prosequendo actus suos rationabiliter consumaret. Volentes tanti doctoris prosequi disciplinam, ut de sui fontis influentia statutorum et ordinamentorum possimus rivulos exaurire, per quos iustitiam ansiantes valeant recreari, et spernentium seu recusantium caliditas extinguatur; Ideo Nos Pucciarellus Francissi, vice defensor, *et ceteri* [*sequuntur nomina VII. priorum et trium b. h. pro terzerio*], statutarii positi et electi ad condendum, statuendum, corrigendum et reformandum statuta et capitula Terre Montis Ulmi, ad laudem Dei et beate Virginis Marię, et beatorum principum apostolorum Petri et Pauli et aliorum Sanctorum, Sancte Matris Ecclesie Sedis (!) et Rectoris Provincie Marchie, pro bono et pacifico statu ac regimine et gubernatione hominum et Comunis Terre Montis Ulmi, Statuta, leges et ordinamenta, prout in libris et sub titulis huius voluminis continetur, duximus facienda.

Placet quod horum statutorum spatium in quatuor libellos, relevande mentis gratia, scindi, quia, ut ait beatus Agustinus, ita libri termino refecitur lectoris intentio, sicut labor viatoris hospitio. Primus De offitialum electione et ipsorum officio; secundus de civilium iurium reddendo ministerio; tertius continetur (!) malleficiorum commissorum

correctio; quartus viarum, pontium et fontium actatio, ad utilitatem dicte Terre, regimen et decorem.

De iure dotium Rubrica

Item dicimus quod mulier astans et expresse consentiens et cetera (*sic!*)

Item mulier recepta dote a patre, avio vel proavio vel fratre carnali, vel fratribus, vel ab alio nomine ipsorum vel alicuius ipsorum, et ex ipsa linea paterna per masculos desscendente, uno vel pluribus existentibus masculis post mortem dictorum patris, avi vel proavi, ab intestato ad bona paterna petenda mulier non audiatur, set sit ipsa mulier contenta sua dote, et ultra de dictis bonis petere non possit ratione legittime, trebellianice, falcidie vel cocumque alio iure, quod sibi competere posset. Salvo iure substitutionis et subcessionis ipsorum masculinorum, filiis de eorum corporibus non extantibus, quod tamquam ab intestato proximior, vel una cum prossimioribus in eodem gradu, preter quam cum fratre carnali et suis masculis heredibus existentibus, alias senper admictatur et petere possit. Et quod si aliqua persona proximiorum, vel eque proxima, non reperiretur, sibi in solidum, ut iura volunt, hereditas deferatur. Si autem et cetera (*sic!*).

[*Omissis*]

Lata, promulgata et adprobata fuerunt supradicta statuta seu capitula, et quolibet predictorum, per supradictos statutarios, priores et defensorem in camera palacii Comunis Montis Ulmi, ubi dominus Marchio sollitus est iacere; sub anno domini Millesimo. CCC°.XL°. indictione octava, tempore domini Benedicti, pape XII, die penultima mensis Martii, presentibus et cet.

[*Omissis*].

In dei nomine amen. Hoc est exemplum quorundam licterarum, sigillatarum cera rubea, in quo quidem sigillo scultum erat unum scutum cum tribus bannis et cum uno

pede canape, et in capite scudi due claves in cruce signati, et a destris et sinistris duo angeli seraphym cum sex alis, et in circuitu quedam lictere, silicet ✠ S. FRATRIS JOHANNIS DE RIPARIA, PRIORIS URBIS ET PISARUM OC RECTORIS MARCHIE ANCONITANE.

Carissimi. Ecce remittimus vobis Statuta vestra, que, quamvis in eis inclusa sint quedam contraria honori nostro, et iurisdictioni ecclesie, tamen ipsis omnino exclusis, firmamus et pro lege vestra municipali servari volumus et mandamus, si et in quantum et in ea parte solum in qua non contradicant vel contraria esse possint ecclesiastice libertati, vel honori et iurisdictioni nostre, seu curie generalis, vel contraria constitutionibus dicte curie; que in dictis casibus, ubi contraria essent, ut dicimus, ex nunc tollimus, cassamus et irritamus, et pro cassis et irritis habere volumus et mandamus, et de libris et capitularibus vestris tolli et aboleri in totum vel in ea parte, in qua predictis contraria forent, prout superius est expressum. Reservata nobis in posterum auctoritate et potestate ipsa tollendi, suplendi, mutandi, corrigendi et de novo reformandi et minuendi, totiens et quotiens nobis videbitur et placebit.

Datum Macerate, die XXVJIIJ^a^. mensis Iulii, VJIJ. Indictione.

Nobilibus et prudentibus viris Regiminibus, Consilio et Comuni Terre Montis Ulmi, Ecclesie romane fedelibus et devotis

[S.] Rector / Marchie } Anconitane

Et ego Salimbene Iohannis de Monteulmi, imperiali auctoritate notarius... exemplavi... sub anno domini Millesimo. CCC.XL. indict. VIIJ. tempore domini Benedicti, pape, XII. die XIII. mensis Septembris.

Actum in palatio Comunis Montis Ulmi, ad bancum iuris, presentibus etc.

[*Omissis*]

In dei nomine, amen. Hoc est exemplum quorundam particularum cuiusdam Statuti, reperti inter alia Statuta contenta in volumine Statutorum Terre Montis Ulmi, et positi sub Rubrica infrascripta. Quarum quidem particularum dicti Statuti et dicte Rubrice et ipsorum Statutorum prohemii et finis, et pubblicatio notarii, subsequenter thenor inferius denotatur.

In dei nomine amen. Incipit Liber Statutorum et hordinamentorum Terre Montisulmi.

Summa benignitas redemptoris [*come sopra, omissis*].

CLVIIII. DE FIDEIUSSORE PRESTANDO PER FORENSES, VOLENTES CAPERE UXOREM.

Quicumque forensis voluerit matrimonium contrahere cum aliqua femina de Monteulmi manseata, prius quam contrahat, debeat ydoneos fideiussores de eiusdem bona (!) immobilia in districtu et territorio Montisulmi, valentia extimi bonorum dicte femine, et in catasto et appretio dicte sue libre poni facere, pena quingentarum librarum; et nichilominus dos et omnia bona ipsius mulieris apprehendantur per sindicum Comunis, quoad dominium et proprietatem, et deveniat in Comuni si predicta non fecerit et fieri faceret. Impletus (!) vero predictus per dictum forensem, celebrato et consumato matrimonio inter ipsos, ipse forensis teneatur venire cum tota sua familia et continue habitare et obsequia facere in Comuni, prout fatiunt alii castellani de bonis dicte sue uxoris, et etiam suis; et donec Terram non sic inhabitaverit, bona dicte sue uxoris non possint cosumare vel alii submictere, nec alienare, quocumque colore vel ingenio. Set dum habitaverit cum dicta sua familia, ut dictum est, dicta bona possit locare, usufructare, cultare et ad coctimum dare, et diligenter disponere et gubernare, prout quilibet diligens pater familias in Monteulmi hordinat et disponit. Si vero dictus forensis voluerit cum uxore et dicta sua familia ire

ad habitandum in aliam Terram, quod non possit sine licentia Rectoris, Syndici, Defensoris et Priorum, et Conscilii specialis. Quod si contrafecerit, incurrat et solvat penam predictam ipso facto. Si autem dictus maritus ipsam uxorem dimiserit, victu et necessariis destitutam, et per tempus et tempora maritali affectione et tractatione ipsam quoquo modo oblivioni traderit (!), proprietare (!), quod eam vilipendere presumantur (!), auctoritate huius statuti ipsam volumus pro suo victu et necessitate posse vendere et alienare de sua dote et patrimonio, usque quo duraverit. Set si dos et patrimonium suum exinanis esset vel evanuerit, possit de bonis mariti propriis pingnorare, obligare, et necessitate cogiente tantum alienare, ut per miseriam veram non deficiat, sed consolatio competens ipsam adiuvet et substentet. Dummodo propter enorme peccatum ipsius mulieris maritus eam reliquisset, merito se defendat. Alioquin maritus omni beneficio lucrande dotis penitus sit exclusus, et mulier de ipsa tota dote disponat pro libita voluntate; lege vel Statuto aliquo in contrarium non obstante...

Lecta, promulgata et adprobata fuerunt supradicta Statuta seu capitula... in cammera Palatii Comunis Montisulmi, ubi dominus Marchio solitus est iacere, sub anno domini Millesimo III.CXL. ind. VIII. tempore domini Benedicti pape XII., die penultima mensis Martii. presentibus *et cet.*

Et ego Coluctius Massimi (S. N.)... exemplavi... auctoritate et mandato nobilis et potentis viri Gierardini domini Angeli de Sancto Elpidio, honorabilis Potestatis dicte Terre Montisulmi... sub anno domini Millesimo III.CXLII. ind. X., tempore domini Benedicti pape XII. et die secunda mensis Ianuarii, *et cet.*

BERNARDINO FELICIANGELI

Spigolature d'archivio

I.

Ingresso del cardinale Ippolito d'Este nel mondo cortigiano di Roma.

IPPOLITO d'Este, nato nel 1479 da Ercole, duca di Ferrara, e da Eleonora d'Aragona, nominato fin dal 1487 vescovo di Strigonia in Ungheria per opera della zia materna Beatrice, moglie del re ungherese Mattia Corvino, fu elevato alla porpora cardinalizia in età di 14 anni da Alessandro VI il 20 settembre 1493 (1) non senza la mediazione di Ludovico il Moro, signore di Milano, al quale si andavano accostando gli Estensi, cessata l'antica amicizia cogli Aragonesi di Napoli. Dall'Ungheria, dove per l'ingegno e per l'indole aveva fatto concepire di sé grandi speranze (2), Ippolito tornò a Ferrara nel febbraio del '96 (3). Vacato poco prima il vescovato di Ferrara, per morte di Bartolomeo della Rovere, il

(1) PASTOR L., *Geschichte der Päpste seit dem Aufgange des Mittelalters*, Freiburg i. B., 1895, III, 301.

(2) BONFINIO ANTONIO, *Rerum hungaricarum decades*, Basileae. ex officina Oporiniana, 1568, 664-65.

(3) MARIN SANUDO, *Diarii*, Venezia, 1879, I, col. 49.

duca Ercole cercò di ottenerlo al figliuolo cardinale: ma papa Alessandro lo conferì al proprio nepote, Giovanni Borgia, detto il cardinale di Monreale: indi l'opposizione dell'Estense, durata fino all'agosto del '97, a che il nuovo eletto prendesse possesso delle rendite della diocesi. Seguita, nell'ottobre dello stesso anno, la morte di Guidantonio Arcimboldi, arcivescovo di Milano, Alessandro VI piegò alla domanda del duca di Ferrara e di Lodovico il Moro, divenuto dal '94 duca di Milano, e investì della ricca diocesi milanese il cardinale Ippolito (1). Questi, già invitato dal papa a recarsi a Roma per concorrere alla riforma della Chiesa, secondo l'effimero proposito ispirato a papa Borgia dal dolore per l'uccisione del figlio Giovanni, duca di Gandia (2), nel dicembre del '97 (3), accompagnato da numeroso e fastoso seguito, faceva alla corte pontificia la visita solenne della quale rende conto, nella lettera che segue, l'insigne umanista Pandolfo Collenuccio allora al servizio degli Estensi.

La grazia giovanile e la matura prudenza ammirate in Ippolito d'Este dalla società cortigiana di Roma erano sicuro auspicio della corrotta e talora truce mondanità e dell'accortezza diplomatica onde diede prova più tardi. Basti ricordare l'accecamento da lui ordinato, per gelosia d'amore, del fratello naturale

---

(1) IDEM, c. 814.

(2) PASTOR, op. cit., 370.

(3) « Feria secunda 11 mensis decembris Rñus Dominus Hippolitus cardinalis Estensis de Ferraria patria sua veniens circa horam vigesimam secundam intravit per portam S. Marie de populo cum familia sua circiter CCL personis, demptis familiaribus pedestribus quorum multi erant, et salmis LXX ». JOANNIS BURCHARDI, *Diarium*, ediz. Thuasne, Paris, Léroux, 1884, II, 416.

Giulio, i cui occhi eran piaciuti ad una damigella di Lucrezia Borgia, duchessa di Ferrara(1), la parte avuta dal cardinale nei negoziati coll'imperatore Massimiliano, al tempo della lega di Cambrai, per ricuperare agli Estensi il Polesine, e il fortunato inganno al fiero nemico Giulio II nel 1512, quando, durante la guerra della lega santa, Ippolito, obbligato dal comando del papa a recarsi a Roma, si mise in viaggio e, giunto a Firenze, finse la frattura di una gamba per caduta da cavallo e tornò a Ferrara, sfuggendo in tal modo alla prigionia o alla morte senza incorrere nella taccia di ribelle(2).

Né solo della presentazione nel mondo ufficiale delle corti di uno dei più ricchi e celebrati cardinali del Cinquecento « la generosa Erculea prole » è documento notevole la lettera del Collenuccio, sì anche di quel culto delle forme esteriori, che fu tanta parte del Rinascimento.

---

(1) GREGOROVIUS, F., *Lucrezia Borgia*, trad. it., Firenze, 1885, 295-296.

(2) *Vita del card. Ippolito d'Este scritta da un anonimo con annotazioni*. Milano, coi tipi di Paolo Ripamonti Carcano, 1843, p. 20. Questa biografia pubblicata per Nozze Nagliati-Lante, dal dott. Giuseppe Antonelli che vi appose alcune note, fu attribuita a Giovanni Girolamo Monferrato dei Calcagnini. Poiché è redatta quasi in forma di diario e contiene racconti e particolarità quali possono essere riferite da testimonio oculare, si direbbe opera di uno dei segretari del cardinale; ma ad accogliere tale ipotesi osta la data 1578 che il biografo ricorda nel far menzione delle bandiere tolte ai Veneziani da Ippolito d'Este nella battaglia della Polesella (1509) e conservate allora nel duomo di Ferrara. Ippolito morì nel 1520. Potrebbe credersi che Girolamo Monferrato de' Calcagnini compilasse la biografia su appunti e notizie lasciate dal poeta e matematico Celio Calcagnini, che fu al servizio d'Ippolito e che si disse avere scritta la vita del cardinale. Cfr. CARDELLA L., *Memorie storiche dei cardinali*, Roma, 1793, III, 262.

La lettera trovasi nell'archivio estense di Modena (Cancelleria ducale. Carteggio degli ambasciatori ducali. Roma).

Pandolfo Collenuccio al duca di Ferrara.

Ill.^mo Signor mio, io ho voluto indutiare el mio scrivere circa lo Ill.^mo et R.^mo vostro figliolo infino a questo dì per poterne havere più piena e più vera notitia, non me fidando del iudicio mio qual per troppa affectione porria forse errare, né di primi congressi quali comunemente sogliono essere o laudabili o excusati maxime ove concorre el favore dell'età, appresso la nobiltà e la dignità e la expectatione qual se havea qua de Sua R.^ma S. Hora dico così che liberamente V. E. se pò quietare nell'animo de questo Ill.^mo giovene qual fin qui ha facto prova de maturissimo vecchio in ogni sua actione e tutto senza pedagogo e senza bayla: in tanto che per mia fede me ha facto star stupefacto havendo io voluto subtilissimamente considerare ogni suo gesto et a pena me posso persuadere chel sia quello qual due mesi fa ho veduto dar di piè ad un zanetto per el barco (1), vedendolo mò con una mansuetudine, una gravità, una indole quasi verginale, una modestia con un parlar grave, commodo, a proposito che ha fatto innamorar tucta Roma.

Lasso star de Bologna ove con più domestichezza se stette: ma a Fiorenza fece una prova mirabile che, como V. E. intese, essendo visitato da circa XX notabili citadini, publico nomine de la republica loro, et havendo el vescovo de Volterra (2) facto le parole per tucti et dicto longamente per un bon terzo di hora o più, lo Ill.^mo car-

---

(1) Parco.

(2) Francesco Soderini, oratore dei Fiorentini alla corte di Carlo VIII negli anni 1496 e 1497 e di là richiamato nel maggio del '97. Vedi SANUDO, *Diarii*, I, 97, 614.

dinal nostro con tanta maiestà e gratia e con tanto ordine e con sì accomodati termini replicò e rispose che se X anni havesse studiato l'arte memorativa e retorica non havria potuto dir meglio. E più che, havendo el prefato vescovo iterum replicato a longo et con poca substantia, el cardinale reduxe in breve quella sua replica pigliandone tre capi e concluse con stupore de tutti quelli cittadini che da quella età non expectavano tanto.

Come se portasse col papa niuno el possette vedere perché fu solo con S. B.ne (1), ma, havendo io voluto da Mons. Marades (2) e da altri mei particulari amici de camera del papa intenderne lo intero, trovo che el papa ne è rimasto oltremodo satisfacto e meravigliatose e ditto chel non credea questo e che ha avanzato la opinione sua tanto quanto è dal vero al falso.

Ho visitato per mia particulare domestichezza e familiarità Ascanio (3), Sena (4), Sanseverino (5), Napoli (6), Sangiorgio (7), né porria dire a V. S. como tutti ad un modo hanno parlato honorevolmente de la satisfactione ne la qual son remasti de questo giovene rarissimo.

Ascanio sopratucto, quale è stato più a la longa per due volte con S. E., me dice haverlo voluto atastare in ogni

---

(1) Il 13 dicembre il neo cardinale fu ricevuto dal papa in concistoro e il giorno seguente n'ebbe udienza privata « et permansit cum eo [papa] solus ad duas horas vel circa ». BURCARDI, *Diarium*, II, 419.

(2) Forse un parente del vescovo di Segovia, Bartolomeo Marades Martini, creato cardinale di Santa Prisca nel febbraio del 1496. PASTOR, III, 827.

(3) Ascanio Sforza, fratello di Ludovico il Moro, allora potentissimo nella corte romana.

(4) Il cardinale di Siena, Francesco Piccolomini, poi Pio III.

(5) Il cardinal Federico di Roberto Sanseverino, da Napoli.

(6) Oliviero Carafa.

(7) Giovanni Antonio Sangiorgio milanese, vescovo di Alessandria.

cosa e che lo trova a casa (1), e de ingegno perfettissimo e dice che, benché la stantia de' cardinali sia Roma, nondimeno chel cardinale nostro avanzerà molto molto a stare uno anno o dui a la scola del duca di Milano e che si affinarà (2). San Severino e S. Giorgio soli non laudano el partirsi da questa corte, ma con debite rasone e cardinalesche moderne.

Ascanio me impose ch'io el raccomandasse a V. Ex. dicendo queste parole: chel duca de Ferrara è un vero signore, un homo da bene e chel se è portato tanto bene quanto dir si possa et che per sua fé ello ha V. S. per padre et che, se el duca Francesco (3) fosse vivo, lui non saperia dir quale ello havesse più per padre et in quale dovesse haver più confidentia (4). E molte altre parole me dixe che demostrano grande affectione.

Hoggi a la messa papale in S. Piero, quando nell'adoratione et obedientia el nostro cardinale andò al suo ordine a basare la fimbria al papa tucta la capella con un silentio per quello solo tenea gli occhi fixi in S. Signoria et, vedutolo far sì bene quell'acto con un rubore gratissimo tra reverentia e vergogna, se vide poi una approbatione generale de tucta la capella. Io era proximo tra alcuni cavalieri spagnoli che non se ne poteano dar pace

---

(1) Cioè in grado di rispondere con competenza come chi ha dell'argomento cognizione sicura quale della propria casa.

(2) Si ricordi la fama di grande diplomatico goduta da Ludovico il Moro fra i contemporanei.

(3) Francesco Sforza, duca di Milano (1450-66) e padre del cardinal Ascanio.

(4) Negli ultimi anni del sec. XV grandi lodi furono tributate all'equanimità e al senno di Ercole I D'Este, che, al tempo della calata di Carlo VIII, si maneggiò accortamente fra la parte francese e la contraria e seppe poi procacciarsi la protezione di Luigi XII. Frutto di tale riputazione di vigile prudenza fu l'ufficio di arbitro a cui Ercole fu chiamato nella guerra di Pisa (1498); ma il lodo, per colpa più delle cose che del duca, non contentò nessuno.

et lo commendavano tra loro con parole non simulate et molti di cortisani mei cognoscenti se sonno congratulati con mi che habbiamo un sì gentil cardinale e sì grato generalmente ad ogne homo. Per le contrade onde passamo le donne tucte corrono a le finestre, come sentono che è el cardinal de Ferrara, et sentimo de le vecchie romanesche che dicono: « non vide che è uno citello? che lo veia papa! ».

Se bene io sappia V. S. essere più diffusamente advisata de queste cose, nondimeno a me parea far iniuria a me medesimo per l'amor singulare ch'io li ho preso a non scrivere ancor io quel che la verità me dicta nel core a satisfactione de V. Ill. S.

Tanta letitia non ha potuto essere senza mixtura de fele per la partita che ha voluto Dio che faccia la Ill. Madonna Anna (1) da noi: esso sia laudato del tucto: né a savii, né ad experti, né al duca Hercole bisogna dir più parole.

Le nove de qua so che son note a V. E. Questa matina el papa ha donata la spada al duca de Pomerania (2), che è un bello e virile homo et ha bella compagnia: è de natione germanica, e Pomerania è in sul mare de Alemagna tra la Frisia e la Lituania e tocca la Rossia bianca; son Sarmati (3).

---

(1) Anna Sforza figlia di Galeazzo Maria Sforza, duca di Milano, prima moglie di Alfonso D'Este primogenito di Ercole I, terzo marito di Lucrezia Borgia e più tardi duca di Ferrara (1505-34).

(2) Boleslao X duca di Pomerania. Nel novembre del '97 reduce da una spedizione contro i Turchi, era a Venezia donde passò a Roma. Cfr. SANUDO, op. cit., I, 820-22.

(3) « Pomeranie Marchiae novae Saxonicae ad orientem iungitur, germanicoque adiacet Oceano ». Così, più esattamente, indica la posizione della Pomerania il Collenuccio nell'operetta: *Descriptio seu potius summa rerum germanicarum*, Romae, 1546, per Antonium Bladum Asulanum. Cfr. SAVIOTTI A., *Pandolfo Collenuccio*, Pisa, 1888, 91.

La sententia del divortio fra el Signor de Pesaro (1) e Madonna Lucrezia figliola del papa fu data oggi sono octo dì. El Signor de Pesaro ha scripto qua de sua mano: non haverla mai conosciuta nel vaso naturale et essere impotente; alias la sententia non se potea dare: el prefato Signore dice però haver scripto così per obedire al duca di Milano et Ascanio.

Qui è pubblica fama, et io l'ho da cardinali, che Valentia (2) rinuncia al capello et alla cherica et a l'ordine e fassi laico: e torrà donna in Franza che li darà stato et el papa la dotarà de dinari assai: expectase de dì in dì la dichiaratione di questa cosa, per quanto me ha dicto m. Felino (3).

Rome ipso die Natalis hora 5 noctis sequentis 1498.

Ill.me D. D. V.

Servulus Pandulphus (4).

---

(1) Le nozze di Giovanni Sforza, signore di Pesaro, con Lucrezia Borgia stipulate nel 1493 furono sciolte da papa Alessandro nel dicembre del 1497 per ragioni politiche. Vedi GREGOROVIUS, op. cit., 195 dove è pubblicato questo passo.

(2) Cesare Borgia detto allora il cardinale di Valenza (Spagna).

(3) Felino Sandeo, ferrarese, uno degli oratori estensi a Roma.

(4) Com'è noto, il Collenuccio, bandito da Pesaro per decreto dello Sforza, suo signore, nel 1488, e stato per qualche tempo al servizio di Lorenzo il Magnifico, era poi divenuto consigliere ducale dell'Estense che due volte lo aveva mandato a Roma nell'autunno del 1494. Nella corte papale egli doveva contare molti amici, avendola frequentata fin dai tempi di Innocenzo VIII. Cfr. SAVIOTTI, op. cit., 98-99.

II.

Un ortopedico a Camerino nel sec. XV.

Il 10 gennaio 1490 ser Antonio Pascucci — un notaio venuto in gioventù dal castello di Fiuminata a Camerino dove esercitò la sua professione fino alla tarda vecchiezza e godette i favori dei Varano, signori della città — rogava un curioso contratto. Maestro Benedetto da Reggio — probabilmente Reggio di Emilia — si obbligava a raddrizzare e fortificare le gambe di due ragazzi, che, per congenita imperfezione o per difetto determinato da qualche accidente, erano impediti dal camminare. La cura doveva durare otto mesi. Tommaso di Giovanni da Sentino, il padre di uno dei pazienti, prometteva a maestro Benedetto, il compenso, veramente cospicuo, attesi i guadagni ordinari dei chirurgi del tempo, di 42 fiorini: dei quali cinque erano sborsati nel momento del contratto, e dei restanti una metà dopo quattro mesi e l'altra metà a cura finita. Concorreva inoltre con un fiorino alla spesa necessaria per un apparecchio in ferro e per « l'unzione ».

Del risultato della cura sarebbe stato arbitro il medico camerinese maestro Angelo di Luca. Ove questi sentenziasse che l'arte di maestro Benedetto non aveva dato i frutti sperati, il chirurgo avrebbe restituito le somme ricevute.

Identico impegno egli assumeva con Venanzio di Benedetto Coluzi da Castel Santa Maria: ma in questo secondo caso il difetto da correggere era men grave o la condizione economica del malato men prospera: il raddrizzatore si contentava di 16 fiorini da esigersi in tre rate e da restituirsi nel caso di cura fallita.

Di maestro Benedetto da Reggio non conosciamo altra notizia. L'assoluta mancanza di documenti sincroni nell'archivio municipale di Camerino ci vieta di accertare se egli fosse al servizio del comune: ma il fatto stesso del contratto ci pare indizio sufficiente per escludere tale ipotesi. Il chirurgo condotto, generalmente retribuito con stipendio minore di quello assegnato ai medici, avrebbe potuto stipulare simili contratti: ma gli amministrati del comune avrebbero ottenute condizioni migliori, pur essendo abitanti del contado e quindi, secondo le norme vigenti negli statuti dei comuni italiani, non ammessi al pieno godimento dei servizi pubblici.

I periti d'ortopedia e chirurgia intuiranno agevolmente il metodo di cura seguito da maestro Benedetto. A noi profani è lecito arguire che egli non faceva uso di medicamenti miracolosi e mirabolanti, non era, cioè, un impostore, se abbisognava di otto mesi per condurre a fine la cura e si sottoponeva al rischio di perdere il premio delle proprie fatiche.

Chi sa che, nonostante l'uso di apparecchi meccanici, non fosse un precursore di quella terapia fisica che oggi è largamente praticata anche nella chirurgia? *Multa renascentur quae iam cecidere.* Il Tiraboschi fa menzione di due medici siciliani, di cognome Branca, che, secondo un passo dello storico contemporaneo Bartolomeo Fazio, avrebbero eseguito l'*innesto* del naso ai tempi di Alfonso il magnanimo re di Napoli († 1458) (1).

---

(1) TIRABOSCHI G., *Storia della letteratura italiana,* edizione dei classici italiani, VI, 730. Di alcuni medici di Reggio Emilia si discorre nel Tiraboschi: Bartolomeo, oculista (V, 409), Iacopo e Pietro (V, 408 e 296): ma non v'è menzione di Benedetto.

Giova credere che l'amore paterno disponesse Tommaso di Giovanni da Sentino a spendere tutto il suo patrimonio per veder sano e libero il proprio figliolo. Ma è da notare che egli non arrischiava nemmeno i 42 fiorini richiesti dallo specialista reggiano: ché il successo non doveva mancare; se pure, ammaestrati dagli esempi della solidarietà professionale dei nostri tempi, non vogliamo malignamente dubitare della serenità di giudizio di maestro Angelo di maestro Luca da Camerino verso un collega forestiero, il quale può darsi non fosse sconoscente ai professionisti del luogo banditori dei suoi meriti e mediatori di ricca clientela. Ammessa l'ipotesi peggiore di una concordia sospetta tra ortopedico e arbitro, non sapremmo risolverci a pronunciare una severa condanna, giacché, anche in questo, maestro Benedètto sarebbe stato un precursore degli usi dei nostri tempi. Del resto c'è da scommettere che, se tornasse al mondo e, nel raddrizzare le gambe del prossimo, volesse dar esempio di discrezione contentandosi di una piccola anticipazione sul compenso pattuito, o muterebbe costume o sarebbe rimandato al Creatore dai suoi colleghi di oggi: di alcuni dei quali, valenti e illustri, si sa che, chiamati al letto del paziente, non aprono la busta dei ferri per l'atto operativo, se prima non hanno ricevuto il prezzo richiesto.

I.

« Die decima mensis januarii 1490. Actum in civitate Camerini videlicet in via publica posita in burgo Sancti Venantii dicte civitatis iuxta et ante domum Mactei Mariani Zoppo et iuxta domum Jacomi de Caldarola et alios fines, presentibus dicto Macteo et Venantio Benedicti Co-

lutii de castro Sancte Marie comitatus dicte civitatis testibus ad hoc vocatis ecc. Magister Benedictus de Regio commorans nunc in civitate Camerini promixit et convenit Thome Joannis de Sentino (1) presenti et stipulanti hinc ad octo menses proximos futuros dirizzare pedem dextrum Nicole filio dicti Thome et fortificare nervos dicti pedis ita quod comode possit cum dicto pede ambulare ad dictum magistri Angeli magistri Luce de Camerino (2). Et hoc fecit dictus magister Benedictus pro eo quod dictus Thomas promixit et convenit dicto magistro Benedicto presenti et stipulanti dare et solvere dicto magistro Benedicto pro eius labore XLII florenos ad rationem quadraginta bononenorum pro floreno hoc modo, videlicet: quinque florenos dictus magister Benedictus habuit contantim a dicto Thoma et medietatem residui dicte quantitatis in medio dicte cure et aliam medietatem dicti residui in fine dicte cure, de qua cura promiserunt stare dicto et declarationi dicti magistri Angeli et, in casu dictus magister Benedictus predicta non faceret, quod ipse teneatur reddere dicto Thome omnes denarios quos ipse magister Benedictus prius recepisset a dicto Thoma et quod dictus Thoma teneatur solvere pro ferro dicti pedis et pro un-

---

(1) Villaggio a 3 km. da Camerino verso sud-est, presso ad un alto colle (689 m.), su cui si vedono ancora le misere rovine d'una magnifica rocca costruita da Giovanni Varano tra il quinto e l'ottavo decennio del secolo XIV.

(2) Luca suo padre fu medico a Sanseverino nel 1439 o 1440, (cfr. GIANANDREA A., *Della signoria di F. Sforza nella Marca secondo le memorie e i documenti dell'archivio settempedano*, Milano, 1884, 71). Angelo esercitava la medicina in patria fin dal 1479, avendosi una sua quietanza in data del 15 maggio di quell'anno (Arch. notarile di Cam., Registro di atti dal 1473 al 1480 c. 275v). Un maestro Giovanni di maestro Luca da Camerino fu lettore di *prattica* (anatomia e clinica) e filosofia nello studio fiorentino dopo il 1432. Cfr. GHERARDI A., *Gli statuti dello studio fiorentino*, Firenze, 1881, 458-59.

ctione usque in unum florenum et residuum teneatur solvere dictus magister Benedictus. Renumptiantes etc.

II.

Dictis die, loco et tempore et presentibus supradictis, dicto Mateo et Thoma Joannis de castro Sentini, dictus magister Benedictus promixit et convenit Venantio Benedicti Colutii de castro S. Marie (1) presenti et stipulanti per se et suos heredes reactare et fortificare pedem dextrum Francisci filii dicti Venantii in sua forma ita quod comode possit cum dicto pede ambulare ad dictum et declarationem dicti magistri Angeli intra terminum octo mensium proxime futurorum et hoc fecit pro eo quia dictus Venantius per se et suos heredes promixit et convenit dicto magistro Benedicto presenti et stipulanti solvere pro suo labore sexdecim florenos ad rationem quadraginta bononenorum pro quolibet floreno, videlicet tertiam partem ad terminum et petitionem dicti magistri Benedicti et tertiam partem in medio dicte cure et reliquam tertiam partem in fine dicte cure et, si dictus magister Benedictus predicta non observaret et faceret ad declarationem dicti magistri Angeli in vera forma ut supra, quod dictus magister Benedictus teneatur reddere dicto Venantio omnes denarios quos dictus magister habuisset a dicto Venantio (2).

---

(1) Villaggio a nord-ovest di Camerino, oggetto di fieri contrasti nelle guerricciole dei secoli XIII e XIV tra Camerino e Matelica.

(2) Dall'archivio notarile di Camerino, bastardelli di Antonio Pascucci. È noto che i notai nei bastardelli non sempre trascrivevano gli atti per intero, ma vi annotavano le circostanze e le condizioni essenziali.

GINO LUZZATTO

La pace del 5 novembre 1355 conclusa in Fabriano per volontà dell'Albornoz.

NELLA prima metà del sec. XIV le più potenti famiglie delle città e dei castelli marchigiani, approfittando della lontananza e della debolezza dell'autorità pontificia, sfruttando abilmente le lotte interne che dividevano comuni maggiori e minori e le lotte politiche che riunivano da un lato i seguaci e dall'altro i ribelli della Chiesa, costituirono una fitta rete di signorie, che si estesero rapidamente per tutta la regione. Quel che avvenne a Camerino, a Fermo, ad Osimo, S. Severino, Cingoli, Fossombrone, Fano, Pesaro, Urbino, si ripeté in modo analogo a Fabriano, dove la famiglia dei Chiavelli, per opera specialmente di messer Alberghetto, riuscì a stabilire, in modo abbastanza solido, se non definitivo, il proprio dominio (1). Sorretto probabilmente dalla parte più democratica, ma combattuto aspramente dai nobili, m. Alberghetto, dopo esser passato per una alternativa di successi e di sconfitte, riuscì, nel 1322,

(1) Cfr. THEINER, *Codex diplomaticus dominii temporalis.* Vol. II, doc. 128 (156). « *Excerpta ex processu de Statu Marchiae Anconitanae* » (a. 1341).

ad assicurarsi il dominio sulla città ed a mantenervisi per circa 18 anni; finché nel 1338 la parte avversaria (i documenti ufficiali dicono il *popolo di Jabriano*) insorse contro di lui, con l'aiuto del rettore della Marca gli tolse la signoria e, ristabilito il governo comunale nella forma primitiva, ritornò all'obbedienza della Chiesa (1). Ma non molto dopo, nel 1344, Alberghetto, per segreti accordi corsi con alcuni suoi partigiani rimasti in Fabriano, poté farsi aprire le porte della città, e, forte dell'appoggio del conte Nolfo di Montefeltro, ne riacquistò stabilmente la signoria. La vittoria non seguì senza resistenza e senza aspre vendette: e un grande numero delle famiglie più nobili della città dové prender la via dell'esiglio, vedere le proprie case guaste e saccheggiate, e confiscati i propri beni (2).

Passarono così dieci anni, durante i quali nè i tentativi di insurrezione, nè altri mezzi valsero a scuotere la potenza dei Chiavelli ed a far riammettere in città le famiglie bandite o fuoruscite; quando a minacciare le sorti di tutti i signorotti marchigiani sopravvenne un pericolo ben più grave delle mene dei partiti locali: la legazione dell'Albornoz. La gravità e l'urgenza del pericolo furono sentite anche dal Chiavelli, il quale nel dicembre del 1354 si affrettò ad accorrere ad Orvieto per far atto di ossequio al cardinale Legato (3). Ma a promettere obbedienza all'Albornoz egli non fu

---

(1) Cfr. THEINER, doc. cit. e *Cronaca di Fabriano* del padre SCEVOLINI nelle *Antichità Picene* del COLUCCI, T. XVII, pag. 74 e seg.

(2) V. nei capitoli della pace, che pubblichiamo più sotto, il richiamo alle condanne fatte in occasione delle novità occorse in Fabriano per il ritorno di Alberghetto, il 7 luglio 1344.

(3) Cfr. COLUCCI, T. XVII, pag. 92.

solo: ché vi si recarono nello stesso tempo o poco dopo anche i fuorusciti del 1344, e ottennero da lui quel che attendevano invano da tanti anni: la promessa di esser riammessi nella loro città e di venire reintegrati nei loro beni e nei loro diritti (1). Messer Alberghetto dovette vedere in questa concessione un grave pericolo per sè e un atto di aperta ostilità: si allontanò poco dopo dall'Albornoz, nè più tentò per molti anni di rimetter piede in Fabriano; ma da parte del Legato papale l'indulto ai fuorusciti non fu per nulla un atto di partigianeria, ma fu un semplice episodio di quella politica di pacificazione, su cui egli cercò di fondare saldamente l'edifizio del dominio pontificio nell'Italia centrale. « L'impresa dell'Albornoz, scrive il Filippini, ha un carattere tutto speciale: non è conquistatrice ed invadente come quella di Bertrando del Poggetto, non repressiva e crudele, come quella di Astorgio di Dunforte in Romagna. Così si spiega come la sua entrata nelle città riconquistate non desse luogo a tumulti e a rappresaglie, ma tutti assoggettasse, fuorusciti e rimasti, guelfi e ghibellini, nobili e plebei » (2). Così anche a Fabriano l'Albornoz non impose senz'altro al comune la riammissione dei fuorusciti e la restituzione dei loro beni, ma inviò come suoi rappresentanti, col titolo di « *reformatores et pacificatores terrarum Mathelicae, Fabriani et Roccacontratae* », messer Giovanni di Nicola da Terni, giudice

---

(1) Cfr. qui sotto *Capitoli del 5 nov. 1355*, § 2 (« *a tempore obedientiae citra, quae fuit facta in anno MCCCLIV° de mense decembris*) ».

(2) Cfr. FILIPPINI, *La riconquista dello Stato della Chiesa per opera di Egidio Albornoz* (1353-1357) (negli *Studi storici* di A. CRIVELLUCCI, vol. VII (1897), pag. 500).

della curia generale della Marca, e messer Grimaldo d'Ancona, dottore di leggi, con l'incarico di concludere la pace soltanto dopo aver fatto una diligente inchiesta e aver conosciuto le ragioni dell'una e dell'altra parte. Infatti i due pacieri stabiliscono le condizioni della pace soltanto il 5 novembre del '55, parecchi mesi dopo che in massima era stata concessa la riammissione dei fuorusciti, e le stabiliscono in modo che non si possa parlare di trionfatori e di sconfitti, perché se da un lato i fuorusciti ottengono di riacquistare tutti i loro diritti e di rientrar a far parte dei consigli cittadini, si dispone d'altra parte che Fabriano seguiti a reggersi *in statu consueto et antiquo populari*, che a capo del comune si mantengano i priori delle arti, e che nessun nobile possa aver alcun titolo di dominio entro il territorio fabrianese, né mantenere famigli o soldati mercenarii in odio a qualche cittadino (1).

Il testo della pace, imposta dai due rappresentanti dell'Albornoz, ci è stato conservato in una copia del 26 ottobre 1360, scritta dal notaio Vannuccio di Nicola di Terni per ordine di messer Colombo di Pavia, giudice del comune Ternano. In un rotulo che misura circa 2 m. $^1/_2$ di lunghezza ed è formato da quattro pergamene ricucite insieme, son contenuti sei atti diversi, ma riferentisi tutti al medesimo fatto: 1° i capitoli della pace pubblicati in Fabriano, nella loggia dei priori, il 5 novembre 1355; 2° un ordine degli stessi pacieri notificato da Roccacontrada ai priori di Fabriano, il 12 novembre, in favore di messer Rainaldo di Rigozio, uno dei fuorusciti non compresi nella pace;

---

(1) Cfr. *Capitoli*, § 5.

3° i giuramenti, prestati il 5, il 6 e il 7 novembre dagli *exititij* o dai loro procuratori di obbedire ai mandati dei due riformatori; 4° il testo della pace, giurata solennemente il 5 novembre dal sindaco del Comune e dai procuratori dei fuorusciti; 5° l'elezione di tre bajuli fatta dai riformatori per rimettere gli *exititij* in possesso dei loro beni; 6° una lettera dei pacieri ai priori di Fabriano, da Roccacontrada, in data del 13 novembre, in cui per raccomandazione dell'Albornoz prescrivono l'osservanza delle disposizioni riguardanti messer Rainaldo di Rigozio, contenute nell'atto del 12 novembre.

Di questi documenti quello che ha di gran lunga la maggiore importanza è il primo, di cui gli altri, meno il 2° e il 6°, non sono che una conferma od una ripetizione parziale. In conformità a quello che si stabiliva generalmente in queste paci, così frequenti e così facili a rompersi (1), le due parti rinunciano a tutte le cause civili e criminali, che potessero derivare dalle offese e dai danni dati e ricevuti dal 1344 al dic. 1354; si annullano tutte le sentenze e bandi emanati contro i fuorusciti e si cancellano dai libri del comune; per tutte le inimicizie o querele private fra intrinseci ed estrinseci si stabilisce una pace perpetua o almeno una tregua di tre anni o più, secondo l'arbitrio del podestà.

A difesa della libertà comunale e degli interessi popolari si fissano molte norme perché i nobili non possano abusare della loro riammissione in città; però

---

(1) Cfr. p. una pace analoga, conclusa anch'essa per iniziativa dell'Albornoz, il 5 febbraio 1355, SANSI, *Storia del Comune di Spoleto*, parte I, pag. 233.

alcuni favori speciali son concessi ai fuorusciti con l'esenzione dagli oneri reali del comune per un anno, con la disposizione che i 10 anni passsati in esiglio non si contino per la prescrizione di alcun loro diritto, e con le norme per il risarcimento dei danni che fossero stati recati ai loro beni dal giorno in cui essi si erano recati a giurar obbedienza al cardinale Legato: per questi danni e per le controversie che ne fossero sorte, la decisione si sarebbe dovuta rimettere ad un giudizio di arbitri. Queste disposizioni dovettero certamente riuscir ostiche alla parte popolare e ad esse principalmente dové riferirsi il sindaco del Comune, ser Neri di Alleuccio, presente alla stipulazione dei capitoli, quando limitò il suo consenso a quella parte che riguardava la remissione dei danni e delle offese, e lo negò per tutto il resto. È vero che i riformatori per il momento non ammisero l'opposizione, ma poi, nelle nuove disposizioni comunicate ai priori da Roccacontrada nell'interesse di m. Rainaldo, concessero alcune restrizioni, limitando ad un anno il beneficio degli arbitri inappellabili per le controversie private fra intrinseci e fuorusciti.

Una condizione speciale venne fatta ad alcuni soltanto tra i banditi del 1344: mentre una quarantina di essi furono riammessi in città, sei ne furono eccettuati insieme ai loro figli, finché almeno il Legato non permettesse anche a loro di rientrar in Fabriano. Però anche ad essi fu migliorata la condizione, perché si concesse che vi mandassero i loro fattori o procuratori a riprender possesso delle loro terre e case e riscuotere i crediti, e si stabilì una tregua di due anni per le inimicizie private, che ognuno di essi potesse avere con qualche cittadino di Fabriano. Una disposizione particolare fu presa poi, come già s'è

accennato, in favore di uno di questi eccettuati, m. Rainaldo di Rigozio, al quale il comune dovea impegnarsi a restituire riattate e in buono stato le 12 gualchiere ch'egli possedeva in città; soltanto, per dare al comune il tempo e il modo di compiere più agevolmente i restauri necessarî, si stabiliva che la restituzione dovesse avvenire entro cinque anni, e che nel frattempo il comune dovesse pagargli ogni anno metà del fitto ch'egli, secondo la stima di 4 *boni viri*, avrebbe potuto esigere dalle sue gualchiere.

Da tutte queste disposizioni e da altre meno importanti di cui tralasciamo l'esposizione, ma soprattutto dall'intonazione dell'intero documento appare manifesto l'intento politico dell'Albornoz e dei suoi officiali di rispettare, per quant'era possibile, le istituzioni e l'autonomia dei comuni, impedire le sopraffazioni dei partiti cittadini e specialmente la formazione di forti signorie, ma nello stesso tempo affermare recisamente la sovranità della curia pontificia ed esigere l'obbedienza alle sue deliberazioni. Così si permette che la città si governi secondo i propri statuti, ma soltanto con quelli che hanno ottenuto l'approvazione del cardinale legato; si ammette che un sindaco del comune assista alla stipulazione dei capitoli e dica il suo parere; ma quando egli, «*praemissa debita reverentia*», si permette di rifiutare il suo assenso ad alcuni patti che gli sembran dannosi al comune, i due pacieri non ammettono la sua *contradictionem;* si affida di nuovo il governo della città ai priori delle arti e ai consigli generali e del popolo, ma intanto accanto a loro seguitano a risiedervi i riformatori pontifici, e l'una e l'altra parte devono giurare di obbedire ai loro mandati e di accettare quelle

disposizioni che essi credessero di dover aggiungere ai capitoli già deliberati.

Con questa politica energica, senz'esser tirannica né partigiana, l'Albornoz riuscì a conciliare la conservazione di una limitata autonomia comunale col rafforzamento del dominio pontificio, riuscì a frenare almeno per qualche anno l'infuriare delle lotte cittadine, ed a ritardare lo stabilimento definitivo di molte fra le signorie marchigiane (1).

---

(1) Queste conclusioni vengono corroborate dall'esame dell'opera che gli stessi Riformatori e Pacificatori, eletti, come s'è visto, anche per Arcevia e Matelica, svolsero in quest'ultima città, dove s'andava sempre più rafforzando la potenza della famiglia Ottoni. Il 19 di ottobre 1355 i Riformatori fanno giurare la pace dal sindaco del comune e da quello dei fuorusciti, che sono in numero di venti (*Arch. antico di Matelica*, Pergamene, n. 1042; *Angelus Nichole Pauli de Interamne not.*); e il 20 di ottobre fissano alle due parti i seguenti patti:

1° Concordia perpetua tra *estrinseci* e *intrinseci*;

2° Rinunzia reciproca a qualunque indennizzazione per i danni dati o ricevuti, con riserva solo per le rendite dell'anno in corso, da restituirsi ai fuorusciti;

3° Facoltà ai medesimi di tornare in patria, mentre per alcuni altri — circa una ventina — si stabilisce che ciò non possa avvenire « sine licentia et voluntate d.ni Legati, set extra remanere debeant » ad arbitrio di lui; pur concedendo ad essi il godimento delle rispettive rendite, l'esenzione da ogni onere, da imporsi solo con speciale licenza del card. Legato o del Rettore della Marca, e il libero ingresso in città ai loro procuratori;

4° Restituzione dei beni ai fuorusciti, salvi i diritti della Chiesa e dei terzi;

5° Cancellazione di tutte le condanne pronunziate contro di loro dalla curia giudiziaria di Matelica « a tempore rupture, que fuit in dicta terra tempore Fratris Johannis de Riparia olim Rectoris provincie Marchie Ancon., citra »;

6° Tregua di due anni, « et plus et minus arbitrio d.ni Legati », tra i fuorusciti esclusi e i loro nemici, da non intendersi rotta « nisi intervenerit sanguis vel fractura vel debilitatura membri seu ossi »;

Fabriano, Archivio Comunale, Casella III, Rotulo 4.

In nomine domini Amen. Hec est copia quarumdam licterarum scriptarum in quodam quaterno reperto inter libros apparorum protocollorum et actorum scriptorum et factorum manu Angeli Nicolay Pauli de Interampne olim notarii defunti, cum intitulatione ipsius libri sive quaterni, cuius tenor talis est.

In nomine domini amen, anno domini a nativitate mil-

7° I priori, i capitani delle arti, i capitani delle società e il consiglio « eligi debeant secundum consuetudines et statuta dicte terre approbata per d.num Legatum vel eius officiales » (la quale approvazione degli statuti si ebbe poi, il 5 nov. 1355, per parte del Rettore Blasco Fernandi de Belviso; ivi, perg. n. 1045) « et secundum statuta predicta »;

8° I podestà e gli altri ufficiali forestieri, e specificatamente il notaio delle Riformazioni e della Guardia, si eleggano invece « secundum voluntatem et dispositionem dicti d.ni Legati, et si de voluntate seu dispositione dicti d.ni Legati non apparebit », secondo gli statuti approvati da lui;

9° Tutti i proventi del comune debbano pervenire nelle mani del camerario, il quale non ne possa disporre per le spese senza la bolletta del podestà e dei priori, dopo l'apposita deliberazione prescritta dagli statuti approvati dal Legato, « salvis et reservatis concessionibus et distributionibus factis per Comune Mathe. de voluntate et auctoritate dicti d. Legati ». Egli, infatti, il 24 apr. del 1357 confermava un istrumento di donazione del 14 dic. 1354, con il quale si concedevano mulini, pascoli, poderi del comune e i proventi del pedaggio a Corrado e Guido Ottoni, loro vita natural durante, in compenso dei danni patiti « post recessum bone memorie D.ni Bertrandi Episcopi Ostiensis, Sancte Romane Ecclesie Cardinalis, apostolice sedis Legati in partibus Italie, propter obedientiam quam Burgarutius et Rannutius avus et pater predictorum fecerunt Domino Ostiensi »; come risulta dalla pergam. n. 1050, pubblicata anche in ACQUACOTTA, *Mem. di Matelica*, II, n. 129);

10° Gli eccettuati e il sindaco del comune promettano a vicenda di non danneggiarsi in alcun modo;

11° Tutti, fuorusciti e non fuorusciti, « non facient aliquem tractatum seu ordinationem contra S. R. E., nec contra d.num nostrum

lesimo trecentesimo quinquagesimo quinto, indictione VIII^a^, tempore sanctissimi patris et domini domini Innocentij papae VI, die V mensis novembris, ad honorem gloriam et reverentiam omnipotentis dei et gloriose virginis Marie matris eius et omnium sanctorum et ad honorem statum et magnificentiam sacrosancte Romane Ecclesie et sanctissimi pontificis domini nostri domini Innocentij pape sexti, nec non ad honorem statum et agumentationem reverendissimi in Christo patris et domini domini Egidii tituli Sacti Clementis presbiteri cardinalis apostolice sedis legati.

---

d.num Innocentium Papam Sextum. nec contra dictum d.num Legatum, nec contra d.num Rectorem provincie Marchie Anconitane, vel eius officiales, expresse, vel tacite, palam vel occulte. nec consentient alicui tractatui quod possit esse in detrimentum dicte Ecclesie vel alicuius predictorum nec eorum officialium. Set si aliquid sciverint de predictis, quam citius poterunt notificabunt dictis officialibus »;

12° Tutti parimente approvino e ratifichino « omnia pacta facta et condita et ordinata per dictum d.num Legatum » col sindaco del comune, e ogni altra cosa fatta o da farsi secondo la sua volontà;

13° Gli eccettuati o i procuratori loro possano liberamente estrarre i prodotti dei propri poderi;

14° I capitoli relativi ai medesimi eccettuati valgano solo per quelli che « stabunt ad mandata et obedientiam dicti d.ni n.ri domini Legati, et qui obedient mandatis dictorum Reformatorum;

15° Un tal Meo di Tommaso, confinato dal comune a Sassoferrato, possa tornare, « dum fuerit ad obedientiam S. Matris Ecclesie et d.ni n.ri Legati »;

16° Il podestà e il suo giudice debbano terminare per via di compromesso tutte le questioni, esistenti o future, tra i fuorusciti e gli altri cittadini, facendole definire da due *buoni uomini* scelti dalle parti stesse, come arbitri senza facoltà di appello.

Per la precisa osservanza di questi sedici capitoli i Riformatori impongono una penale di mille fiorini d'oro, o più o meno ad arbitrio del Legato, riservata sempre la volontà sua « in predictis et quolibet predictorum tam in minuendo quam in augendo, cassando et tollendo, prout ei videbitur et placebit ».

(Ivi, Perg. n. 1043, a rogito del medesimo notaio).

ac terrarum et provinciarum Romane Ecclesie in Italie partibus citra Regnum Sicilie consistentium vicarii generalis, et domini Rectoris provintie Marchie Anconitane. Et ad honorem statum prosperum pacificum et tranquillum comunis et populi terre Fabriani et hominum et personarum ipsius terre tam extrinsecorum quam intrinsecorum. Nobiles et sapientes viri dominus Johannes Nicole de Interampne generalis Curie provintie Marchie Anconitane pro Sancta Romana Ecclesia Judex, et dominus Grimaldus de Ancona Legum doctor, reformatores et pacificatores terrarum Mathelice Fabriani et Rocche Contrate Romane Ecclesie pertinentium pleno jure electi nominati et ordinati per dictum dominum legatum, ut in forma licterarum dicti domini legati eorum conmissio plenius et latius continetur, pro pace et securitate ac tranquillitate et bono statu pacifico prospero et tranquillo terre Fabriani et singularum personarum ipsius terre et districtus, visis petitionibus et responsionibus factis tam per extrinsecos quam per intrinsecos dicte terre sedentes pro tribunali in domibus sive logia residentie dominorum priorum artium populi dicte terre, constituerunt, ordinaverunt et inviolabiliter observanda mandaverunt omnia et singula infrascripta capitula sub penis et obbligationibus et ad penas et obbligationes inferius declaratis et positis seu declaratas et positas.

1. (1) Imprimis quod inter Comune terre Fabriani et eius districtum ex una parte et extrinsecos seu exititios ipsius terre et districtus ex altera parte et per eorum et cuiuslibet eorum legitimum sindicum seu procuratorem fiat vera et secura pax et concordia perpetuo valitura cum penis et obligationibus roborata sindicario et procuratorio nomine predictorum comunitatis seu universitatis dicte terre et districtus et extrinsecorum seu exititiorum eiusdem terre et eius districtus.

2. Item quod dicti exititii et quilibet ipsorum per se seu eorum legitimum procuratorem faciant finem et quie-

(1) La numerazione dei capitoli non si trova nel testo.

tationem et generalem remissionem et securitatem et pactum de ulterius non petendo nec inquietando civiliter vel criminaliter per se nec per alium aliqua causa vel aliquo colore quesito dicto Comuni terre Fabriani et eius districtus et singularibus personis dicte terre et eius districtus seu eorum sindico vel procuratori de omnibus iniuriis et de omnibus dampnis et guastis sive incendiis illatis seu factis, datis seu factis dictis extrinsecis seu exititiis vel alicui eorum vel per alios ad eorum vel alterius eorum petitionem, et de omnibus rebus que essent ab ipsis extrinsecis vel alicui eorum, vel de eorum vel cuiuslibet eorum et eorum predecessoribus ablate per dictum comune vel per singulares personas dicte terre et eius districtus, ex quacumque ratione vel causa. Ita tamen quod dictum Comune et singulares persone dicte terre et eius districtus faciant per se vel eorum sindicum legitime ordinatum per omnem viam et formam quo melius potest dictis extrinsecis et cuilibet eorum vel eorum et cuiuslibet eorum procuratori similem quietationem et remissionem et securitatem, et eodem modo et forma. Ita tamen quod non extendat dicta remissio seu quietatio se ad fructus presentis anni, nec ad dampna incendia nec guasta data facta seu illata in bonis seu rebus extrinsecorum seu exititiorum vel alicuius eorum a tempore obedientie citra, que fuit facta in anno M°CCC°LIIIJ° de mense decembris, de anteriori et citeriori tempore secundum dispositionem domini legati. Et eodem modo non se extendat dicta quetatio ad dampna seu guastum datum vel factum per extrinsecos vel aliquem ipsorum alicui de terra Fabriani vel eius districtu, qui fructus integraliter restituantur dictis extrinsecis seu exititiis et cuilibet eorum, nec etiam extendat ad contractus seu quasi contractus, reservata tamen parte laboratorum et jure laboritij de dictis fructibus.

3. Item ordinaverunt et mandaverunt predicti reformatores quod omnes extrinseci seu exititii terre Fabriani et eius districtus per comune et homines dicte terre remictantur et reintroducantur in dicta terra et eius districtu

cum bona pace et securitate, et quod ipsi reverti et redire debeant et possint ad dictam terram libere et secure, exceptis dumtaxat domino Raynaldo Rigotij, Herrico eius filio, Francisco Cici, Actarnano eius filio, Georgio Corradutij Corradi, Carsidonio Carsidonij, Fidesmido Macthey, Jacobucio Mascij et Francisco eius filio. Qui exceptuati dictam terram et eius districtum redire nec intrare possint, nec aliquis eorum sine licentia et voluntate dicti domini Legati, set extra remanere debeant ad arbitrium dicti domini Legati. Factores vero seu procuratores eorum et cuiuslibet eorum libere recipiantur in dicta terra et eius districtu et eorum familiares qui non sunt exceptuati, et de fructibus bonorum suorum et cuiuslibet eorum integre respondeatur per dictum comune sive eius sindicum secundum quod fuerit declaratum per dictos reformatores. Et quod predicti exceptuati vel aliquis ipsorum non teneantur ad aliqua onera realia nec personalia nec contra eos vel eorum bona possit innovari, dum fuerint extra dictam terram ratione predicta per dictum comune seu per singulares personas dicte terre seu districtus sine spetiali licentia domini legati predicti vel rectoris provintie Marchie Anconitane. Et quod predictis omnibus extrinsecis seu exititiis et cuilibet ipsorum vel eorum successoribus restituantur eorum bona immobilia et possessiones, salvis et reservatis semper juribus Romane Ecclesie et singularium personarum. Que singulares persone possint eorum jura petere et uti in alio juditio. Et quod ipsi et quilibet ipsorum possint ad eorum possessiones non alienatas per eos vel per procuratorem eorum libere ire et stare et fructare eo modo et sicut erant et poterant ante exitum ipsorum seu tempore spoliationis. Et quod omnes condempnationes exbannimenta et sententie late seu facte in terra Fabriani et eius districto per curiam seu per offitiales dicte terre contra dictos exititios vel aliquem eorum vel eis adherentium, sive sint terrigeni Fabriani sive districtus eiusdem sive forenses ipso facto sint casse et nulle, et pro cassis et nullis haberi debeant pena potestati et

ceteris offitialibus dicte terre volentibus uti dictis condempnationibus et exbannimentis et executioni mandari privationis offitij et mille librarum applicandarum Camere Romane Ecclesie,, et cancellari et abboleri debeant per cancellerium dicte terre Fabriani de libris comunis dicte terre ad petitionem cuiuslibet petentis ad penam predictam. Et quod omnia exbannimenta et condempnationes facte seu facta, late seu lata a tempore novitatis orte in dicta terra propter reintroitum domini Albergitti et facti (*sic*) in dicta terra, currentibus annis domini M°CCC°XLIIIJ die VII mensis Julij citra, usque ad tempus obedientie supradicte sint cassa et nulla et nullius valoris, et cassari et deleri et cancellari debeant per dictum cancellerium ad petitionem cuiuscumque petentis de libris dicti Comunis et etiam aliquo non petente. Et quod omnes exbanditi a dicto tempore citra habeantur pro rebanditis.

4. Item quod inter Comune homines et singulares personas dicte terre et eius districtus cuiuscumque conditionis existant et dictos exceptuatos vel aliquem ipsorum, inter quos essent alique inimicitie, debeant fieri et esse debeant tregue per se ipsos vel eorum procuratores per duos annos et plus et minus arbitrio domini legati, infra quod tempus ipsi vel aliquis ipsorum non possint nec debeant offendere aliquem cum quo fuerit facta tregua personaliter per se vel alium tacite vel expresse ad penam mille florenorum auri pro quolibet et qualibet vice. Et dicta tregua non intelligatur esse rupta nisi intervenerit sagnis vel fractura vel debilitatura membri seu ossi. Et quod inter homines et singulares personas dicte terre et districtus et exititios dicte terre qui reintrare debent et reintraverunt et reintrare possunt in terra Fabriani inter quos essent alique inimicitie, fiat pax secura et plena perpetuo valitura cum bona et plena securitate vel tregua per tempus trium annorum et plurium arbitrio potestatis dicte terre. Et quod potestas et priores dicte terre teneantur fieri facere dictas paces et treguas supradictas ad penam mille flor. auri applicandam supradicte Camere Romane

Ecclesie et ad petitionem cuiuscumque petentis. Et possint et debeant partes constrignere ad fatiendas dictas treguas seu paces cum omnibus remedijs oportunis et necessarijs,

5. Item ordinaverunt et mandaverunt predicti reformatores quod terra Fabriani seu comune regatur et regi debeat in statu consueto et antiquo populari, et quod priores artium dicte terre eligantur et eligi debeant per capitaneos eorum artium. Et quod capitanei dictarum artium eligantur per artifices dictarum artium, et etiam capitanei societatum secundum antiquam consuetudinem et statuta approbata per dictum dominum legatum. Et quod consilium dicte terre sit et esse debeat simili modo secundum antiquam consuetudinem. Et quod omnes qui reintraverunt vel reintrabunt de exititijs dicte terre qui consueverunt esse in dicto consilio vel sui successores in linea discendenti sint et esse debeant in dicto et de dicto consilio. Et quod omnia statuta et ordinamenta que essent facta seu ordinata in dicta terra a dicto tempore supradicte novitatis citra contra dictos exititios vel eorum bona sint cassa et nulla, nisi essent specialiter approbata per dictum dominum Legatum. Et quod aliquis nobilis dicte terre non possit nec debeat habere aliquem titulum dominationis seu nomen in dicta terra, salvis et reservatis ordinationibus et privilegijs seu gratijs factis per dictum dominum Legatum seu per Comune Fabriani, approbatis per dominum Legatum predictum. Et quod de novo non possit fieri aliquod statutum seu ordinamentum contra dictos exititios, et si fieret non valeat ipso iure, nisi primo esset aprobatum per dictum dominum Legatum vel per rectorem provincie Marchie Anconitane.

6. Item quod nullus de dicta terra Fabriani possit nec debeat retinere scienter aliquem famulum sive stipendiarum forensem, qui sit inimicus sive hodiosus alicui de Fabriano vel sui districtus. Et quod postquam fuerit sibi notificatum debeat expellere et cassare.

7. Item quod nullum gravamen expensarum possit deli-

berari seu imponi in dicta terra nisi in consilio generali et populi dicte terre et secundum consuetudinem et statuta antiqua approbata per dictum dominum Legatum, reservata voluntate domini Legati et Rectoris provintie Marchie Anconitane.

8. Item quod si aliqua venditio seu alienatio esset facta per aliquem exititiorum alicui persone de intrinsecis Fabriani vel sui districtus fictitie vel simulate, sive per violentiam, vel quod esset deceptio ultra dimidium justi pretij, sit ipso jure nulla, considerato semper tempore contractus venditionis, et eodem modo intelligatur nulla si esset facta per aliquem de intrinsecis alicui de extrinsecis similis venditio, et hoc possit intemptari infra annum postquam reintraverint.

9. Item quod in quietationibus factis et fiendis non intelligantur esse inclusa jura alicuius contractus vel quasi pertinentia alicui partium.

10. Item mandaverunt et ordinaverunt quod si alicui dictorum exititiorum esset factum aliquod guastum a tempore facte obedientie dicto domino Legato per dominum Albergictum vel per comune Fabriani seu eius sindicum nomine dicti comunis, debeat reactari et reponere in pristino statu vel emendari per dictum Comune Fabriani dictis dampnum passis, et reactatio sive emendatio debeat fieri secundum extimationem et arbitrium IIII^or^ bonorum virorum de dicta terra eligendorum per dictum comune et per illum cui factum esset dictum guastum. Et eodem modo debeat fieri per extrinsecos si a dicto tempore citra esset factum aliquod dampnum, et quod donec esset facta dicta reactatio sive emendatio sive restitutio dampni, quod comune debeat respondere dampnum passo guastum comuni vel alicui de dicta terra vel eius districtu, videlicet quod dampnum emendetur per dampnum seu guastum dantes, secundum quod fructaret res deguastata si dictum guastum datum non esset, et hoc habeat locum postquam probatum fuerit dictum guastum. Et si quis voluerit petere aliquid de dictis guastis seu dampnis vel occasione ipsorum possit et debeat petere infra annum postquam reintraverit.

11. Item quod predicti exititij et quilibet ipsorum non teneantur nec gravari debeant de aliquibus oneribus realibus usque ad unum annum proxime venturum, et quod non graventur nec teneantur ad aliquam solutionem expensarum factarum per dictum Comune usque in presentem diem et fiendarum usque ad dictum annum completum, silicet realium.

12. Item ordinaverunt quod tempora quibus exititij dicte terre fuerunt extra dictam terram non debeant nec possint connumerari in prescriptione alicuius temporis, quod habeant impedire vel tollere jus aliquorum dictorum exititiorum vel successorum alicuius eorum, nec possint connumerari in aliqua prescriptione in favorem dictorum extrinsecorum contra aliquem de dicta terra Fabriani vel eius districtu.

13. Item mandaverunt et ordinaverunt dicti reformatores quod si aliqua questio esset vel occurreret inter aliquem dictorum extrinsecorum vel successorum alicuius ex una parte et aliquam aliam personam terre Fabriani vel districtus eiusdem vel cum dicto comuni ex parte altera, debeat compromicti in unum vel duos bonos viros vel plures eligendos per ipsas partes non suspectos alicui ipsarum partium, qui arbitri teneantur vinculo sacramenti et pena C librarum pro quolibet dictum compromissum seu compromissionem acceptare et summarie procedere sine strepitu et figura juditij, et sententiam seu arbitrium dare et proferre infra duos menses factis probatis de jure tantum cum consilio et de consilio unius sapientis periti in jure alicui partium non suspecti. Et quod potestas et eius judex et alij offitiales terre Fabriani, qui nunc sunt et pro tempore erunt, teneantur vinculo iuramenti et pena C librarum pro quolibet et qualibet vice, qua requisitus aliquis ipsorum fuerit ad predicta, dictas partes, si fuerint presentes ipsi vel eorum procurator, constrignere remedijs opportunis ad fatiendum compromissum predictum dicto modo et forma ad petitionem cuiuscumque petentis vel de jure et de facto sicut partes erunt in concordia. Et quod per dictos arbitros seu arbitratores erit sententiatum et arbitratum dicto modo et forma

habeat plenum (*sic*) roboris firmitatem, Et quod non possit ab eorum sententia appellari vel proclamari vel de nullitate opponi nec peti quod reducatur ad arbitrium boni viri, salvo quod hoc capitulum non vendicet sibi locum ubi appareret publicum instrumentum mutui seu depositi vel testamentum non vitiatum in aliqua parte sui.

14. Item quod omnia suprascripta capitula in quibus tagnitur aliquid de exceptuatis vendicent sibi locum et locum habeant in illis exceptuatis qui stabunt ad obedientiam Sancte Romane Ecclesie et d.ni Legati et Rectoris provintie Marchae Anconitane et terre Fabriani, reservato jure et potestate in predictis omnibus et alijs que essent dicenda, adenda, corrigenda, minuenda et supplenda et declaranda dicto domino legato vel dictis reformatoribus durantibus in commissione voluntate domini legati et salva omni dispositione dicti domini legati.

15. Item quod omnia suprascripta ordinamenta debeant poni et scribi in volumine statutorum dicte terre, ut omnibus sit manifestum, et copiam volentibus habere possint (*sic*), et pax facta inter sindicum Comunis ex una parte et procuratorem extrinsecorum ex altera infra duos menses postquam statutum fuerit approbatum per dictum domini Legatum *reabita ad dictam terram* (1).

Que omnia et singula suprascripta predicti reformatores mandaverunt fieri et observari sub pena et ad penam M florenorum auri applicandam Camere Romane Ecclesie et plus et minus arbitrio dicti d.ni Legati, que pene locum habeant in omnibus supradictis in quibus alia pena expressa non est, presenti ser Nerio Allevutij de Fabriano notario syndico et procuratore dicti comunis Fabriani, ut patet publico instrumento scripto manu Antonij Venture de Fabriano notarii, a me notario viso et lecto, et non consentienti nisi remissionibus et quietationibus dampnorum, jniu-

---

(1) La lettura di queste parole del testo è chiarissima, ma il senso ne è indecifrabile.

riarum et rerum secundum formam capitulorum domini Legati. Alijs vero capitulis qui essent ultra materiam supradictis (*sic*) dictus ser Nerius syndicario nomine quo supra, reverentia debita premissa, non consentijt, quam contradictionem dicti reformatores non ammiserunt, et Vanne Dominutij de dicto loco syndico et procuratore substituto a ser Nicolao Johannis de Fabriano procuratore quorumdam exititiorum Fabriani, ut patet manu Petri Cicchi Zutij de Saxoferrato notarij, et de dicta substitutione patet manu mei Angeli notarij infrascripti, mandantes michi notario etcetera.

MCCCLV Indictione VII die XII Novembris.

Supra dicti reformatores existentes in terra Rocche Contrate vigore dicte eorum commissionis ordinaverunt et reformaverunt ac etiam mandaverunt, habito spetiali respectu ad dominum Raynaldum d.ni Rigotij de Fabriano exceptuato dicte terre Fabriani secundum informationem factam per dictum dominum Legatum dictis reformatoribus et pro bono pacis et concordie ac statu pacifico et tranquillo terre et hominum terre Fabriani et eius districtus, ac etiam ut dictus d.nus Raynaldus habeat cum eius familia unde vivat, omni modo et via quibus melius potuerunt quod valcherie dicti d.ni Raynaldi que dicuntur fuisse XII destructe per comune Fabriani reaptentur et reparentur per comune sive syndicum dicte terre Fabriani, hoc modo et condictione apposita, quod dicte valcherie conducantur a dicto domino Raynaldo vel eius procuratore pro tempore V annorum et dictus d.nus Raynaldus teneatur et debeat locare dicto comuni seu eius sindico dictas valcherias pro dicto tempore pro medietate coptumi seu mercedis que coptumarentur seu locarentur si essent integre et bene aptate, habita comuni extimatione fienda per quatuor bonos viros de dicta terra Fabriani eligendos per dictum comune et per dictum d.num Raynaldum vel eius procuratorem, de quo coptimo sive mercede medietatem dictum comune debeat dicto domino Raynaldo vel eius procuratori integre respondere

singulis annis bis in anno de sex mensibus in sex mensibus secundum consuetudinem dicte terre, toto dicto tempore v annorum. Finito vero dicto tempore, dicte valcherie integre et bene aptate libere et expedite remaneant dicto d.no Raynaldo ad penam M florenorum auri applicandam Camere Romane Ecclesie pro medietate et pro alia medietate dicto d.no Raynaldo et plus et minus arbitrio d.ni Legati predicti et rectoris provintie Marchie Anconitane. Et hoc locum habeat si dictus d.nus Raynaldus servaverit capitula et ordinationes factas per dictos reformatores in dicta terra Fabriani quatenus eum tagnunt, reservata voluntate d.ni Legati in predictis et alijs adendis corrigendis et minuendis prout ei placuerit et placebit, presenti dicto domino Raynaldo et petenti.

Item adiderunt et declaraverunt dicti Reformatores in XII° capitulo, in quo loquitur de compromictendo questiones, facto in dicta terra per dictos reformatores, ubi... dicitur et quod non possit ab eorum sententia appellari vel proclamari vel de nullitate opponi, nec peti quod reducatur ad arbitrium boni viri, quod non habeat locum nisi usque ad annum tantum, mandato michi notario ut de predictis publicum conficerem instrumentum, in terra Rocche Contrate in locum fratrum minorum dicte terre, videlicet in refectorio dicti loci, Jacobo Mondutij de Fabriano et Arnactaconte Nicolay de Buscareto testibus ad predicta vocatis et rogatis.

die v novembris. Existentes supradicti reformatores in hospitio Cicchi Palmeroli residentie dictorum reformatorum, petierunt a Vanne Dopnutij de Fabriano ibidem presentem (!) et audiente, si ipse Vannes erat procurator d.ni Raynaldi Francescutij et Georgij exititiorum Fabriani et si volebat parere mandatis dictorum reformatorum nomine predictorum. Qui respondit et dixit quod non, etcetera.

die VI dicti mensis. Supradicti reformatores existentes ut supra preceperunt et mandaverunt Vanni Dopnutij procuratori Mascij Francisci, ser Gentilis Martilioni, Jacobi Angelutij,

Antonij Zuctij, Angelutij Tinoli, Cicchi Vannis, Petri Tinti, Venture d.ni Filippi, ser Petri Gentilis, et Andree Gherardi exititiorum Fabriani, ad suprascripta specialiter constituto, ut patet manu Petri Casole de Perusio notarij, precipuerunt *(sic!)* et mandaverunt dicto Vanni procuratori nomine predictorum, quod deberet facere pacem et remissionem cum syndico comunis Fabriani pro ipso comuni recipiente, et etiam recipere quietationem a dicto syndico nomine predictorum, et quod obligaret bona predictorum costitutorum pro observatione predictorum contentorum in pace, et quod juraret in anima ipsorum ad sancta dei Evangelia predicta attendere et observare ad penam M florenorum pro quolibet, presentibus ser Philippo Francisci notario de Fabriano et Antonio de Interampne famulo dicti domini Johannis testibus.

In nomine d.ni amen, anno d.ni a nativitate MCCCLV Indictione VIII, tempori d.ni Clementis pape VI die V mensis novembris, actum in palatio dominorum priorum terre Fabriani, presentibus d.no Mellino d.ni Accursi de Tollentino potestate dicte terre, ser Symonutio Bartholutij Quarterii Sancti Venantii, Ceccharono Ugolini Quarterii Santi Blaxii d.no Mattheo magistri Thome Quarterii Castri veteris Raynaldo Tinti Quarterii podii, prioribus artium dicte terre, ser Theolo Ritij de Exio cancellerio dicte terre, d.no Arbergitto d.no Thome et ser Filippo Francisci notario de Fabriano, et pluribus alijs testibus ibidem presentibus ad predicta vocatis et rogatis.

Costituti coram nobilibus et sapientibus viris, dominis Iohanne Nicole de Interampne et Grimaldo de Ancona Legum doctore reformatores etcetera, ser Nerius Allevutij de Fabriano notarius, syndicus et procurator comunis et spetialium personarum terre Fabriani ad infrascripta specialiter constitutus, ut patet publico instrumento scripto manu Antonij Venture de Fabriano notario, a me notario viso et lecto, ex una parte, et Lellus Beltrami de Cerreto nomine suo et ut pater et legitimus administrator Corradi et Francisci filiorum suorum, Branca Andre eno-

mine suo et Stephani Macthey Zutij eius nepotis, Nutius Iohannis Ciccus de Cerreto nomine suo et Petrutij eius filij, Jannellus Rigutij nomine suo et Barthuli eius filii exititij Fabriani, et Vannes Dopnutij pro se et ut pater et legitimus administrator Cisci eius filij et ut procurator substitutus a ser Nicolao Iohannis de Fabriano procuratore Benutij Venimbene nomine suo et Maltachioni sui filij, dompni Saverij ser Guidutij Plebani plebis . . . , ser Nicolay Iohannis Stellutij Georgi, Francescutij Jacobutij procuratorio nomine Cini Ugolinutij, Petri Monnelle, Antonij Petri, Lambertutij Corradutij, et Nicolay Bone, ut de ipsis procurationibus constat manu ser Guillelmi de Monte Melone notarii, ad infrascripta specialiter constitutus ut asserit, Bartholomey Galvani, Cicchi Moricutij nomine suorum filiorum, Morici eius filii, Thomassutij de Pierosara nomine suo et nomine filiorum suorum, Baldutij Bonaventure, Salinbene Venutoli Angelutij beciure, Matthei de Avenano, Vannis Bartholi, Iohannoli Gentelutij Paulutij, Filippi Cericoni de Pierosaria, et ut pater et legitimus administrator filij sui, Nucciarelli Pictij, Patregnani Nicole, Andrutij Jacobutij, Andrucij Sagloli, pro se et ut pater et legitimus administrator sui filij, Andree Putij de Sancto Michele, Bertuldi Corradi, Petri Ricchi, Matthei d.ni Bartoli et Petrutij Barilis exititiorum dicte terre et cuiuslibet eorum ut de procuratione patet manu Petri Cicchi Zutij de Saxoferrato notario a me Angelo notario infrascripto viso et lecto, et de dicta substitutione patet publico instrumento manu mey Angeli notarij predicti, pro se ipso et procuratorio nomine predictorum ex parte altera, sponte pro eis et nomine supradictorum comunis hominum et universitatum terre Fabriani et dictorum exititiorum terre Fabriani supra nominatorum, Christi nomine invocato, nec non ad honorem statum et reverentiam Sacrosancte Romane Ecclesie d.ni nostri d.ni Innocentij pape sexti, d.ni nostri d.ni Legati Supradicti et d.ni Rectoris provintie Marchie Anconitane, pro pace securitate ac tranquillitate bono statu pacifico et tranquillo

terre Fabriani et singularium personarum eiusdem, volentes dicti syndici et quilibet ipsorum nominibus quibus supra obedire mandatis supradictorum reformatorum et pacificatorum, fecerunt invicem et inter se unus alteri et alter alteri ut supra liberam et generalem pacem concordiam et remissionem, quietationem et pactum de ulterius non petendo de omnibus iniurijs dampnis et guastis, incendijs, robarijs qualitercumque et quandocunque factis per dictos exititios et quemlibet eorum vel alios eorum nomine in personis et rebus contra comune Fabriani et speciales personas dicti comunis, et de omnibus iniurijs dampnis et guastis incendijs, robarijs quandocumque et qualitercumque factis per dictum comune Fabriani vel singulares personas vel alios nomine dicti comunis et singularium personarum contra dictos exititios vel aliquem eorum in personis vel rebus. Ita tamen quod non extendat se dicta remissio seu quietatio ad fructus presentis anni, nec ad dampna incendia nec guastus data facta seu illata in bonis seu rebus extrinsecorum seu exititiorum vel alicuius eorum a tempore obedientie citra, que fuit facta in anno MCCCLIIIJ de mense decembris, et de anteriori et citeriori tempore secundum dispositionem d.ni Legati, et eodem modo non se extendat dicta quietatio ad dampnum seu guastum datum vel factum per dictos extrinsecos vel aliquem ipsorum alicui de terra Fabriani vel distructu. Et quod in predictis non intelligatur facta remissio vel quetatio de aliquibus debitis seu contractibus extra narrata, pertinentibus ad aliquem dictorum extrinsecorum seu intrinsecorum, vel de aliquo alio jure quod et que dicti exititij seu aliquis ipsorum habent contra aliquam specialem personam dicte terre seu comitatus eiusdem extra predicta contenta in quietatione presenti, osculo pacis interveniente inter eos. Quam pacem et concordiam et remissionem dicti syndici et procuratores et quilibet ipsorum quo supra nomine promixerunt non rumpere, set omni tempore habere ratam, gratam et firmam, et in nullo contrafacere vel venire per se vel alios aliqua ratione vel causa, directe vel indirecte,

tacite vel expresse. Renumptiantes exceptioni non facte dicte pacis, concordie et remissionis et promissionis et non celebrati contractus, exceptioni doli mali, metus et fraudis, condictionis indebite et sine causa et in facto actioni et omni alij legum, juris et rationi auxilio. Que omnia et singula supra et infrascripta dicti syndici et quilibet ipsorum nominibus quibus supra, et alij supra nominati unus alteri et alter alteri promixerunt actendere facere et observare et in nullo contrafacere vel venire per se vel alio, aliquo quesito colore. Videlicet syndicus dicti comunis sub obligatione et ypotheca omnium bonorum dicti comunis et specialium personarum eiusdem, mobilium et stabilium, presentium et futurorum, et dictus syndicus et procurator supradictorum exititiorum et alij supra nominati sub obligatione et ypotheca omnium bonorum dictorum constituentium et aliorum supranominatorum mobilium et stabilium presentium et futurorum et sub pena M marcharum argenti Camere Romane Ecclesie applicandarum, que pena totiens conmictatur et exigi possit quotiens contraventum fuerit contra predicta vel aliquod predictorum. Qua pena commissa exacta vel non, predicta omnia et singula supra et infrascripta semper rata et firma permaneant.

Et insuper dicti syndici et procurator et alij supra nominati et quilibet ipsorum juraverunt ad sancta dei evangelia corporaliter tactis sacrosanctis scripturis omnia et singula supradicta actendere et observare et semper rata et grata habere et in nullo contrafacere vel venire de jure vel de facto vel aliquo colore quesito. Et quicquid per dictos d.nos reformatores in posterum reformabitur, declarabitur vel ordinabitur inter ipsas partes, promixerunt dictis reformatoribus et michi notario, recipienti nomine et vice omnium quorum interest vel interesse posset, habere ratum et firmum et omnibus obedire eisdem sine aliqua exceptione juris vel facti sub obligatione ypothecha et pena predictis, mandantes dicti reformatores michi notario infrascripto ut de predictis publicum efficerem instrumentum.

Die VII[a] novembris.

In palatio comunis terre Fabriani residentie d.[ni] potestatis, presentibus ipso d.[no] potestate, ser Symonutio Bartholutij quarterii S.[ti] Venantij, Ceccharono Ugolini quarteri S.[ti] Blaxij, d.[no] Mattheo M.[ri] Thome quarterii Castri veteris, tribus ex prioribus dicte terre, costituti syndici dicti comunis ex parte una, et Vannes Dopnutij de Fabriano, syndicus et procurator ad infrascripta specialiter constitutus a Mascio Francisci, ser Gentile Martilioni, Iacobo Angelutij, Antonio Zutij, Angelutio Tinoli, Ciccho Vannis, Petro Tinti, Ventura domini Phylippi, ser Petro Gentilis, et Andrea Gherardi, exititijs terre Fabriani, procuratorio nomine pro eis, ut de ipsius mandato patet publico instrumento scripto manu ser Petri Casole notario de Perusio a me notario viso et lecto ex parte altera, coram supradictis d.[nis] Reformatoribus volentes obedire mandato dictorum reformatorum invicem et inter se, nominibus quibus supra, fecerunt pacem remissionem quietationem eo modo et forma quo facta fuit aliis et cum illa pena.

Eodem die et loco supradicti reformatores precipuerunt et mandaverunt dicto d.[no] potestati et dictis d.[nis] prioribus presentibus et audientibus, quatenus hodie ante tertias debeant facere comparere camerarium dicti comunis coram dictis reformatoribus et scribi facere omnes res bestias et massaritias que fuerunt illorum qui conmixerunt illud homicidium, que sunt apud dictum camerarium ad penam M florenorum.

Qui d.[ni] potestates et priores responderunt et dixerunt se esse paratos omnia que possunt et debent etcetera.

Die V mensis novembris.

Eodem die et loco et testibus supradicti reformatores eligerunt Bartholellum Luce et Porcellum et Fedem bajulos comunis Fabriani absentes tamquam presentes eorum et dicti d.[ni] Legati (procuratores) ad remictendum in tenuta

et possessione bonorum dictorum exititiorum dictos exititios et quemlibet ipsorum vel eorum procuratorem, etc.

Copia licterarum trasmissarum Fabrianum.

Carissimi domini, pro bono et tranquillo statu terre Fabriani et pro observatione conmissionis nobis facte per d.num nostrum d.num Legatum in ea parte qua precepit quod deberemus habere speciale respectum et favorabile erga d.num Raynaldum d.ni Rigotij ne ipsius facta remaneant indiscussa et inordinata, providimus, deo auctore, et etiam ordinamus et mandamus per vos observari debere capitula in hac lictera interclusa, que vobis d.no potestati notificamus et precipientes mandamus, quod de receptione predictorum capitulorum faciatis rogare unum notarium et ordinare quod executioni mandetur, mandantes quod dicta capitula scribi faciatis una cum alijs capitulis dimissis per nos in dicta terra in volumine statutorum. Has autem licteras registrari fecimus, etc. De quarum presentatione licterarum et capitulorum fidem dabimus presentium portitori nostro numptio juramento.

Iohannes de Interampne et Grimaldus de Ancona } reformatores et pacificatores terre Fabriani, scripta in Rocha Contrata XIIIa novembris.

Et Ego Vannutius Nicolay de Interampne publicus imperiali auctoritate notarius et judex ordinarius, prout vidi et inveni in supradicto libro seu quaterno, ita hic per ordinem fideliter copiam, nil adito vel detracto propter quod ipsius rei forma, sententia vel substantia in aliquo mutaretur, nisi forte puncto, lictera vel silaba per errorem, legendo et abscultando de verbo ad verbum una cum provido et discreto viro Paulo Nuczoli Francisci de Interampne notario, et de mandato licentia et auctoritate nobilis et sapientis viri d.ni Columbi de Papia judicis comunis dicte civitatis Interampne, qui pro tribunali sedens ad banchum Iuris in publica audientia dicte civitatis, situm in palatio comunis civitatis predicte de capite inferiori suam et dicti comunis auctoritatem interposuit et decre-

tum, publicavi et in publicam formam redegi sub anno domini a nativitate eiusdem M° CCCLX indictione XII^a^ tempore Sanctissimi Gatius et d.^ni^, d.^ni^ Innocentij pape VI et die XXVI mensis octubris, presentibus Paulo Nuczoli Francisci notario suprascripto, ser Leonardo Mirtacij (?), ser Frederico d.^ni^ Pauli, et Gavocciolo phylecti de Interampne testibus ad predicta existentibus vocatis et rogatis.

GIULIO GRIMALDI

Il nonno del Petrarca nelle Marche

Fu già osservato (1) che il Petrarca, il quale ci dà tante notizie di sé, parla poco dei suoi parenti, facendo speciale menzione solo di Garzo, nonno di suo padre (2). Egli discendeva da una famiglia dell'Incisa in cui era quasi ereditaria la professione notarile: modesta, ma non delle meno lucrose in un tempo, nel quale bisognava ricorrere ad essa non solo per la stipulazione di contratti, di procure, di testa-

(1) DEL LUNGO, *Dante ne' tempi di Dante.*

(2) « Fuit mihi proavus paternus, vir sanctissimus, et ingenio, quantum sine cultura litterarum fieri potuit, clarissimo... Viro nomen fuit Garcius... Nuper me iam adolescentiam egresso, multi supererant de illo mirabilia narrantes... Is ergo, post innocue ac feliciter actam vitam, ut audiebam senes nostros dicere, quarto ac centesimo aetatis anno, ipso etiam, ut Plato, natalis sui die..., eodem in thalamo in quo natus fuerat, longe ante praedicta multis transitus sui hora, in gremio filiorum ac nepotum, nulla corporis aut animi molestia..., inter loquendum quodammodo consopitus est... » (*Lettere familiari*, ediz. FRACASSETTI, l. VI, ep. 3ª, pag. 323). Sull'identificazione di questo, con il ser Garzo, autore di una serie di proverbi contenuti in un codice cortonese e pubblicati, con alcune laude, da G. MAZZONI e C. APPEL, v. *Propugnatore*, N. S., vol. II e III. La prudente ipotesi del MAZZONI, il quale osservava rilevarsi da due doc. pubblicati nel *Giornale di erudizione* (II, 9-10) che il bisnonno del poeta si chiamava appunto Garzo, fu ripresa e sostenuta più esplicitamente da A. ZENATTI, *Il bisnonno del P.* (in *Propu-*

menti e simili, ma anche per scrivere sentenze di podestà e di giudici, ricevute di camerlenghi e libri di riformanze. Né il contrasto fra la genialità artistica del sommo lirico e l'ambiente familiare da cui uscì apparisce troppo stridente, quando si pensi che i notai costituivano ancora una delle classi più colte, che non sdegnava nemmeno di porgere l'orecchio alle prime rozze voci delle nuove letterature romanze.

Certo, adesso ben difficilmente riusciremmo a concepire un notaio, che, come già quei suoi colleghi bolognesi, infiorasse di qualche svelta e grassoccia canzonetta i severi protocolli; ma dall'occhialuta e segaligna figura nerovestita del professionista moderno ci appare, nel tempo, assai diversa quella dei suoi antichi confratelli duecenteschi, a cui dobbiamo in gran parte la produzione in volgare del periodo delle origini.

Tali furono, dunque, — con buona pace di Bindo Bonichi, il quale vedeva una prova della incontentabilità umana nel fatto che

> ... il mercatante fa il figliol notaio:
> così 'l notaio fa il figliol drappiere —,

il già ricordato ser Garzo, ser Parenzo suo figlio e ser Petracco (1) suo nipote, rispettivamente bisnonno, nonno e padre di messer Francesco.

---

gnatore, 1891, p. 1ª, pag. 415) e, recentemente, da G. GUATTERI, *Il bisnonno del P.* (Paravia, Torino, 1904), dando origine a una polemica con C. M. PATRONO, su cui si può vedere il giudizio di E. CARRARA, nella *Rassegna bibliografica* delle pubblicazioni fatte in occasione del sesto centenario petrarchesco (*Giorn. stor.*, XLVII, 118).

(1) Che sia un *Pietraccio*, tradotto latinamente in *Petraccus*, secondo la grafia medievale? Si capirebbe meglio il perché della trasformazione fattagli subire dal figlio nel foggiarlo a cognome.

Costretti dalla natura dell'ufficio, per cui seguivano coloro al servizio dei quali si ponevano, i notai di anno in anno e, a volte, anche di sei mesi in sei mesi — secondo la durata delle diverse cariche stabilita negli Statuti — passavano da luogo a luogo, conducendo una vita quasi randagia, lontano dal paese che li aveva visti nascere. E chi sa che, in qualche maniera, la instabilità fisica del Poeta, ch'ebbe sempre potentissima la smania del moversi e del girare, non derivasse in parte anche da quel forzato vagabondaggio dei suoi antenati, per molte generazioni.

Ma, senza impelagarmi in simili sottigliezze, vengo al modesto scopo dell'articoletto, ch'è di aggiungere una notizia alle pochissime, fin qui conosciute, intorno a m.° Parenzo, il nonno del Poeta.

Il 7 maggio del 1285 Giovanni di Benintende, sindico di Matelica, sborsava in Montolmo (Pausula) al nobile uomo Chiaro di Sagina da Firenze cento libre di ravennati e anconitani, per una condanna pronunziata, al tempo del rettore della Marca mess. Amelio de Agoto (1), dal giudice generale mess. Jacopo da Bagnorrea contro quel comune, colpevole di non aver preso e consegnato alla Curia Venturello di Bartolo, che aveva ucciso il prete di Diotalleve. E dell'eseguito pagamento rilasciava quietanza, in nome del tesoriere generale della Marca Anconitana, *Parenzus, Judex Ord. et Not., filius olim ser Garzi de Ancisa et nunc dicti Thesaurarij scriba publicus* (2). Perciò, il

(1) Successe come rettore a Bernardo Abbate di Montemaggiore, nel 1281, e fu sostituito poi da Giffrido d'Anagni, nel 1282.

(2) Arch. antico di Matelica, Pergamene; n. 506. Lo stesso atto si trova anche ai nn. 507 e 508, in copie del 22 febbraio e del 13 maggio 1289, che si dovettero esibire per una lite sostenuta in quell'anno.

giorno dopo, il rettore messer Giffredo d'Anagni dichiarava assolto il comune, e per esso il suo sindico, dalla predetta imputazione (1).

Ecco, dunque, tra i notai e pubblici uffiziali che, specialmente nel sec. XIII, affluivano nelle Marche dalla vicina Toscana, anche il nonno del Petrarca. Né è questa la sola testimonianza che di tale sua dimora ci conservano le pergamene matelicesi. In un'altra, infatti, del 24 maggio dello stesso anno, è m.ˢ Parenzo che, sempre a nome del tesoriere, dà quietanza a m.° Matteo di m°. Giunta per venticinque libre di ravennati, quale pagamento dell' *affitto* a cui la comunità era tenuta verso la Chiesa, ogni due anni (2).

Un terzo gruppo di documenti, in cui figura il nostro notaio, si riferisce all' epilogo di una lunga bega che il comune ebbe con la Curia, per aver distrutto la chiesa nel suo castello di S. Maria in Monte (3). Il giudice generale mess. Gentile di messer Giovanni da Osimo aveva condannato i matelicesi Mainetto di Albrico, Simonetto di Crescenzia, Simo-

---

(1) Ivi, perg. n. 509. « Hec autem idem d.nus rector fecit eidem syndico et Comuni prefato, ex eo quod idem sindicus, vice et nomine dicti Comunis et pro ipso Comuni, solvit, numeravit et tradidit provido viro Claro Sagine de Florentia thesaurario Romane Ecclesie in dicta Marchia recipienti pro dicta Romana Ecclesia, Centum libras rav. et anc. prout in istrumento confessionis et recognitionis eiusdem thesaurarii, manu *magistri Parentij de ancisia not.* scripto et publicato vidimus plenius contineri. » Due copie dello stesso atto, eseguite il 23 febbr. e il 13 mag. del 1289, si trovano ai numeri 508 e 509bis.

(2) Ivi. n. 510.

(3) La lite con il priore di detta chiesa mess. Giacomo de Cluzano si dibatteva già nel 1277, come risulta dalle pergamene 407 e 415.

netto di Attone di Simeone, Uguccione di Attone di Pietro di Rigo e Guidarello di Accorrimbona di Mutata, quali colpevoli del fatto. Ma il Consiglio, fino dall'8 di aprile del 1285, aveva eletto a suo sindico m.° Matteo di m.° Giunta perché si presentasse al rettore Giffredo d' Anagni, « ad confitendum Comune verum debitorem esse, et predictos destructionem fecisse de verbo et mandato Comunis »: e quegli era comparso, infatti, il 10 di aprile per mettersi « in manibus d.ni Rectoris et promisit pacare illam quantitatem pecunie quam ipse dixerit ». In vigore del qual compromesso, il 28 maggio, messer Giffredo pronunziò che il sindaco sborsasse dentro dieci giorni, al tesoriere della Marca cento libre di ravennati e anconitani per ciascuno dei cinque condannati. Tra i testi, presenti all' atto, c'era anche *Mag.ro Parenzo de Ancisa Notar. Thesaur.* (1).

In realtà, il termine dei dieci giorni fu quasi triplicato, ma il comune — cosa che non succedeva tanto spesso — effettuò, almeno in parte, il pagamento; e il 26 giugno m.° Parenzo rilasciava al sindico la ricevuta di cento libre sborsate al tesoriere (2). Non erano molte, ma il rettore se ne contentò lo stesso, e condonando il resto della condanna « propter fidelitatem et obedientiam ipsorum, de spetiali gratia », diede al sindico l'assoluzione definitiva da ogni altra pena (3).

I documenti matelicesi dimostrano, dunque, che

---

(1) Tanto la procura del Consiglio, quanto la transazione del Rettore si trovano nella medesima pergamena, al n. 504.

(2) Ivi, perg. n. 511.

(3) Ivi, n. 512. « Prout de solutione plene constat publico Instrumento manu *Mag.ri Parensi de Ancisa* Not. pu.ci eiusdem Thesaur. ».

m.° Parenzo fu nella Marca dal 7 maggio al 16 giugno del 1285: ma da quanto tempo ci si trovava già prima e quanto ci rimase dopo?

Il fiorentino Chiaro di Sagina — che, secondo la consuetudine, avrà condotto con sé i dipendenti, scegliendoli tra i suoi conterranei — figura per la prima volta come tesoriere generale in un atto del 28 giu.-8 lu. 1284, quale successore di Ugo di Spina, della nota famiglia di Firenze, ancora in carica nel febbraio dello stesso anno. Però, al principio del suo uffizio, aveva per notaio un « Petrus Nicolai Pigalocti de Alatro »(1). Sicché è da supporre che m.° Parenzo entrasse al servizio di mess. Chiaro solo col 1285; né ci poté rimanere oltre la fine di quell'anno, perché da una pergamena del 17 gen. 1286 risulta, quale nuovo tesoriere, mess. Manfredo di Rainuzio da Siena, con un notaio che non era più il nostro, ma un « Angelus Nevoli de Ugubio » (2).

Quindi la dimora del nonno del Petrarca nelle Marche non dové superare l'anno; né è probabile che ci sia stato altre volte, o prima o dopo, con il medesimo uffizio.

Do in appendice il testo delle tre pergamene originali, aggiungendovi in facsimile l'autenticazione di due di esse, nella speranza di non fare cosa del tutto sgradita agli amatori di curiosità.

E chi sa, forse, che alcuno non veda una recondita analogia con qualche particella della delicata anima del glorioso nipote, nel caratterino sottile, quasi femmineo ed elegante, di cui si serviva il nonno per le sue stereotipate formole curialesche.

---

(1) Ivi, perg. n. 482.
(2) Ivi, perg. n. 513.

1.

1285, maggio 7.

Archivio antico di Matelica, Perg. n. 506.

In nomine Dei eterni Amen. Anno eiusdem a Nativitate Millesimo Ducentesimo Ottuagesimo quinto, Indictione tertiadecima, tempore D.ni Honorij pape quarti, Die Lune, septimo die intrantis mensis Maij. Appareat evidenter quod Vir Nobilis Clarus Sagine de Florentia, Thesaurarius Marchie Anconitane, vice et nomine Romane Ecclesie et pro ipsa, fuit confessus se recepisse et habuisse Centum libras Rav. et Anc. a Johanne Benintendi Sindico Comunis Matthelice, dante et solvente pro Comuni et universitate hominum de Matthelica, pro condenpnatione facta de dicto Comuni per D.num Jacopum de Balneo regio olim Judicem in Marchia generalem per d.num Amelium de Agoto Rectorem dicte Marchie, occasione quia Comune et homines de Matthelica non ceperunt et non assignaverunt in fortiam Curie tunc dicti D.ni Rectoris Venturellum Bartholi, homicidam et occisorem presbiteri Deutalleve, prout hoc in sententia dicte condenpnationis plenius continetur; de quibus Centum libris dictus Thesaurarius, nomine Romane Ecclesie, se solutum et quietum vocavit.

Actum in Castro Montis Ulmi, in domo Guillelmini de Massa. Presentibus Aliotto de Florentia, Rosso Ubaldi de Florentia, Toldo et Tingho fratribus stipendiariis Curie et Viro nobile Corraduccio de Mathelica, testibus ad hec adhibitis et vocatis.

Ego Parenzus Judex Ord. et Not., filius olim ser Garzi de Ancisa et nunc dicti Thesaurarij scriba publicus, predicte confessioni interfui et ut supra legitur scripsi et publicavi mandato Thesaurarii predicti (1).

---

(1) A tergo con lo stesso carattere, è scritta quest' annotazione: « Die. viij. Maij d.nus Rector quietavit et absolvit Comune Mathe-

II.

1285, maggio 24.

Archivio antico di Matelica, Perg. n. 510.

In nomine Domini Amen. Anno eiusdem a Nativitate Mill.o Ducentesimo Ottuagesimo Quinto, Indictione tertiadecima, tempore D.ni Honorij pape Quarti, Die. xxiiij. mensis Maij. Pateat evidenter quod Vir Nobilis Clarus Sagine de Florentia, thesaurarius Marchie Anconitane pro Romana Ecclesia, vice et nomine Rom. Eccl. et pro ea fuit confessus se recepisse Viginti quinque libr. Rav. et Anc. a Magistro Mattheo, nomine olim Magistri Junte de Matthelica, dante et solvente pro Comuni Mathelice et de propriis den. et pecunia ipsius Comunis, pro Affictu anni prox. preteriti et anni presentis, debito a dicto Comuni Romane Ecclesie de tertio in tertium annum; de quibus Vigintiquinque lib. idem thesaurarius nomine et vice Romane Ecclesie se solutum vocavit.

Actum Montis Ulmi, in domo Guillielmini de Massa. Presentibus Johanne Berardi et Jacobo Balligani de Offida, et Munaldo Petri de Offida, testibus ad hec adhibitis, voc. et rogatis.

Ego Parenzus Judex Ord. et not., filius olim ser Garzi de Ancisa et nunc dicti Thesaurarii scriba publicus, predicta omnia coram me acta de mandato dicti Thesaurarii scripsi et publicavi.

---

lice et eius scindicum ad isto excessu et cassavit processus etc. presentibus D.no Gentile, D.no Bon Johanne de Monte Lupone, D.no Thomasino de Cingulo et D.no Raynaldo ad... testibus.

« It. quietavit et absolvit Angelum Magistri Johannis, qui solvit s. xl. de condenpn. C. sol. presentibus dictis testibus preter d.num Gentilem. »

III.

1285, giugno 26.

Archivio antico di Matelica, Perg. n, 511.

In Nomine D.ni Amen. Anno eiusdem a Nativitate Millesimo Ducentesimo Ottuagesimo Quinto, Indictione tertiadecima, tempore D.ni Honorij pape quarti, Die (1) mensis Junij. Pateat evidenter, quod Vir Nobilis Clarus Sagine de Florentia, Thesaurarius Marchie Anconitane pro Romana Ecclesia, vice et nomine ipsius Romane Ecclesie et pro ea fuit confessus se recepisse Centum lib. Rav. et Anc. a Magistro Matheo, sindico Comunis Mathelice, dante et solvente pro Manentuccio Albrici, Simonicto Actonis Simonis, Simonecto Cresscentie, Uguiccione Actonis Petri et Guidarello Accorrimbone Mutate de Mathelica, ex declaratione, mitigatione, moderatione, pronuntiatione et taxatione factis per Venerabilem Patrem D.num Giffridum de Anagnia, D.ni pape nomine Marchie predicte Rectorem, de condenpnatione lib. Centum facta de unoquoque predictorum per D.num Gentilem de Auximo, Judicem super actis antiquis in dicta Marchia generalem. occasione quia predicti Manentuccius et eius socij predicti destruxerunt Ecclesiam Sancte Marie in Monte, pertinentem ad priorem de Cluciano, unde fuerant accusati per Venturam Spagini de Fabriano, prout in sententia condenpnationis continetur et etiam in declaratione et taxatione praedicta. De quibus, nolentes cum Curia dicti domini Rectoris litigare, se sponte posuerant in manibus et beneplacito dicti D.ni Rectoris, sicque dictus Thesaurarius nomine Romane Ecclesie de predictis lib. Centum se solutum vocavit.

Actum in Castro Montis Ulmi, in domo Guilglielmini de Massa. Presentibus Canbio Bencivenni Malapese de

(1) Nella pergamena è lasciato in bianco lo spazio per il numero.

Florentia et Tingho Cacciacontis de Leccio, Comitatus Florentie, testibus ad hec adhibitis et voc. et. rog.

Ego Parenzus Not., filius olim ser Garzi de Ancisa, et nunc dicti Thesaurarii scriba publicus, predicta omnia de mandato ipsius Thesaurarii scripsi et publicavi (1).

(1) Il giorno, lasciato in bianco nel testo, si desume con sicurezza non solo dalla successiva assoluzione fatta dal Rettore, ma anche da quest'annotazione che lo stesso ser Parenzo appose a tergo della pergamena: « Die . xxvj. Junii, presentibus mag.ris Albertazio de Montegranario et Andrea de Spello, Symonitto Paganelli de Parma et magistro Ray.do not. testibus... ».

ERNESTO SPADOLINI

Un eroe innamorato

L'EROE, sfinito dagli anni e dalle molte fatiche, usciva dalla *casa grande*, decorata di pitture dal Franceschini e dal Roli, munita di ricche suppellettili, forte d'armi e di cavalli; passava tra il silenzio della folla, che lo guardava stupita ed ammirata. Portava seco una salvietta, una biccia di pane, un fiasco di vino. Era vicino a morire; ma prima di chiudere gli occhi stanchi, che non avean più luce ormai dopo quasi un secolo, Ei voleva, prima di scendere nel sepolcro al quale si vedeva vicinissimo, recarsi in casa Bentivoglio, cui aveva consacrato, negli anni giovini e nei virili, la gagliarda forza della mano e l'impeto della passione politica.

A Giovanni e Ginevra Bentivoglio — « son venuto, egli disse, a desinare con voi per l'ultima volta. Son venuto, perché ben veggo che pochi giorni rimangono a questa mia vecchiaia, e quantunque involto in sì gravosi affanni per la morte crudele de' figli e de' nipoti, pure ho l'animo ancora gagliardo, e riconosco che Dio ha permesso che ciò avvenga per i miei peccati, e ne lo ringrazio, e mi conformo a' suoi santi voleri. Solo ti prego con tutto l'animo che tu m'esaudisca e voglia per l'avvenire aver rispetto agli avanzi della mia povera famiglia, ricordandoti il sangue sparso per

la tua casa ». Abbondanti lacrime seguirono alle parole, che pregavano, nel dolore. E piangeva anche il Bentivoglio; piangevano ancora la perfida Ginevra ed Ermes.

Lo rincuorava il Bentivoglio, ma gli faceva vane promesse: « Sallo Iddio, se della morte de' tuoi io ci ho colpa veruna, anzi senza mia saputa, e con mia grande passione furono tolti dal mondo. Consolati però che non farò, né permetterò cosa alcuna in danno di quei che restano, e farò tutto quello che sarà in tuo piacere ».

Il vecchio eroe ritornò nella casa vuota di figli; e pianse sulla sua rovina. Ripensò, allora, all'audace impresa, che aveva strenuamente condotto, con pericolo di sé, de' suoi, di tutta la sua famiglia, per liberare Annibale Bentivoglio dalla prigionia, in cui l'aveva con inganno rinchiuso il Piccinino; ripensò ad Annibale, cui il valore indomito non aveva saputo salvare dal pugnale de' nemici, sentì le grida de' Canetoli « carne, carne, a la morte » quando si gittarono sul corpo del fratel suo Tideo; rivide la moglie, tutta piena di singhiozzi e di lacrime, nell'atto di presentargli le armi ed il cavallo, perché corresse alla vendetta. Gli ritornarono agli orecchi le voci, gli stridi, il fischio delle saette e de' verrettoni, che molti furono nell'assalto duro e terribile di due ore, il quale si chiuse con la vittoria e la fuga dei perversi inimici; rivide le vampe salienti dalle case de' Canetoli, fatte da lui abbruciare, per vendicare l'aspra e crudele morte del nobile ed innocente Annibale e de' suoi valorosi e carissimi fratelli.

La sua non poteva di certo essere stimata una giovinezza non operosa ed ingloriosa. Di quella gloria sentì, nel cuore fatto vecchio, l'ambizione ed il vanto.

Ma non gli erano state risparmiate tristezze ed amarezze lunghe; nell'anima il dolore aveva lasciato solchi profondi. Non lo sosteneva, ne' giorni ultimi, non lo confortava il primogenito, Agammenone: era stato ucciso da un Bentivoglio, perché sospettato d'aver preso parte alla congiura ordita dai Malvezzi, e di tenere eziandio segrete pratiche col Valentino a danno di Bologna, affinché ne cacciasse i Bentivoglio.

Mancavano Lodovico, Giasone, Agesilao, ed Antenore e Marescotto, uccisi alla Torre dell'Uccellino.

Quasi centenario, moriva Galeazzo Marescotto, ed il suo cadavere veniva sepolto, senza pompa, nel chiostro di San Domenico, senza onore, benché fosse cavaliere aureato, senatore e uomo di grandi imprese; soltanto alcune semplici parole segnarono il sepolcro: « *Miserator deus miseretur justo patritio Domino Galeatio Marescotto de Calvis* ». E subito dopo la sua morte, eran cacciati in esilio i figli ed i nepoti, confiscati i beni, e donate le case a Giacomo Maria del Lino.

*
* *

Galeazzo Marescotti è noto nella storia, per la bella impresa, ch'ei condusse in vantaggio d'Annibale Bentivoglio, tratto in prigionia dal Piccinino, e per la cronaca, dove son descritti i fieri e bizzarri casi dell'eroe che seppe restituire la patria in libertà. È una indomita e magnanima figura d'uomo che richiama alla mente il Götz di Berlichingen. Quest'uomo che aveva l'anima inferrucciata di dentro e di fuori, che per la virtù e la forza del braccio, vendicatore strenuo di libertà, e per l'audacia, gli entusiasmi e le nobili ire, sedusse la mente vigorosa di Francesco Domenico Guerrazzi sino a svegliargli il desiderio di scriver

su lui un poema o un romanzo che disgraziatamente non fu composto mai; quest'uomo che tra i pericoli, le sventure e le ruine mantenne diritto e tenace lo spirito, dinanzi alla bellezza muliebre è un poeta, e divien tenero come un fanciullo, ardente e caldo come un giovinetto.

Le passioni politiche imperversarono nell'anima di lui: la lotta, i pericoli lo attraevano. Ma come tutti gli eroi, lo esaltava tutto ciò che era bello e gentile. Forse egli accoppiava in sé i due estremi sì rari a trovarsi uniti, dolcezza quasi fanciullesca, ed energia di leone. La energia virile la rilevò nella liberazione del Bentivoglio, come si può vedere nella cronaca, che abbiamo ricordata, e nel poema che un umanista scrisse, Tommaso Seneca da Camerino, che nell'esametro virgiliano cercò di ritrarre la figura alta di Galeazzo e scolpire il tragico sollevarsi del popolo, l'urto quotidiano e terribile delle fazioni. I versi dell'umanista marchigiano risentono dello studio di Virgilio, sono sostenuti e forbiti; e talvolta il cantore leva alto il suo dire, specialmente quando loda l'ardire magnifico, il coraggio intrepido, l'audacia assidua, costante del popolo bolognese amante e difensore indomito della sua libertà, che il Piccinino tentava di soffocare. E se il carme del piceno non è l'inno che, nello splendor della forma che non muore, esalta l'eroismo; e se il fatto splendido di valore e di amore più che dal raggio della poesia è illuminato dalla sua propria virtù; e se più che l'arte ne' moltissimi esametri noi troviamo la imitazione e perfino la traduzione della viril prosa di Galeazzo; tuttavia pensiamo che una non meschina lode debbasi tributare a Tommaso Seneca, che tra i molti poeti del rinascimento, cortigiani ed artefici di versi adulatori, e facili a risalir

sino a' più antichi tempi e alle favole della mitologia per magnificare le discendenze de' signori, è il solo che sciolga il canto che gli sgorga dal cuore in onore di quelle libertà municipali, che sono la gloria di nostra gente.

*
* *

Nella cronaca, dunque, e nel poema voi trovate l'Eroe. Nelle epistole « a una damisella di singulare valore » e ne' versi voi avete il poeta, dal sentimento delicato ma acceso.

Galeazzo era — come lo descrivono i contemporanei — il più gentile, il più cortese, il più animoso, il più forte e gaio cavaliere, che mai avesse la terra di Bologna.

Le donne ammirano non solo, ma amano la forza e la bellezza; ed un uomo, come il Marescotti, molti occhi vide accendersi di gioia e d'entusiasmo per le prove del suo valore, per gli atti della sua signoril cortesia, per i sorrisi della sua gentilezza.

Il Goethe ha scritto: « Niente è più dolce del sentire una nuova passione sorgere in noi quando la fiamma di cui si ardeva poco prima non è ancora spenta del tutto: così, nell'ora in cui il sole tramonta noi vediamo con piacere l'astro della notte sorgere dalla parte opposta dell'orizzonte; si gode allora del doppio splendore de' lumi celesti ». Così è. E Volfango, dopo essersi diviso da Carlotta, s'innamorò di una delle figlie della signora della Rocca.

È proprio vero; senza amore la vita diverrebbe intollerabile e il mondo uno spaventoso e desolato deserto.

Anche Galeazzo Marescotti, l'eroe bolognese, aveva molto amato, e per quegli anni, che amore l'aveva

tenuto sotto la sua signoria, non aveva variato l'animo né il cuore « dal pensare di servire drittamente la valorosa donna ». La morte distrusse l'infinita dolcezza e lo lasciò pien di dolore, di fatica e di pianto.

Altre anime, perduta la gentile sorella del cuore, o piegarono alla terra o si rinchiusero nella tristezza grande del trovarsi sole nel mondo; altre s'aprirono a nuove letizie, a palpiti novelli ed amarono ancora.

L'amore nuovamente vinse l'anima gagliarda di Galeazzo. Una nobilissima donna, adorna di gentili costumi, di leggiadra e famosa bellezza, gli fece rompere ogni promessa, ogni deliberazione di « volere il rimanente di vita condurre in libertà e fuggire amore, come si fuggono gli inimici e la morte ».

La prestantissima donna era Camilla Malvezzi « sexus feminei decus et suprema venustas ». Antonio Tridentone, che fu lettore di rettorica a Bologna, ne vanta in un epigramma le rare bellezze.

> Par Veneri forma, sensu æquiparanda Minervae
> Moribus et poterat exuperare deas.

E ricorda le grazie del parlare e dello sguardo:

> Dulcis sermo illi dulcissima gratia vultus.

Prima d'incontrarsi con la Malvezzi, egli aveva già amato un'altra. Bedoro de' Preti dice che ella fu « una monarchia di eccellenza e di bellezza del mondo », ma aggiunge che Camilla era « uno specchio, un sole, una exemplo, una memoria, una fama da vivere eternamente ».

La prima gli fu presto dalla morte rapita.

L'anima sua, che non s'era piegata mai dinanzi alle asperità de' combattimenti, della lotta e delle guerre, fu come doma dalla perdita dolorosa. Le pugne poterono, nel fervore delle armi, fargli dimenticare

per un momento la diletta sempre pianta, ma non ebbero la virtù di levargli la terribile punta dal cuore.

L'amore, con nuovo obbietto, poté guarirgli la malattia d'amore. E gli occhi di Camilla Malvezzi gli sorrisero pieni di consolazioni, di promesse, di bene. La gioia ritornava novellamente a lui. Una carezza femminile poteva ancora essere il conforto, il sollievo, il premio. Alla morta ha consacrato nel cuore l'altare della memoria; ma alla viva, alla nuova amata i palpiti del cuore, che è giovine ancora, che vuole amare.

Egli è entrato — confessa — nella prigione, nella fortezza e distretto d'amore.

A noi, che abbiamo letto la maschia e vigorosa prosa della cronaca, fa una certa impressione l'epistola amorosa, nella quale è palesato il nuovo amore: « Io mi sento intorno a l'animo un fuoco che mi arde oltre il debito modo, sento i messi che vengono dagli occhi vostri che mi comandano e vogliono ch'io mi disponga a fedelmente servirvi, promettendomi grandissimi meriti e speranze ». E chiama la donna « imperatrice de l'anima, ornamento, bellezza, fiore e fama della città » e la prega di accettare il suo « dubbioso cuore di questo amore novello, se io debbo o veramente sperare mercede da voi, rimanendo contenta che io vi ami, reverisca o serva: o se io debbo dolorosamente far forza di levarmi dalla impresa già principiata, la quale sol morte questo potrà far avvenire, tanto già sento legata e presa l'anima poverella »; e si raccomandava a lei « specchio, lume, speranza dell'anima innamorata ».

Galeazzo faceva pervenire l'epistola nelle candide angeliche mani di Camilla per mezzo d'un amico di lei e della casa, che avea mosso a pietà delle sue

calde ed innamorate parole. Il compiacente amico così doveva dire a Camilla, consegnandole la lettera: « Madonna, un vostro fidelissimo servidore, che più non conosce, né vede altro che voi, e che del vostro amore si consuma, con preghi pietosi e caldi sì me ha strecto ch'io vel debba umilmente raccomandare, e questa lettera ove si rinserra il suo amore e il suo fuoco vi manda. Degnatevi averlo raccomandato e fategli presta e graziosa risposta ».

La Malvezzi non rimase indifferente alle parole dell'eroe; e la bellezza muliebre s'unì, nel purissimo vincolo del cuore, alla magnanimità dell'eroe fatto fanciullo. Nella letizia della città gaia e ridente fiorì il fortissimo amore.

Ma intanto scoppiava la peste e metteva in fuga gli allegri conversari, le raunanze cortesi.

Per scampare al morbo, che fu terribile, molti rifugiarono in villa. Anche la Malvezzi lasciò Bologna. Galeazzo vivamente se ne addolorò. « Non so — egli scriveva a lei — se dal dì ch'io nacqui in qua, generosa e spectabile donna, io ebbi fatica, affanno, dolore e dispiacere che così mi affliggesse la mente e l'anima quanto la vostra subita partita, il dolore della quale tanto più me l'ho posto al cuore e tanto più m'arde, quanto che partita vi siete e non ho da voi certezza sicura se la mia fede accettate e cara avete ». E la pregava di ritornare a Bologna: « O dilicata giovine, gloria singulare della terra nostra, come può consentire quell'animo, che par tanto alto, stare nella villa, subiecta allo strepito et cinguettare de' villani, tra cani, bestie, ranocchi, cucchi, botti e tafani, ove che mai non si ragiona di niuna cosa gentile, e molto men vi si vede! Deh, chi vi ha conducta in simil luoco vi ha condotta e guidata alla peste, credendosi

qui fuggirne. L'aere, spectabile donna, è qui sanissimo e solenne provvedimento si è fatto contro di quegli che ci recavano sicura infezione. Tornate alla patria che la grandezza del cuor vostro magnanimo non si debbe consumare tra gente rustica e maledetta »,

Lontano da lei egli vive una vita d'inferno: « Io son rimaso — come potete pensare — molto disarmato, e niuno esercizio trovo che mi contenti e consoli. Vero è che per levar via ogni sospetto al paese, et a quelli di casa, se niun se ne avesse, e ad altri che fosse stato vago di voi e che ancor forse fosse, che nol vorria, vo solcando col cuor gravato e l'anima trista le vostre contrade e non sta ch'io non senta qualche poco d'ombra amorosa e dolce ricordandomi de' vostri lucentissimi occhi, che pur talvolta in su la vaga porta e a le liete finestre mi si voltaron graziosi e benigni ». E la scongiura di far ritorno: « Iddio vi ritorni a casa contenta e lieta, e facciavi mia, senza mai essermi tolta, come fatto me ha vostro ».

Ritornò la Malvezzi a Bologna?

Noi sappiamo che la *prelibata donna* rispose alle due lettere dell'innamorato signore; ma prima dovette sostenere « una grandissima battaglia di pensieri » se dovesse rispondere o no. Finalmente amore volle che si disponesse a scrivere, e confessargli che non rifiutava la sua fede ed il suo amore; né alcuna vergogna la stringeva, perocché ad Amore piaceva di « rendere le correnti redini al firmo volere » di farsi di lui e d'accettar lui lietamente per suo. Confessava ingenuamente ancora d'aver letta l'epistola dell'innamorato migliaia di volte, e milioni di volte d'esser tornata a rileggerla, e di non potersi ribellare alla forza e potenza d'amore; ma lo pregava che ogni « ragionamento, ambasciata e scrittura » fosse eternamente sot-

terrato nel centro della terra, e l'accertava che ogni suo amoroso pensiero nell'avvenire sarebbe stato sempre rivolto « in quella parte dove dimorerà », l'assicurava, con calde parole della sua fede e del suo amore: « Voi cavalier magnifico satisfacto sarete ch'io vi professi quello che con strecti preghi amorosamente adimandate, e questo è il mio amore ».

La dolce corrispondenza d'amorosi sensi durò qualche tempo. Ma ecco una nube viene ad attraversare il cielo della felicità. Galeazzo deve rimettersi in armi e partire.

Una sera, il vecchio Ludovico Marescotti « libertatis fautor, miles in arma vigil » aveva chiamato attorno a sé i figli; accorsero tutti, Galeazzo, forte e costante, Tideo, parato ad ogni evento, e gli altri, animosi; tutti ascoltaron le parole del genitore onorando, preser le armi, e si mossero alla volta del castello di Varano, ove il Piccinino avea stretto in catene gran numero di nobili, e primo, Annibale Bentivoglio, perché Bologna non avesse un capo che difendesse la sua libertà.

Camilla, alla partenza del suo gentile signore, fu presa da un tormento ineffabile: ella comprende il dovere di Galeazzo, ma l'amore vorrebbe ch'ei non s'arrischiasse a perigliose imprese. Forti ragioni, è vero, lo stringevano e muovevano a partire, ma questa sua dipartita era di così grave angoscia al suo cuore, che avrebbe preferito di non averlo mai conosciuto né amato. Ma sentiva anche tutto il dolore, che doveva aver stretta l'anima di Galeazzo; e di questo suo tormento ella soffriva perocché avrebbe voluto che la sua giovine anima tutta s'infiammasse di amore, si riscaldasse di luce, s'allietasse di gioia. « Credetemi — gli scriveva — che oltre la passion mia che è grande e che molto m'arde, sento dispia-

cere non piccolo del dispiacere che voi avete, e fra tante doglie che mi schiantano il cuore, mi veggo circuita d'uno amore e d'un fuoco che, non che mi spaventi alla sua ruina, ma si me ha redocta e concia che ripensando al partir vostro che seco se ne porta tutte le mie speranze e i miei conforti, ho a rimanere trista tribulata e piena di faticati pensieri più che donna innamorata per la partita d'un suo amante rimanesse giammai ».

Egli le aveva molte volte ripetuto che l'amore che sentiva per lei era d'una virtù sì possente e forte che mai accidente alcuno del mondo potrebbe né saprebbe tenerlo « diviso da quello » né allontanarlo. Ora — invece — apparecchiava con fretta l'andata, come se niuna passione lo stringesse e lasciava la sorella anima buona tormentata da dolore, da sollecitudini varie, da pensieri spiacevoli, da pianti, da sospiri. Oh non l'avesser vinto sete e cupidezza di gloria e di gran fama; ma ne' suoi occhi, che guardavan solo lui, che cercavano lui, che s'accendevano di sorrisi per lui, avesse letta la purissima gloria, che le scaldava il cuore; e si fosse piegato a baciarle le mani candide, che eran desiderose di circondargli l'ampia fronte d'una corona di fiori, più ambita e più cara che quella di lauro conquistata tra le armi! E se non l'avesse baciato la Gloria, ben ella l'avrebbe compensato chiudendolo nel giro delle sue braccia, e su le labra, su le labra avrebbe deposta la bocca tutta tremante!

Rimanesse, dunque: che se, infine, pungevalo tanto desio di fama e di gloria, ei l'aveva di già acquistata, come qualunque altro capitano de' suoi giorni.

Ma invano; le sue preghiere, non potevano impedire la andata, che ormai egli aveva fermata e dispo-

sta; ed a lei non rimaneva altro che rinchiudere e conservare la fede e l'amore « in una sacristia serrata e forte ». E giacché egli doveva pur partire, si raccomandava che le mantenesse la fede e la lealtà: « a ciò che, ritornato voi a la patria avendo io con ingegno e con aiuto di speranza sostenuta la vita mia, lietamente mi possa gloriare di tanta perseveranza e fede quanto sarà stata in verso di me la vostra ».

E gli mandava un dono, in segno di fede, il quale doveva ripetergli le lacrime, i pianti, le parole piene d'ardente amore, che, negli estremi momenti che stava per mandarglielo, ella aveva detto nell'immenso dolore; il quale sarebbe stato ancor maggiore, se ella avesse acconsentito alla sua disperata preghiera di vedersi e parlarsi, in un ultimo addio.

L'eroe partiva, accompagnato e protetto dalla donna gentile, che pregava Iddio di aiutarlo nelle sue imprese, e restituirlo alla patria « con onore con fama di strenue opere gloriosamente ».

Ma poco dopo, la morte con la sua nera ala toccava la bianca fronte di Camilla; né Galeazzo poteva chiuderle gli occhi, che avevan pianto per la sua dipartita, e dirle che serbata avea la fede e mantenuto l'amore, e sussurarle all'orecchio una parola cara, che le rendesse men duro il morire. Lontano, lui tra lo strepito delle armi, a contrastare col robusto braccio alla morte; sola ella, inerme, vinta dalla morte.

La fine della « diva Camilla » fu da tutti pianta: la piansero i giovini, la piansero i vecchi; alla scomparsa di così bella esistenza lacrimarono le fanciulle, coi crini disciolti:

Nunc fleat omne genus pueri, iuvenesque senesque:
Nunc ululet scissis quæque puella comis.

Parole di conforto giunsero all'infelice amante: Bedoro de' Preti gli scrisse una lettera consolatoria, che esalta la bontà di Camilla, e ne celebra la singolare bellezza: « Esaminando nella mia mente — egli scrive — le antiche e le presenti donne amorose della città nostra, tengo in verità che la vostra prestante e moralissima madonna Kamilla, e la diva gloriosa madonna Elena, amata con tanta fede dal vostro valoroso messer Lodovico Malvezzi, tenessero il principato e passassero di gran lunga la monarchia e la eccellenza delle singulari donne del mondo ».

*
* *

Galeazzo Marescotti fu uomo d'arme e di lettere; egli sentì lo spirito della rinascita. De' poeti, predilesse Virgilio e Francesco Petrarca; il primo imitò, con grande studio, nella *Cronaca*, il secondo seguì in alcuni sonetti, che si hanno alle stampe. Quando la madre inviò ad Isaotta da Rimini uno specchio, Galeazzo adornò il dono di due quartine di mirabile fattura, in cui è magnificata l'alta bellezza che fiorì dinanzi alla marina di Rimini ed al tempio che Leon Battista Alberti ideò e construì e Lorenzo Ghiberti e Donatello ornarono di pitture e sculture; e l'esaltazione di madonna veniva detta nelle terzine, nelle quali l'uomo, che sapeva maneggiare la spada, mostrava una fine perizia di misurarsi nelle difficoltà della rima.

A Sigismondo de' Malatesti, inviando un cavallo che avea nome Chiaramonte, mandava un sonetto per lodar l'alta virtù ed il nobile cuore del principe illustre; per l'istesso Sigismondo componeva canzonette a contemplazione di Giovanni Britti cantatore solennissimo.

Nella canzone in morte di Camilla si risente, più che in altro suo componimento, l'imitazione del Petrarca.

La lirica amorosa del 400 deriva tutta da messer Francesco; neppure la poesia popolare si sottrasse all'influenza petrarchesca. Pensate a Giusto de' Conti, ed a Lionardo Giustiniani: due temperamenti affatto diversi: l'uno raccolse dal *Canzoniere* frasi e similitudini, e fra i lirici del 400 è più di ogni altro vicino al Petrarca; l'altro tolse al popolo la canzonetta agile, vivace, fluida e le diede una grazia, una squisitezza che innamora, ma anche in lui c'è qualche cosa che ricorda il Petrarca. Se volete, aprite, anche a caso, la *Bella mano* di Giusto e la raccolta copiosa di Lionardo: è sempre Madonna, che agli occhi del poeta appare una vera Beatrice, in cui si mostra quanto sa natura; una bellezza immacolata, che può renderlo, con un piccolo cenno, felice: dal volto e dagli occhi sfavilla la vaghezza d'un raggio celeste, che riempie il cuore di caldo e di gelo; dalla bocca, colma di dolcezza, ella riversa un parlar così dolce e saggio

come colei che lo imparò dal cielo.

Dinanzi a così sfavillante bellezza, il poeta sente speranze e desiderî.

Una differenza c'è, è vero, tra l'uno e l'altro: Giusto ama teorizzare sull'amore, che altro non è che fede accesa in speme d'un perfetto desiderio; l'amoroso affetto deve crescere tanto quanto l'uno degli amanti crede all'altro. Ma quando il poeta lascia di teorizzare, la differenza scompare; ed allora prega il suo conforto, la sua vera pace, perché lo soccorra nel grande dolore. Così anche in Lionardo. Egli si rivolge alle donne innamorate, perché vogliano udire il suo

pianto; anche la sua donna, la sua angioletta è adorna di costumi leggiadri: il capo è d'oro, il viso « pelegrino », il parlare divino, ma gli occhi, quegli occhi che gli « àn furato l'anima e 'l cor tapino » sono belli, sono belli e ladri. Anch'egli le si gitta ai piedi:

O fonte de bellezze,
o pietra preciosa, o mia colonna,
per el dio che ti fece,
dona rimedio a sta afflicta persona.
Tu sey pur mia madonna,
ti sola voglio amare,
non me lassare
in ste flamme finire.

Questa piccola digressione tocca anche il nostro Galeazzo. Pensate: un uomo che leva la mano da un codice, e l'arma della partigiana; un uomo che manda fuor dalle labra voci orribili nel furore della mischia e poi schiude un dolce sorriso, e ripete alla sua donna le più delicate rime d'amore, e le accarezza l'anima, le impietosisce il cuore con versi del Petrarca. E quando la bellissima donna muore, messer Francesco gli suggerisce le parole della lode e del dolore. Leggetela la « canzone dolorosa composta dal valoroso cavaliere messer Galeazzo Marescotti per Madonna Camilla Malvezzi ».

Morte mi preme a dir fera contesa,
Né posso membrar il duol che l'alma sente,
La qual fu già presente
Di raffrenare ogni feroce impresa...
La donna in cui albergava il dolce bene
De la mia vita e de la morte ancora
Me tolse inanci l'hora
Et me lassò qui tristo et doloroso.

A nulla vale il suo pianto, « perché il suo corpo è diventato polve, né più si veggono le sue membra

belle tra donne e damigelle, per far trionfo a l'amorosa schiera ». La vita è per lui divenuta inutile ed egli invoca la morte:

> Accendi la tua face
> Et stendi in me la tua invicta mano.

Un così dolce innamorato parlare, un grido così angoscioso pare non dovessero uscire da un petto coperto di ferro. Noi di solito ci figuriamo gli eroi del braccio chiusi ad ogni tenerezza di sentimento; li dipingiamo diversamente da quello che in fatto sono. Uomini anch'essi. Anzi, come essi hanno gagliardia e forza che supera il comun grado, così negli affetti teneri hanno più vigore. Accoppiano i due estremi che Byron prediligeva; e s'inchinano dinanzi a voi, o donne gentili, per dire la eterna lode dell'anima femminile.

DOMENICO SPADONI

Un po' più di luce sulla fine del gen. La Hoz

LA figura del generale Giuseppe De La Hoz è passata alla storia avvolta di uno strano velo di mistero, come adombrata di mistero è rimasta la tragica sua morte. Fu egli, a suo modo, un patriota, un cospiratore per l'italiana libertà, un nemico di tutti gli stranieri, un eroe, come credette il Botta, o fu solo un avventuriere ambizioso, ardito e senza scrupoli, uno « che aveva il genio e i pensieri del Bonaparte, reso dissimile solo dalle circostanze », come ritenne Monaldo Leopardi?

Tommaso Casini, pubblicando nel 1892 una parte del Diario di Domenico Bonamini, sotto il titolo: *Pesaro nella Repubblica cisalpina,* promise che in un altro lavoro egli « sarebbe ritornato sulle ultime vicende ed imprese del generale cisalpino Giuseppe Lahoz, tessendone la storia e cercando di chiarire il misterioso tentativo indipendentista di quel capitano, che alcuni glorificarono come un martire, altri dipinsero come un traditore ». Ma questo lavoro è stato atteso invano. In sua vece, esso è stato tentato da un gesuita, erudito e perspicace cultore di storia, il P. Ilario Rinieri, dando nel 1904 alla luce un opuscolo « per presentare in maniera continuata le parti

principali della vita di quel guerriero, il quale, dice il Rinieri, fu il primo a concepire e ad eseguire con le armi ed in giustissima guerra il disegno di una Italia libera, unita ed indipendente »(1). Egli si è valso all'uopo, fra l'altro, di una fonte importante e poco nota, l'opera in tre volumi, stampata dal Comelli clandestinamente a Londra nel 1815 e mai pubblicata: *Histoire des conspirations formées contre Napoléon Buonaparte depuis 1798 jusqu'au 1814, ou chronique secrète de France et d'Italie.* Il Comelli ebbe occasione di abboccarsi col Lahoz a Milano, e fu a parte dei costui disegni, come dei maneggi di coloro che in Lombardia, all'indomani della venuta dei Francesi, volgeano in animo di cacciarli.

A parte però il modo di pensare del Rinieri, noi riteniamo che egli non sia nel vero, allorché pretende che il La Hoz sempre, anche dopo la diserzione sua dall'armata cisalpina a Pesaro e il suo passaggio nelle file degli insorgenti, « attese all'esecuzione del suo disegno di espellere dall'Italia o tosto o tardi i giacobini e i tedeschi, e di operare l'unità politica della nazione ».

Dai proclami che egli scrisse nelle Marche, come « comandante generale della Truppa della Montagna, o in Massa, per Sua Maestà Imperiale e potenze alleate », perseguitando a morte i giacobini, non si arguisce menomamente intenzione siffatta. Con un proclama, datato dal quartier generale di Fermo li 8 luglio 1799, egli aveva ordinato fra l'altro: « In ogni Città, e Contado l'ordine delle cose viene intie-

---

(1) P. Ilario Rinieri. *Il Generale Lahoz: Il primo propugnatore della Indipendenza italiana* (Anno 1799). Roma, *Civiltà Cattolica*, 1904.

ramente stabilito sì nel Politico, che nel Giudiziario tanto Civile, che Criminale, come trovavasi avanti la venuta de' nemici in queste contrade ». « Le nomine a tutti gli impieghi Civili hanno luogo come si praticava sotto il legittimo Sovrano ». « Viene stabilita in Fermo *(poi passò a Macerata)* una *Imperiale-Regia-Pontificia Provvisoria Reggenza*.... rappresentante l'Autorità legittima.... ». Era dunque la restaurazione pura e semplice dello *statu quo* che si veniva effettuando dal La Hoz, eccetto che per le sole imposte, le quali pel momento rimanevano « nel piede della così detta Repubblica ». Né riteniamo che, a provare diversamente, possa addursi, come fa il Rinieri, il fatto dell'arresto di un tale che a Roma meditava far cadere città e castello nelle mani del La Hoz. Come egli si espresse in un proclama, sua intenzione era nulla più che « togliere Roma dalle catene » per « ristabilirvi il Santuario della nostra eternamente gloriosa Religione », vale a dire per restaurarvi il pontificio dominio.

Nel contegno del La Hoz non riusciamo dunque a vedere che quello di chi per disperazione ed ambizione, si è ormai gittato alla ventura, e come ben scrisse il Botta, in esso « si deve piuttosto riconoscere lo sdegno di un animo altero ed irritato, che l'amore della libertà e dell'indipendenza, che male potevano nascere da Russi, da Tedeschi, da Albanesi e da popoli sollevati ».

Forse l'ideale patriottico, già da lui carezzato, tornò a sorridergli ancora negli ultimi giorni della sua vita, fattogli abilmente e subdolamente balenare da chi aveva interesse di tentarlo nel suo debole per riaverlo amico, o fors'anche per trarlo in inganno e perderlo. Il mistero della fine tragica di quel dramma

ancor non può dirsi con sicurezza svelato, e lo storico brancola tuttora fra le dicerie e i sospetti che corsero in quel tempo. Ma, come indizio, non è senza gravità il precedente tentativo fatto dal gen. Monnier e accennatoci dallo stesso giacobino relatore dell'assedio d'Ancona, il Mangourit (1), di sbarazzarsi per tradimento del temuto avversario, ch'egli d'altra parte disprezzava come un traditore (2).

Degli episodi di quell'assedio noi abbiamo solo due testimonianze storiche dirette (3): quella dell'imaginoso Francese ora nominato, e l'altra dell'anconitano abate Antonio Leoni, cui, se può rimproverarsi il difetto della grammatica, e l'esattezza non sempre scrupolosa, non si può negare l'importanza di fonte locale e contemporanea, mentre è affatto erronea l'asserzione del Rinieri che il Leoni in quel tempo era fanciullo (4). Dal Mangourit abbiamo la descrizione

---

(1) *Défense d'Ancone et des departements romains, par le general Monnier aux années VII et VIII.* Par Michel-Ange-Bernard Mangourit, Ex-commissaire des relations exterieurs à Ancone, l'un de negociateurs de la capitulation, etc. *Paris*, C. Peugens. An. X. 1802. Voll. 2.

(2) Di ciò non ha tenuto conto il Rinieri nell'atto di tacciare l'azione del gen. Monnier di *vile* ed *iniqua*, tale « di cui crede che si contino pochi esempi nei fatti militari degli eserciti civilizzati ».

(3) Monaldo Leopardi ne accenna di passata, *en touriste*. nella sua *Autobiografia*, pubblicata dall'Avoli (Roma, Befani, 1883). Vedi pag. 134 e segg.

(4) Il Leoni stesso (*Ancona illustrata*, Ancona, Baluffi, 1832, a pagg. 337 e 389-90) ci fa sapere che nel 1797, all'ingresso dei Francesi, egli fu dal patrio Consiglio nominato segretario della Commissione per gli alloggi, e di essa era presidente allorché nel 1799 entrarono gli Austriaci, e rimasto solo, dové redigere un proclama e un editto e provvedere da sé ad assegnare gli alloggi per gli ufficiali. Contradditoria ci pare poi l'accusa che il Rinieri muove al

romantica della fine del La Hoz, con gli ultimi discorsi tenuti dal moribondo ad un prigioniero cisalpino, dei quali il Botta ci dà la traduzione italiana, imbastita, dice il Rinieri, di retorica tutta sua, mettendo in rilievo i suoi sentimenti italiani. Dal Leoni abbiamo l'accenno degli intrighi che corsero, a quanto pare, fra assediati e assedianti prima dell'ultimo fatto d'armi, il quale doveva riuscir fatale al prode exgenerale cisalpino. Racconta il Leoni che « il 10 vendemmiale si venne a parlamento a Monte Galeazzo: e uscita (sic) poi dopo una stampa misteriosa di un anonimo, per cui s'invitavano gl'Italiani ad unirsi coi Francesi; i quali diverrebbero truppa ausiliaria degli Italici, e per cacciare i Russo-Turchi ecc. Quasi ogni notte venivano per porta Farina, gli ufficiali degli insorgenti ad unirsi in segreto in casa del signor Nicola Pierantonj, ove alloggiavano ufficiali francesi. Si tentava da essi di rendere l'Italia repubblica libera: e già con segrete relazioni in Bologna ecc. erano qui nominati più centinaja d'ufficiali di stato maggiore: e Sciabolone creato generale di divisione. A liberarsi dai Russo-Turchi si doveva da questi attaccare Monte-Gardetto; e la guarnigione di Monte-Gardetto doveva uscire ed attaccare di fianco i Russo-Turchi, per ridurli sulle alte ripe del mare; allora dovevano gl'insorgenti scagliarsi contro i Russo-Turchi, e così uniti ai francesi rovesciare in mare i Russo-Turchi. Un segreto di tal natura non si poteva certamente confidare a molti: e perciò il comandante di Monte-

---

Leoni, e di esser soverchiamente pedissequo, e di non aver letto il Mangourit, relativamente ad uno stesso punto storico (pag. 65 e nota a pag. 68). Del Mangourit il Leoni dice che « sebbene per ogni parte non combina, pure non è discorde in cose essenziali ».

Gardetto, quando il primo fruttifero venne attaccato a pieno giorno dai Russo-Turchi, non li prese di fianco, ma bensì di fronte; ed essendo stato mortalmente ferito, la cosa non poteva avere il suo effetto. Tardò d'un giorno Monnier le altre sue operazioni e la fatica di tante notti così svanì in un punto; tanto più che erano giunti i Tedeschi, coi quali quel generale amava piuttosto capitolare che unirsi agli insorgenti. È quasi certo peraltro, che le 50 mila piastre dell'ultima contribuzione erano per i briganti. Contuttociò un riminese ardimentoso andò con la stampa anonima al campo inimico; ma s'imbattè coi Russo-Turchi: e sarebbe stato fucilato, se Lahoz non lo avesse salvato con dire, che di prove maggiori v'era bisogno.

« Monnier non sapendo l'incontro del messo riminese, dopo il teatro preparò una sortita di circa mille uomini in 4 colonne: una, che doveva fare un falso attacco verso le Grazie, e le altre 3 contro le trincee del Monte Galeazzo. Il general Monnier comandò il centro, il general Lucotte, comandante la cittadella, la dritta: ed il general Pino comandante il forte dei Cappuccini, la sinistra. Col favor delle tenebre e coll'intelligenza dell'aiutante di campo di Lahoz giunsero tranquilli sotto le trincee; quindi i tamburi batterono il segno dell'assalto. I granatieri, lanciate nei trinceramenti le loro accese granate, quai lioni s'arrampicarono sulle trincee, s'impadronirono della batteria dopo fiera zuffa: inchiodarono 5 cannoni e due obici, ruppero i battipalla, lacerarono i cartocci di polvere, dispersero le palle, e dettero il guasto alle trincee; ma sopraggiunta la cavalleria, ed uno sciame d'insorgenti, che non erano nella cosa, dovette la truppa ritirarsi, gloriosamente portando seco 5 ban-

diere dell'inimico. Ebbero i francesi molti morti e feriti, ma più assai si ebbero gli assedianti. Il generale Lahoz restò morto, perché non poté ritrovarsi al luogo concertato, essendo caduto in sospetto: ed un soldato portò qui in trionfo la di lui sciabola... Qui si festeggiò tanta prodezza pubblicando colle stampe una bella relazione » (1).

Abbiamo voluto riprodurre integralmente questa pagina della storia del Leoni, dandoci essa, malgrado l'evidente riserbo, particolari interessanti e non sempre tenuti in conto dal Rinieri, sul retroscena di quel grave fatto d'armi, che mise fuori di combattimento il generale La Hoz. Ma quanta parte di vero è in essi? Fino a qual punto il Leoni attinse o si lasciò suggestionare dal Mangourit e dal Botta, che nello scrivere ebbe sott'occhio? Nell'incertezza e nella contradittorietà delle notizie riferite dagli scrittori su questo punto culminante e decisivo della vita del La Hoz, pensiamo che l'ultima parola spetti in proposito ad una indagine coscienziosa da farsi in archivi, sia pubblici che privati, alla fonte di controllo, che può render possibile una vera critica attorno a quel tragico episodio di storia italiana. Forse, se avremo tempo e lena, vi ci proveremo noi. Intanto crediamo

---

(1) LEONI. Op. cit. pagg. 384-85. L'intesa corsa, a quanto pare, tra i Francesi e una parte degl'Insorgenti e che favorì l'esito dell'assalto dei primi, è appena adombrata dal Leoni, che pure è uno storico legittimista. Conviene però tener presente che il Leoni nel 1829, iniziando la sua pubblicazione, l'avea posta sotto gli auspicî del Re di Francia, di cui egli era in Ancona Vice-Console, e che mentre nel '32 pubblicava le ultime pagine, Ancona aveva ancora la guarnigione francese. Si comprendono quindi certe espressioni e certe reticenze adulatorie verso quella nazione.

utile dar qui alla luce un documento, che si conserva nel Museo marchigiano del Risorgimento in Macerata, e che proviene dalle carte dell'Avv. Pantaleone Pantaleoni, il quale ebbe parte non ultima nell'Insorgenza del 1799. È una lettera scritta da un *insorgente* maceratese dal campo d'assedio di Ancona il giorno stesso del fatto d'armi in cui cadde il La Hoz e mentre ancora durava la pugna, e che perciò risente dello stato d'animo febbrile di chi s'affrettava a comunicare alla persona amica le gelose notizie, nel modo confuso e contradittorio che in quei tumultuosi momenti pervenivano man mano all'orecchio di lui, che si trovava in stato d'arresto.

Amico carissimo.

M^te^. Pelago, 10 8^bre^ 1799: ore 13.

Scrivo mentre vi è una battuta fierissima, e mentre li nostri si vengono ritirando, e si avanza il Nemico.

Per carità tenete segreto questo foglio, e fate, che non sappia nessuno quello, che contiene, finché non si palesi da altri. Il nostro povero G.le De la Hoz è stato ferito in una cossa, e l'ho veduto venire io sopra una tavola, ed avvilito, non si sa per altro se sia ferita mortale.

Il Nemico si era avanzato fino all'ultima Trinciera, motivo per cui ci ha inchiodato li nostri grossi Cannoni, ma è stato respinto, ed ora si lavora per schiodare li medesimi, e si dice che sarà cosa facile perché sono di ferro. È morto l'Ufficiale di Cavalleria emigrata, e due emigrati comuni, e diversi de' nostri, che ancora non si sa il numero. Li Turchi tengono vicino ad una chiesa affilarate sei teste di Francesi veri; è morto il Giandarme Fedeli, che era ascritto alla nostra Truppa, ed ora si sa, ed è stato preso quello che ha tirato al nostro G.le sudetto, ed è un Cisalpino, che era stato fatto prigioniere, e poi posto al servizio. Ora si è saputo, che un solo cannone era inchiodato,

ed è stato già schiodato. Sono stati fatti due ebrei prigionieri, ma anche de' nostri ve ne è stato qualcuno, e dei morti, assicurandovi, che la battuta è stata fierissima, ma ora è qualche poco cessata. È morto anche un Capitano della Brigata Navarra. De' Francesi ve ne sono morti non pochi, ma non si sa il numero; speriamo peraltro, che sia molto maggiore de' nostri (1). Vi assicuro, che sono stati ripresi tutti li nostri posti, e che non vi è pericolo veruno.

Si dice, che li Francesi abbiano tradito De la Hoz, perché loro aveano promesso di far la sortita generale, e che si sarebbero dati tutti prigionieri, e che le Guardie, o siano li nostri posti avanzati aveano avuto ordine di non tirargli; ma che doppo la sortita generale abbiano fatto uno scarico generale, e così sia seguito il loro avanzamento alle nostre trinciere; è vero, che De la Hoz jeri sera ebbe una lettera, ma il contenuto non si è saputo. Sono in fretta...

Saprete il mio arresto, ma peraltro giro per tutto il Campo; gl' altri poi, cioè Sonni, Costantini, Grandi, Belluccetti, Cagnaroni, e suo compagno compreso un Maggiore di Navarra sono stati trasportati in Loreto, si è saputo bensì, che stanno in un Palazzo senza Guardie.

Notate: questi sono li frutti dell'accusa, che ha avuto il nostro d. G.le di traditore, e voi non lo crederete.

Aff.mo amico
(Mariano) Mariani.

Sessanta Tedeschi sono alle Torrette. Mille e 500 a Fiumicino. La ferita del nostro G.le è con qualche peri-

---

(1). L'odio degli *insorgenti*, nella più parte rurali, per i Francesi e per i cosidetti *giacobini*, era accanito, spietato. Mi raccontava il mio povero genitore che in un paese della montagna essi un giorno stavano facendo, per così dire, degli esercizi militari. Il comandante aveva dato l'ordine: *Venga 'nnansi la turba!* Quand'ecco, un *insorgente*, scorto un disgraziato che credeva *giacobino*, si dà a gridare: *Piglielu, ch'è un jacubinu!*... e uscendo dalle righe si slancia ad inseguirlo.

colo, ma speriamo, che non sarà niente. Si è saputo poi il fatto. ed è questo, che il G.le era già prigioniere avendogli l'inimico guadammiato la sciabola dopo averci combattuto un quarto, e mezzo; si è saputo ancora, che li cannoni sono stati inchiodati da nostri prima di abbandonare la trincera, e questo fatto è stata la fortuna nostra, perché l'inimico non ha avuto campo di voltare il cannone contro le altre trinciere. Li cannoni inchiodati sono stati cinque, ma sono stati schiodati, benché li Francesi abbiano rotto la testa del chiodo de' rispettivi cannoni.

All'Ill.mo Sig.r P.ne Cl.mo
Il Sig.r Avv.to Pantaleone Pantaleoni
Macerata.

La lettera, sebbene scritta da un incolto gregario, è, come vedete, non priva d'interesse, gittando qualche sprazzo di luce nuova sul tragico avvenimento. Gli arresti fatti in antecedenza dal gen. La Hoz fra i capi degli *insorgenti* (comprendendovi il Costantini) sarebbero stati determinati dall'averlo essi accusato di traditore; il La Hoz nella sera precedente l'assalto avrebbe avuto una misteriosa lettera; nel campo degli *insorgenti* correva voce che il La Hoz fosse stato tradito dai Francesi, i quali non avrebbero mantenuto gli accordi convenuti; il La Hoz sarebbe stato ferito in una coscia; chi gli tirò sarebbe stato un cisalpino, che era stato fatto prigioniero e posto al servizio degli insorgenti; il La Hoz sarebbe stato già fatto prigioniero, essendosi il nemico impadronito della sua sciabola dopo un quarto e mezzo di combattimento.

Dopo quanto tempo dall'assalto, in cui il Generale fu colpito, egli morì? Spirò dopo due ore, ricevuti i sacramenti, come afferma Monaldo Leopardi, e dietro a lui il padre Rinieri, oppure tre giorni dopo, come

ripete il Botta (1) sulla fede del Mangourit? Gli storici, come si vede, sono discordi; né alcuna luce ci dà in proposito l'anconetano Leoni, che si esprime in modo da far credere che il disgraziato Generale morisse sul campo. Così essi non ci dànno preciso ragguaglio sulla sua sepoltura.

Orbene siamo lieti di poter offrire al riguardo notizie definitive, tratte da una fonte, che abbiamo ragione di ritenere sicura (2). Essa è costituita dagli *Annali loretani* del sacerdote Vincenzo Murri, parroco di Loreto, contemporaneo al fatto, i quali conservansi manoscritti presso i PP. Penitenzieri della Santa Casa. Alla squisita cortesia del chiarissimo avvocato Pietro Gianuizzi, dobbiamo il poter riprodurne lo squarcio relativo alla fine e sepoltura del generale La Hoz, favoritoci trascritto di mano di fr. Dionisio Vicente M. Penitenziere spagnuolo; della qual cosa entrambi pubblicamente ringraziamo.

Gli *Annali* del Murri, se equivocano nel qualificare il De La Hoz per tedesco, dànno anche sulla caduta di quel generale alcuni particolari, che, per concordare con altre fonti e per essere accorso il medico di Loreto a curare il ferito, crediamo in generale attendibili.

---

(1) Botta C. *Storia d'Italia*, dal 1879 al 1814, libro XVIII. Il particolare non è privo d'importanza, basandosi il Rinieri anche sul brevissimo tempo corso fra la ferita e la morte del La Hoz, per negare qualunque attendibilità al discorso che, secondo il Mangourit, egli avrebbe tenuto moribondo al capitano cisalpino Decoquel.

(2) La *Storia di Varano*, scritta nella fine del 700 dal parroco D. Vincenzo Cruciani, avrebbe potuto fornire importanti notizie. Ma il volume che interessa per la fine del La Hoz, ci scrive il parroco di Varano, è andato perduto.

« La notte del dì 9 ottobre (in Ancona) fecero i francesi una gran sortita dalla fortezza, e s' impadronirono del piccolo forte di Monte Pulito per la negligenza o imperizia delle sentinelle. Si fece del gran fuoco, al quale accorse il generale De La Hoz, ma colpito da una palla in una coscia verso l'inguinaglia, balzò da cavallo, e restò quasi morto in terra; provarono di strascinarlo li Francesi, ma sopravvenuti i rinforzi lo ritolsero dalle lor mani(1), e lo trasportarono nel casino di sua residenza, dove si portò il nostro medico per dargli soccorso, ma ogni rimedio fu inutile, giacché cresciutagli l'infiammazione, il venerdì, giorno 11 di ottobre, alle ore 4 di notte, passò agli estremi riposi. Il di lui corpo fu incassato e posto in una carrozza, accompagnato dal suo cappellano con cotta e stola, un officiale ed il suo cameriere, quali tutti restavano dentro la detta carrozza, preceduto e scortato da cinquanta soldati a cavallo, ed un cannone, giunse in Loreto il sabato sera circa le 2 e mezza di notte. Si andò ad incontrarlo con torce accese alla detta Palazzina di Asdrubali con confrati e soldati. Giunta la carrozza innanzi la croce di Monte Reale, fu estratta da essa la cassa, e collocata venne nella bara, che si ricoprì con preziosa coltrice di velluto nero. Quivi stava ragunato il capitolo e clero, vi erano ancora tutte le fraterie, ed il Corpo della cappella musica, dal quale intuonatosi l'*exultabunt Domino*, e quindi il *Miserere*, fu depositato nell'Ospizio dei PP. Domenicani.

« Nella domenica seguente, 13 corr., alle ore 15, si riordinò la stessa processione... e si andò al detto Ospizio, ove preso il cadavere, e seguito dal suo cavallo che gittava

---

(1) Lo stesso scrive il BOTTA, l. s. c. Come poi si vede, anche per la testimonianza del Murri, il La Hoz ricevette una sola ferita mortale, quella di palla alla coscia. Cade dunque l'asserto del Rinieri che, basandosi sur una vaga espressione del Mangourit, fa *finire* il La Hoz, d'ordine del gen. Pino, dopo il colpo di moschetto!

sangue e dal cannone, fu trasportato in Chiesa... (1), quindi incassato di nuovo fu depositato nel nuovo Cemeterio in *cornu Epistolae* dell'Altare e così fu chiuso il funerale del celebre Generale Cristiano Giuseppe De La Hoz Tedesco ».

Ma in quale Chiesa, propriamente, e accanto a quale altare? L'erudito avv. Gianuizzi, che è amministratore della Santa Casa, ci ha spiegato che:

« Dicevasi allora nuovo Cemeterio il piano del braccio Nord della Basilica che sottostà alle cappelle ora dette Francese e Slava e all'altra che non ha altare ma serve d'ingresso alla Sagrestia del Tesoro. La sepoltura del De La Hoz corrisponde sotto il vano della cappella francese e non ha iscrizione, ma è coperta a semplici mattoni »,

Dinanzi a quel sepolcro, senza nome, e « coperto a semplici mattoni », che, in mezzo alla gloria dell'arte della Basilica lauretana pare dimandi oblio, e non già, come Garibaldi in America,

> un sasso,
> Che distingua le *sue* da le infinite
> Ossa, che in terra e in mar semina morte.

il dubbio ci tenzona più forte e più tormentoso: si tratta ancora di sapere, in modo definitivo, se il nome di quell'uomo, che per il suo straordinario valore era stato dai Francesi rapidissimamente elevato a generale, merita di esser rivendicato e scritto, malgrado i suoi errori, nelle pagine del Risorgimento italiano, come il primo eroe, che per ordine di tempo abbia avuto la causa della patria nostra, ovvero se deve stare per sempre sotto la greve mora di infamia dei traditori. Ma forse il segreto di quell'anima non si conoscerà mai interamente!

---

(1) Si è omesso qualche dettaglio dei funerali che non si è creduto necessario trascrivere.

GIUSEPPE RADICIOTTI

I Musicisti marchigiani dal secolo XVI al XIX.

IL popolo marchigiano è per natural disposizione uno dei più musicali d'Italia: lo prova la facilità con cui sa ripetere, fischiando e cantarellando per le vie, i motivi più salienti d'un'opera udita per la prima volta; lo provano le armoniose canzoni che allietano i suoi campi e le sue filande, la straordinaria quantità dei suoi teatri, le copiose e fiorenti sue cappelle, le numerose società filarmoniche, e, soprattutto, il ricco ed eletto contributo da esso offerto all'arte dei suoni.

Un insigne antropologo, in un suo famoso libro, giunto già alla quattordicesima edizione, ha classificato le Marche nel novero delle regioni italiane *più scarse* d'ingegni musicali (1). Non rechi meraviglia: egli non conosce altro musicista marchigiano di genio fuor che il *Rossini;* lo *Spontini* è da lui creduto *perugino,* ed or *perugino* or *napoletano* il Pergolesi!! (2).

---

(1) CESARE LOMBROSO, *L'uomo di genio in rapporto alla psichiatria, alla storia ed all'estetica*, Torino, Fratelli Bocca, 1894; pag. 174.

(2) Op. cit., pag. 177 e 181.

L'illustre scienziato afferma di avere « spogliato le opere del Fetis, del Clément e del Florimo » per istabilire i suoi confronti. Ma tutti e tre i citati autori dànno per patria al Pergolesi la città di *Iesi* ed allo Spontini *Maiolati* nel contado iesino. Ma dal Fetis egli avrebbe dovuto rilevare che questa angusta e breve striscia di terra, la cui popolazione equivale alla metà di quella dell'Emilia e delle Puglie, ad un terzo di quella del Veneto e della Campania, fu culla, oltre che ai tre sommi, dianzi nominati, i quali basterebbero da soli a formar la gloria musicale di un'intera nazione, ad una numerosa schiera di altri compositori geniali e fecondi, ad una falange di cantanti di grido, a valentissimi sonatori e maestri di canto, ad insigni teorici; che l'arte di fabbricare istromenti e quella d'immaginar macchine teatrali ebbero qui, ed hanno tuttora, illustri campioni; che perfino l'invenzione dei tipi mobili per la stampa delle note, da cui sì potente impulso ricevette la cultura musicale in Europa, è dovuta ad un marchigiano: OTTAVIANO PETRUCCI di Fossombrone (1).

Pur troppo, come nelle arti del disegno e nelle scienze mediche e giuridiche, anche in musica, nonostante la loro fecondità d'ingegni, le Marche non han dato il proprio nome ad una scuola; i nostri musi-

---

(1) N. 18 giugno 1466; m. 7 maggio 1539. Il primo libro musicale stampato con caratteri mobili dal Petrucci comparve nel 1501 a Venezia, allora fiorentissimo centro artistico e commerciale della musica in Italia: *Harmonicae musices Odhecaton*, un florilegio di composizioni vocali dei più rinomati maestri di quel tempo. Le stampe petrucciane non furono neppur pareggiate dalle altre che uscirono in Europa nei secoli XVI e XVII, ed anche oggi sono considerate come un modello del genere.

cisti son disseminati per quasi tutte le scuole d'Italia: ve n'ha nella veneziana, nella bolognese, nella romana, nella napoletana, quali famosi, quali poco noti o mal noti agli stessi biografi musicali, quali da loro ignorati affatto.

a) *Compositori.*

Nel secolo XVI le Marche vantano più di quindici insigni compositori di musica sacra e da camera, di cui qui basterà nominare:

FRANCESCO ADRIANI di Sanseverino [prima cantore nella cappella pontificia, poi maestro della basilica lateranense, vissuto quasi sempre in Roma, dove morì il 16 agosto del 1575, lasciando fama di gran compositore];

CESARE SCHIETI di Urbino [maestro ai servigi di Giulio della Rovere e della cappella del duomo urbinate, autore di composizioni sacre e da camera, che meritarono di figurare insieme con quelle di celebratissimi musicisti del suo tempo; m. 1600];

ELISEO GHIBELLINI di Osimo [scrittore di mottetti e madrigali, e maestro di cappella in Messina ed in Ancona (dal 1581)]; e tre dei più noti compositori di musica da camera del '500:

BARTOLOMEO BARBARINO, detto il *Pesarino,* di Fabriano [contralto della cappella lauretana (1593-94), poi al servizio di Mons. Giuliano della Rovere, infine direttore delle cappelle di Pesaro (1602-05) e di Padova];

GIULIO BONAGIUNTA di S. Ginesio [cantore della cappella lauretana e della marciana di Venezia, ed uno dei primi a comporre quelle eleganti e spiritose canzoni alla veneziana, conosciute sotto il nome di *barcarole* (1562-1583)];

GIOVANNI FERRETTI di Ancona, il più popolare, fecondo e geniale di tutti [maestro di cappella in Loreto e nella città nativa, segnalatosi principalmente nella composizione di *Canzoni alla Napoletana*, giudicate dai contemporanei come le migliori che si cantavano allora, ed anche oggidì grandemente apprezzate].

Nel secolo XVII i maestri sorpassano la trentina. Si distinsero segnatamente nel genere teatrale:

GIACINTO CORNACCHIOLI di Ascoli [musico e cappellano di corte a Vienna e a Monaco di Baviera, ed autore della *Diana schernita* (rappresentata nel 1629 in Roma in casa del barone Rodolfo di Hohenrechberg), che può considerarsi come il primo tentativo d'opera buffa in Italia];

ALESSANDRO LEARDINI di Urbino [autore dell'*Argiope* (rappresentata nel 1649 al T. SS. Giovanni e Paolo di Venezia) e della *Psiche*, rappresentata nello stesso anno in Mantova];

GIUSEPPE PERANDA di Macerata [prima cantore, poi maestro della cappella dell'elettore Sassone in Dresda, dove morì nel 1675. Scrisse parecchi oratorî ed opere, e godé gran fama in Sassonia anche come insegnante di canto e composizione].

E nel genere sacro e da camera:

VINCENZO PELLEGRINI di Pesaro [uno dei più insigni e fecondi compositori italiani di musica sacra della prima metà del seicento, e maestro di cappella nel duomo di Milano (1611-1630)];

GALEAZZO SABBATINI di Pesaro [maestro alla corte del duca della Mirandola ed autore di un gran numero di *madrigali* e canti sacri, in cui la profonda dottrina e la purezza dello stile non vanno mai disgiunte dalla felice ispirazione (m. in Pesaro nel 1662)];

VINCENZO ALBRIZI di Ostra [celebre organista e compositore di musica sacra, vissuto quasi sempre all'estero: Stoccolma, Dresda, dove fu caposcuola, Lipsia e Praga, dove morì nel 1690];

LUIGI BATTIFERRI di Sassocorvaro (Urbino) [direttore delle cappelle di Urbino, di Pesaro e della Chiesa dello Spirito Santo in Ferrara, ed autore di pregevolissime composizioni di musica sacra e di *ricercari* e *fughe* per organo];

CARLO MILANUZZI di Esanatolia [maestro nella chiesa del suo convento a Venezia, Verona e Camerino, ed autore di copiosa musica da chiesa e da camera ricercatissima allora (1619-1647)];

GIOVANNI BRUNETTI di Urbino [maestro di cappella nell'Accademia della Morte di Ferrara e in Urbino, ed autore di molti *salmi* e *mottetti*, pubblicati in Venezia dall'editore Vincenti (1625-1626)];

GIROLAMO ROSSI di Ancona [organista della cattedrale di Worms (fin dal 1614)];

CARLO BONETTI di Fabriano [dottissimo contrappuntista, direttore della cappella lauretana (1656-1667; 1692-1694) ed autore di composizioni sacre assai stimate].

Il secolo XVIII si mostra relativamente povero di compositori egregi, ma la scarsezza del numero è compensata dal genio di GIAMBATTISTA PERGOLESI (n. in Iesi il 4 gennaio 1710; m. a Pozzuoli il 16 marzo 1736), un vero novatore, a cui bastarono cinque soli e travagliati anni di vita artistica per raggiungere le più alte vette della gloria. In sì breve corso di tempo scrisse 9 opere, 3 intermezzi, 3 oratorî, 6 cantate, alcune messe, uno *Stabat* famoso e molte altre composizioni sacre, una sinfonia ed altri pezzi strumentali, opere che si distinguono su tutte quelle

della prima metà del '700 per molti e rari pregi di forma, ma segnatamente per verità e delicatezza di sentimento, per naturalezza e forza di espressione. Ond'è che, dopo due secoli, esse conservano ancora tutta la primitiva loro freschezza e si ascoltano anche oggi con vivo diletto spirituale. Disgraziatamente son rimaste, in massima parte, inedite (1). I più conoscono soltanto: *La serva padrona* (intermezzo: Napoli, Teatro di San Bartolomeo, 1733. Rappresentata a Parigi nel 1746, fu giudicata come il modello di una nuova forma d'arte e provocò una vera rivoluzione nell'opera comica francese); lo *Stabat:* la *Salve regina;* il recitativo ed aria nell'intermezzo *Livietta e Tracollo* (« Ecco il povero Tracollo »); un'aria dell'*Olimpiade* (« Se cerca, se dice ») (2).

Goderono tuttavia in questo secolo fama di abili e geniali compositori drammatici:

GIAMBATTISTA BORGHI di Camerino (3) [maestro di cappella nel duomo di Orvieto (1759-1778) e della Santa Casa di Loreto sino al 1796, anno della sua morte, ed autore fecondissimo di musica sacra e di circa 25 tra opere ed oratorî, rappresentati con grande, quantunque effimero, successo nei principali teatri d'Italia (Roma, Napoli, Venezia, Firenze) dal 1766 al 1795];

GIOACCHINO ALBERTINI [n. in Pesaro 1748; m. a Varsavia 1811; autore di parecchie opere (*Don Gio-*

(1) Quando si penserà a fare un'edizione completa delle opere di questo Raffaello della musica? Ecco il vero monumento, *aere perennius,* che egli aspetta.

(2) Sotto il nome del Pergolesi va anche la famosa *siciliana*: « Tre giorni son che Nina »; ma oggi gli è contestata la paternità di questo pezzo.

(3) I dizionari musicali lo dicono erroneamente di Orvieto.

vanni, Circe, Virginia, Scipione Africano, ecc.) applaudite in Italia ed in Polonia, dove lungamente visse alla corte di Stanislao Poniatowski];

VENANZIO RAUZZINI [n. a Camerino (1) il 19 dicembre 1746, m. a Bath, in Inghilterra, nel 1810. Lo storico Burney (2), che lo conobbe, ne diede il seguente giudizio: « Non è soltanto un delizioso cantore (sopranista), bel cavaliere e buon attore; egli è anche miglior contrappuntista e pianista ». Scrisse parecchie opere (*Pirano* e *Tisbe; La regina di Golconda; La Vestale*, ecc.), quartetti per istrumenti ad arco e a fiato, ed ebbe a principali teatri della sua gloria Monaco di Baviera e Londra];

MATTEO RAUZZINI [fratello minore ed emulo del precedente sì nell'arte del canto che in quella del comporre].

Ricchissimo fu invece il secolo XIX, nel quale fiorirono più di venti egregi compositori, di cui i più noti sono:

VINCENZO FEDERICI di Pesaro [n. 1764, m. a Milano 1826; operista, se non dei più originali, certo dei più geniali e popolari in Italia, durante il periodo napoleonico (*Demofoonte, Virginia, Zaira*, ecc.)];

FRANCESCO BASILI di Loreto [n. 1766, m. a Roma 1850; musicista di poderoso ingegno e profonda dottrina, che ha lasciata gran quantità di musica da chiesa e da teatro; famoso è il suo *Miserere* a quattro voci corali, che tuttora si eseguisce con grand'effetto];

NICOLA VACCAI di Tolentino [n. 1790, m. a Pesaro 1848; compositore fecondo e valentissimo maestro di canto, a cui toccò la fortuna di veder sostituito il

(1) Errano i dizionari musicali, dandogli per patria Roma.

(2) *A general History of Music*, London, 1739 (II, 93).

terzo atto della propria opera *Giulietta* e *Romeo* al terzo dei *Montecchi* e *Capuleti* del Bellini];

GIUSEPPE PERSIANI di Recanati [n. 1799, m. a Neuilly sur Seine 1869; autore di un'*Ines de Castro*, che fu per qualche tempo in gran voga];

LUIGI VECCHIOTTI di Servigliano [n. 1804, m. 1863; famoso direttore delle insigni cappelle di Urbino e Loreto, e fecondo compositore di musica sacra, la quale però pecca di soverchia teatralità, difetto comune a tutte le composizioni sacre dei maestri italiani di quel tempo];

ALESSANDRO NINI di Fano [n. 1805, m. a Bergamo 1880; autore di parecchie opere (*Virginia*, *La Marescialla d'Ancre*, ecc.), degne di miglior fortuna, e di molta e pregevole musica sacra];

LAURO ROSSI di Macerata [n. 1812, m. a Cremona 1885; proclamato a buon diritto il più insigne dei continuatori del Donizetti; autore dei *Falsi monetari* e del *Domino nero* (1);

FILIPPO MARCHETTI di Bolognola presso Camerino [n. 1831, m. in Roma 1902; autore del *Ruy-Blas*, ch'ebbe il suo momento di grandissima popolarità];

AGOSTINO MERCURI di Sant'Angelo in Vado [1839-1892; autore del *Violino del diavolo*, opera comica applaudita in molti teatri];

GAETANO PALLONI di Camerino (n. 1831, m. a Roma 1892); elegante e fecondo scrittore di romanze da camera non prive d'ispirazione e di sentimento.

Si aggiungano due sommi maestri, lo SPONTINI ed il ROSSINI, i quali esercitarono un grande influsso su le sorti della musica drammatica in Europa.

---

(1) Naturalmente in questo brevissimo cenno io non posso citare che i titoli delle opere più rinomate di ciascun maestro.

Il genio di GASPARE SPONTINI (n. e m. in Maiolati 14 novembre 1774-24 gennaio 1851) si educa, sviluppa e manifesta in terra straniera. Prima della *Vestale* egli non era che uno dei soliti improvvisatori di arie, duetti e finali, facili e briosi, di cui eran piene, pur troppo, le contrade d'Italia; la prima rappresentazione della *Vestale* (Grand'Opéra di Parigi, 15 dicembre 1807) fu la rivelazione d'un originale, potentissimo compositore drammatico ed insieme la scoperta di un nuovo orizzonte che si schiudeva all'opera.

Nella interpretazione del dramma lo Spontini fu il continuatore del Gluck, nell'uso e perfezionamento dell'orchestra un precursore del Wagner. Le altre sue principali opere sono: *Fernando Cortez* (1809), *Olimpia* (1819), composte a Parigi; *Lalla Rookh* (1821), *Nurmhal* (1822), *Alcidor* (1825) ed *Agnese d'Hohenstaufen* (1827, ritenuta dall'autore per il suo capolavoro), scritte a Berlino. Riguardo al loro valore, basterà dire che il Berlioz ne scrisse pagine riboccanti del più vivo entusiasmo, e che il Wagner, visitando il conservatorio di Napoli, le raccomandò allo studio dei giovani alunni. E pensare che in Italia, di tutte queste opere, fatta eccezione della *Vestale* e del *Cortez* (che ebbero tra noi qualche rappresentazione, ma di antica data), s'ignorano perfino i titoli!

Il genio di GIOACCHINO ROSSINI (n. in Pesaro 1792, m. in Parigi 1868) si educa, sviluppa e manifesta in patria, si perfeziona in Francia. Questo compositore è il rappresentante più sincero della vera, schietta arte musicale italiana. Nella melodia rossiniana, fluente, serena, gioconda, senti la voce dell'anima latina, lieta e forte sotto il suo limpido cielo e in mezzo al sorriso de' suoi colli e de' suoi campi. Grande nell'opera

seria, il Rossini è insuperabile, unico nella comica. A tutte le nostre grandi opere serie gli stranieri, e segnatamente i Tedeschi, possono contrapporre capolavori nazionali che le eguaglino e fin anco le sorpassino, ma nessun popolo d'Europa vanta un'opera che riesca a sostenere il confronto del *Barbiere di Siviglia;* un'opera simile non poteva uscire che da penna italiana. Oltre al *Barbiere* (1816), il Rossini scrisse molte altre opere (*Otello, Cenerentola, La Gazza Ladra, La donna del lago, Maometto II*, ecc.), poche delle quali sopravvissero all'autore, come il *Nuovo Mose* (1827), il *Conte Ory* (1828), *Guglielmo Tell* (1829), il famoso *Stabat* e la meravigliosa *Petite Messe solennelle.*

b) *Teorici.*

Anche nella teorica si sono segnalate le Marche. Nel secolo XVI diedero all'Italia due dei più famosi contrappuntisti del tempo: il *Vanneo* e lo *Zacconi.*

STEFANO VANNI di Recanati, detto *Vanneo* (latino *Vanneus*), monaco agostiniano, pubblicò un lavoro: *Recanetum de musica aurea* (Romae, 1583), che per più di un secolo e mezzo, vale a dire fino a che nuove invenzioni non portarono una radicale riforma nel sistema armonico antico, corse per le mani dei dotti e degli studiosi di Europa, ed oggi pure è classificato fra i migliori trattati del Cinquecento.

LODOVICO ZACCONI di Pesaro (1555-1627), agostiniano anch'esso, scrisse parecchi lavori teorici, dei quali uno solo diede alla stampa: *Prattica di musica* (Venezia, 1592), che meritò una seconda edizione (Venezia, 1622), ed è tuttora grandemente apprezzata.

Altri teorici di questo secolo furono:

PIETRO CINCIARINO di Urbino (*Introduttorio abbreviato di musica piana o vero canto fermo*, Venezia, 1555);

DEMOCRITO VICOMANNI di Camerino (*Regole di contrappunto*, Camerino, 1584);

MAURO SARACENI di Fossombrone (1540-1588), chiamato dal sommo Costanzo Porta, il primo *compositore da cartella* ch'egli avesse trovato in Italia;

PAOLO LUCHINI di Pesaro (m. 1598), autore di un trattato della musica teorica e pratica, rimasto inedito, che il dotto musicologo guastallese A. Catelani non esitò a dichiarare come il migliore di tutti quelli che videro la luce nel '500, prima e dopo le famose *Istituzioni Armoniche* dello Zarlino.

Nel secolo XVII vanno ricordati:

GIAMBATTISTA CHIODINI di Pollenza, autore di un'*Arte pratica del contrappunto*, di cui il Beugen cita una traduzione tedesca pubblicata a Francoforte nel 1629;

POMPEO NATALE di Ripatransone, uno dei maestri della scuola aperta in Roma dall' Ugolini verso il 1650, dalla quale uscì, tra gli altri, l'insigne Pitoni, ed autore di due libri di *Solfeggiamenti a due e tre voci per cantare e suonare* (Roma, 1674 e 1681);

GIUSEPPE NATALI di Camerino m. 1715), maestro di cappella nel convento dei Francescani in Bologna ed in Padova, ed autore di certe *Regole per suonare il basso continuo*, che si conservano massimamente nella biblioteca del liceo musicale di Bologna.

Nel secolo XVIII fiorirono:

GIROLAMO CAPALTI di Fossombrone (n. 1715), profondo contrappuntista (noto anche per una vivace polemica avuta col maestro Pasquale Antonio Basili riguardo al merito della compositrice Rosa Maria Coccia

ed alle condizioni della Scuola romana in quei tempi), il quale nel 1788 pubblicò in Terni un importante lavoro, *Il Contrappuntista pratico;*

GIAMBATTISTA MANCINI di Ascoli (n. 1714), insigne cantante e maestro di canto della corte e della famiglia imperiale d'Austria, ed autore di una classica opera: *Riflessioni pratiche sul canto figurato* (Vienna, 1774), che in pochi anni ebbe l'onore di parecchie edizioni e traduzioni;

GEMINIANO SANTINI di Pesaro (n. circa il 1720), tenore della cappella Sistina, che lasciò un prezioso trattato contrappuntistico, rimasto, pur troppo, inedito;

GIOVANNI TOSCHI di Camerino (n. circa il 1737), celebrato cantante di teatro e maestro di canto di fama europea.

Nel secolo XIX quattro maestri marchigiani sostennero successivamente l'alto ufficio di direttore del conservatorio di Milano: il *Federici*, il *Basili*, il *Vaccai*, e *Lauro Rossi;* il medesimo *Rossi* diresse poi quello di Napoli, il *Marchetti* quello di Santa Cecilia in Roma ed il *Mercuri* quello di Perugia.

Assai reputati, anche fuori d'Italia, sono i metodi e gli esercizi di canto pubblicati dal *Vaccai* e dal famoso sopranista e maestro di canto nel conservatorio napoletano, GIROLAMO CRESCENTINI di Urbania, ed il metodo di armonia di *Lauro Rossi.*

GIUSEPPE SCIPIONE SCIPIONI

Repubblica e Comune

DA quando il Sismondi pubblicò la *Storia delle Repubbliche italiane*, che comprendeva e compendiava la vita del popolo d'Italia di tutto il medio evo, e l'Emiliani Giudici quella dei *Comuni*, che pure involgeva tutto il movimento di reazione all'oppressione straniera, i due termini di *Repubblica* e *Comune* ebbero lo stesso significato e indicarono, indifferentemente, quel movimento di indipendenza e di libertà, che le città italiane manifestarono e conseguirono dal secolo XI al secolo XV. E si disse egualmente storia del Comune di Firenze, per esempio, o storia della Repubblica fiorentina; storia del Comune di Milano e della Repubblica ambrosiana; sebbene, ch'io sappia, nessuno osò scrivere storia del Comune di Venezia, o di Napoli o di Genova. Il che significa pure qualche cosa. Con forma anche più generica il Muratori e Carlo Heghel diedero il nome di Municipii allo stesso fatto, comprendendo sotto di esso ogni costituzione cittadina indipendente, preannunziando nel termine la opinione rispetto all'origine. Ma dopo la rivoluzione degli studi storici che si è avuta, specialmente riferentesi all'origine ed allo svolgimento della libertà italiana medievale, io penso che non

debba più ripetersi una tanta confusione di termini e sia tempo di classificare e denominare distintamente le diverse costituzioni e le varie origini delle libertà delle città nostre. Preannunziando un lavoro scientifico documentato, intendo accennare in questa lieta occasione alle distinzioni che io propongo.

Il movimento d'indipendenza e di libertà che il popolo d'Italia iniziò fino dal secolo VII, appena ebbe la forza di riaversi dallo sgomento, e che proseguì con maggiore intensità nei secoli X, XI, XII vuol essere considerato sotto più aspetti e contro diversi oppressori. Infatti l'Italia dal movimento dei popoli germanici che determinarono la caduta dell'impero d'occidente in poi, si ebbe sul collo due specie principali di oppressori: i Bizantini e i popoli Germanici; che si organizzarono nei due imperi, di oriente e di occidente, romanico l'uno di decadenza, feudale l'altro di continuo incremento. Vero è che il feudale cercò aduggiare tutto il popolo latino e raccogliere ad unità di dipendenza tutta Italia, ma non vi riuscì mai compiutamente. Quando il feudalesimo oppresse anche l'Italia meridionale aveva in gran parte perduto quella settentrionale, che pure non riuscì mai a soggiogare totalmente. L'Italia centrale, combattuta da papi e da imperatori, presenta poi in ogni tempo uno spettacolo di lotta maravigliosa, *sui generis*, che non è stata ancora in tutto studiata.

Ma in questo rapido, e pur indeterminato prospetto, della condizione del popolo nostro nei tempi di mezzo è, a parer mio, bene sculta la lotta diversa che esso doveva sostenere contro le diverse oppressioni.

E prima contro i Bizantini, il cui ordinamento, essenzialmente militare e fiscale, aveva ridotto l'Italia di vincitrice schiava. La grande *respubblica*, di cui fa-

ceva parte ed era sua creazione, doveva rompersi in tante *respubblicae,* quanti erano i comandi militari, purché si rendessero autonomi. Così il distacco dell'impero di oriente, operato col solo fatto di rendere elettivo il capo militare, *dux* o *comes*, fino allora imposto, portava la costituzione delle tante *respubblicae,* di cui Venezia rimase la più importante e caratteristica. Ma come Venezia furon Genova, Pisa, Amalfi, Gaeta, Napoli, Bari, Ancona e le città delle *Pentapoli* e quelle dell'*Esarcato* e le città delle Isole. Il fatto che questa secessione dall'Impero di oriente si verificò principalmente in città di mare, ci rivela la necessità di difesa dalle incursioni di pirati e la spinta che gli interessi commerciali diedero al bisogno di libertà e di indipendenza. Ma non è raro il caso anche di città di terra ferma, sebbene finora nelle storie generali trascurato.

Queste sono le vere *repubbliche*, frantumazioni, a dir così, e individuazioni della grande *repubblica* romana. La forma speciale che assunsero fu una conseguenza del carattere militare che ebbero dalla organizzazione bizantina. E però presto tali repubbliche, meno poche più importanti e per l'attrito di più grandi interessi, si trasformarono, degenerando in tirannidi.

Questa degenerazione portò la infiltrazione dell'elemento feudale, specialmente per la trasformazione feudale dei vescovi e quindi nuove lotte e nuovo andamento della vita che le confusero in seguito coi Comuni. Ma il Comune, propriamente detto, è qualche cosa di ben diverso dalla repubblica, sia nell'origine che nella sua costituzione.

Per l'origine il Comune si collega alla costituzione dell'Impero di occidente, ossia al feudalesimo. Espri-

me la lotta del popolo italiano contro l'oppressione delle genti germaniche e la resistenza della organizzazione latina contro l'invasione del feudo. Per l'organizzazione il Comune è di forma assolutamente nuova che inizia tutto un movimento caratteristico della vita moderna, cioè la libera associazione per la difesa dei diritti di classe.

Quando le genti germaniche ebbero invasi i territorî latini, imposero gli *hospitia*, dai quali derivò la distinzione di *beni privati* e *collettivi*. Questi diedero poi luogo ai *feudi*, restando sempre più distinti dai beni privati che rimasero *liberi*. A breve andare però i feudatarî cercarono invadere e distruggere in ogni modo i liberi possidenti, i quali sentirono la necessità di unirsi in associazione. Sono queste le *conjurationes* che le leggi feudali, da Carlo Magno in poi, colpirono inesorabilmente. Le *coniurationes* resistettero e si trasformarono in *Communia, comunantiae comunitates*, sempre più strettamente organizzate, per la difesa contro i feudatarî. Ai Comuni dei liberi possidenti si unirono poi i feudatarî minori che volevano rendersi indipendenti dai maggiori, raccoltisi nelle *gilde* e nelle *motte*. E così la lotta si allargò. Quando poi il popolo di artieri trovò l'appoggio delle parti contendenti che avevano bisogno di esso per sopraffarsi, si organizzò alla sua volta nei *Communia artium*, che dovevano prima contrapporsi ai nobili, possidenti, poi fra loro e dare tutta la fisonomia caratteristica della lotta di classe che è base della vita comunale.

Ma i Comuni, ora lasciati vivere, ora combattuti dall'Impero d'occidente, divenuti forti, dovevano poi con questo e col papato, divenuto feudale, venire a

lotta suprema per il riconoscimento, se non per l'autonomia.

Ed è perciò principalmente che in linea di diritto il *Comune* si distingue dalla *repubblica*, perché mentre la *repubblica* si ritenne completamente autonoma e ruppe ogni relazione di dipendenza e di ossequio all'Impero d'oriente, il *Comune* si ritenne di diritto legato all'Impero o al Papato, da cui ebbe il riconoscimento, ed al quale non si peritò di ricorrere nelle lotte coi feudatari. Il Comune prese il posto del feudo. Ed è perciò che nel Comune poterono sorgere i Guelfi e i Ghibellini, che non si veggono nelle Repubbliche. Venezia informi.

Maggiore distinzione si ha poi dallo studio della costituzione interna. Vero è che intorno al secolo XV le due costituzioni poterono anche avvicinarsi, per il bisogno che aveva il Comune di prolungare la sua vita con riforme che trovavano l'esemplare nelle Repubbliche. È noto che il Savonarola, propugnando dal pergamo la riforma del Comune di Firenze, indicava apertamente l'imitazione o l'adottamento delle istituzioni veneziane. E fu in seguito all'aver Firenze accolto i consigli del Savonarola che il Comune poté assumere il titolo di repubblica fiorentina, di cui il Doge perpetuo e invisibile era Cristo.

Concludendo: tra repubblica e Comune corre una notevole diversità, per modo che l'un termine non può essere preso per l'altro, indicando ciascuno uno speciale ordinamento con origini diverse e diversa forma di diritto. Termine mediano tra essi sarebbe la *libertas ecclesiastica*, o *repubblica ecclesiastica*, che fu una forma speciale di protezione papale, quasi di sovranità feudale del papa nelle terre dello stato

pontificio, dovuta all'organizzazione che si basa sulle *Constitutiones Aegidianee*, riassunto e compimento di un lungo lavorìo legislativo anteriore. Ma di ciò vorrebbesi avere una trattaziane speciale accurata che non è qui del caso.

PIETRO EGIDI

Chi era l'uccisore di Cola di Rienzo?

« ... Allhora, como fu scopierto, porsese lo Tribuno « manifestamente: mostrao che esso era. Non potea « dare più la voita; nullo remedio era, se non de « stare a la misericordia a lo volere aitruio! Preso « per le braccia, libberamente fu addutto per tutte le « scale senza offesa fi a lo luoco de lo lione, dove li « aitri la sententia vuodo. Dove esso sententiato li « aitri havea, là fu addutto, e fu fatto uno silentio! « Nullo homo era ardito toccarelo! Là stette pe meno « de hora. La varva tonnita, lo voito nero como fornaro, « in iupparello di seta verde, sciento, co li mosacchini « inaurati, co le caize de biada a muodo de barone. « Le braccia teneva piecate. In questo silentio mosse « la faccia; vardao de là e de cha. Allhora *Cecco de « lo Viecchio* impuinao mano ad uno stuocco e deoli « ne lo ventre. *Quesso fo lo primo!* Immediate puo « esso secunnao lo venire de Treio notaro, e deoli « la spata in capo. Allhora lo uno e lo aitro e li aitri « lo percuoto. Chi li dao, chi li promette! Nullo « motto facea! *Alla prima morio.* Pena non sentio! »

Così, con straordinaria efficacia nella sua rozza semplicità, l'anonimo scribasenato che l'ascensione di Cola aveva salutato con animo entusiasta e la finale caduta considerava con dolore disperato! Ma egli, tutto preso

dallo strazio per la morte dell'uomo per cui solo il popolo « potea trovare libertate », non aggiunge parola a far conoscer meglio l'uccisore. Solo il nome: *Cecco de lo Vecchio!* È possibile oggi dire qualche cosa di più intorno a lui, che per primo vinse lo strano fascino esercitato fino in quell'ultimo istante dal tribuno, e che, mentre ognuno, con l'anima sospesa, era ammutolito, levò la mano e cacciò lo stocco nelle viscere dell'uomo fatale, scatenando con questo atto la bestialità della folla, per un momento assopita?

Vorrei poter rispondere di sì, senza esitazione; ma così tenui sono le fila che tengo nelle mani, da lasciarmi ancora assai dubbioso sulla solidità della tela che si può tesserne.

Ad ogni modo ecco quali sono.

Di un Francesco del Vecchio sappiamo che nel 1348 fu priore della compagnia dei raccomandati intitolata al Salvatore di *Sancta Sanctorum* (1).

Correvano tragici i tempi. La « morte nera » anche nella città eterna mieteva a centinaia le vittime. Sebbene per le vie di Roma non si vedessero gli strazi che in Firenze empirono di orrore l'anima di Giovanni Boccaccio, gli ospedali presto apparvero troppo angusti a contenere i colpiti dal morbo. La fraternita del Salvatore, che, fin dal suo inizio aveva avuto il governo di un ospizio, intitolato ai Santi Pietro e Marcellino (2), non tanto per sopperire al bisogno del

---

(1) MARANGONI, *Istoria dell'antichissimo oratorio o cappella di San Lorenzo nel Patriarco lateranense comunemente appellata di S. Sanctorum*, etc., Roma, Puccinelli, 1747, pag. 315.

(2) Pare fosse fondato intorno al 1216 dal card. Giovanni Colonna e affidato al collegio dei dodici Ostiarii di *S. Sanctorum*. Sorta la fraternita per opera del card. Pietro Colonna (1288-1326), gliene fu assegnata la cura. ARMELLINI, *Chiese*, 2ª ediz., pag. 112-114.

momento quanto per provvedere ai flagelli futuri, comprò dalla basilica Lateranense un terreno presso la chiesa di S. Michele Arcangelo o di S. Angelo, e là fece costruire un nuovo ricovero più ampio e conveniente. Sulla porta dell'edificio fu fatto scolpire:

« Hoc opus inchoatum fuit tempore guardianatus « Francisci Vecchi et Francisci Rosana priorum. Sub « a. D. M.CCC.XLVIII, indictione II, mense septem- « bris » (1).

Se qui il nome di Francesco Vecchi comparisce solo coll'indicazione del suo ufficio nella compagnia, in altra parte è accompagnato dalla qualifica della sua professione. Pare infatti che egli donasse alla chiesa un simulacro marmoreo dell'arcangelo, sulla cui base ancora si legge: « Hoc opus fieri fecit Fran- « ciscus Vecchi, notarius de Parione, pro anima sua » (2). È quindi lo stesso che rogò la donazione fatta alla Società da Giovanna moglie di Donato di Giordano della regione Ponte, e quella fatta da Francesca moglie di Bartelluzzo di Pietro di Bartolomeo (3). È quello stesso che per testamento sostituì la fraternita ai figli, se morissero senza prole, nella successione di alcuni beni (4).

---

(1) MARANGONI, op. cit., 288; ARMELLINI, loc. cit.; ADINOLFI, *Roma nell'età di mezzo*, Roma, Bocca, 1881, I, 262.

(2) ARMELLINI, loc. cit.

(3) Cfr. *Necrologi e libri affini della provincia di Roma, Fonti della storia d'Italia*, edite dall'Istituto storico italiano, n. 44, Roma, 1908, p. 320, n. 19, 32.

(4) Il testamento fu visto dall'Adinolfi nell'archivio di *S. Sanctorum*, armadio VI, mazzo VI, 9; a me non fu dato di rintracciarlo. Secondo l'Adinolfi la sostituzione era limitata a due case nel rione Parione, nelle quali si doveva fare un ospizio di 12 letti e una cap-

Disgraziatamente chi segnò il ricordo dei tre documenti non ebbe la cura di segnarcene le date; ma tutto concorre a ritenere che i primi due fossero redatti intorno alla metà del secolo decimoquarto e l'ultimo prima che esso si chiudesse (1).

Non renderà riluttanti alla identificazione il fatto che il cronista usi la forma « Cecco del Vecchio » e i documenti quella « Franciscus Vecchi ». A spiegare la discordanza basta la diversità della lingua e del genere delle testimonianze.

Che se non bastasse, svanirebbe il dubbio al trovare segnato poche righe prima dell'anniversario di Francesco quello di « Vecchiarello Cecchi Vecchi », pure del rione Parione, da celebrare nella stessa chiesa di S. Lorenzo in Damaso (2).

E nel libro di anniversari volgare dell'anno 1461 i due nomi ritornano: « Francesco Viecchio, Vecchiarello da Cecco Viecchio » (3).

---

pella (op. cit., pag. 261, n. 1); ma pare che fosse poi modificata questa disposizione, perché nel libro degli anniversari sta scritto: « domus eius una cum una uncia de XII unciis castri Insule Pontis « Veneni ad Societatem pervenerunt, ex substitutione filiorum eius ex « conditione testamenti, manu Petri Pauli Seccadenarii not. ». *Necrologi* cit., pag. 326, r. 21.

(1) Cfr. la prefazione al *Libro di anniv. di S. Sanct.* in *Necrologi* cit., pag. 312 pei primi due; pel terzo si noti che la memoria dell'anniversario da celebrare per Francesco è compreso tra una nota del 1399 (pag. 326, r. 5) e una del 1404 (pag. 332, r. 4 « Christophoro card. Iserniensi ») assai più vicino alla prima che all'ultima. E si noti inoltre che probabilmente l'anniversario fu segnato solo quando, morto uno dei figli, « evenit casus substitutionis ».

(2) *Necrologi*, pag. 326, r. 15.

(3) *Libro di ann. in volgare dell'ospedale del Salvatore*, da me edito nell'*Arch. della r. Società rom. di stor. patr.*, XXXI (a. 1908), pag. 189.

Ma sarà sufficiente la eguaglianza del nome e la coevità per indurne la identità delle persone? Forse non manca qualche altro elemento concorrente. L'anonimo chiamò l'uccisore solo col suo nome, come persona ben nota. E tale era Francesco Vecchi o del Vecchio, notaio e già guardiano della società del Salvatore, una delle più ricche e potenti di Roma. Anzi questa sua qualità accresce la verosimiglianza della identificazione. È indiscusso che la rivoluzione onde Cola fu abbattuto ed ucciso, più che scoppiare per spontanea ira della massa popolare, fu provocata da abile lavorio dei nobili e specie dei Colonnesi (1). Basterà ricordare che ai 4 ottobre, quando Gianni di Guccio (il re Giannino), avute lettere per l'Albornoz, si partì da Cola, a porta del Popolo un soldato sanese, riconosciutolo, lo consigliò ad allontanarsi, perché i Colonnesi ordivano l'uccisione del Senatore e dei suoi amici, e avevano assoldati per questo scopo 200 fanti suoi compagni.

Or benela compagnia del Salvatore, di cui gran parte era Francesco, riconosceva come suo fondatore uno di casa Colonna: quel cardinal Pietro che la porpora concessagli da Niccolò IV, si sentì strappare dalla mano irata di Papa Caetani, e visse profugo, finché Clemente V non lo restituì nel suo ufficio (2). Qual

(1) PAPENCORDT, *Cola di Rienzo*, ed. ital., Torino, Pomba, 1844, pag. 286 segg.

(2) EUBEL, I, 11. Creato nel 1288, deposto il 10 maggio 1297, restituito il 15 dicembre 1305, morto in Avignone nel 1326. Erroneamente si considera da alcuni come fondatore della fraternita il card. Giovanni Colonna vissuto nella prima metà del secolo XIII. Le memorie superstiti indicano senza alcun dubbio il nome di Pietro, come dimostrerò pubblicando il libro dei fratelli del Salvatore nel secondo volume dei *Necrologi* citati.

meraviglia che accanto ai fanti assoldati dai Colonnesi si schierassero anche i raccomandati di *Sancta Sanctorum*, che coi colonnesi avevano così stretto legame? Chi ignora quanto spesso le fraternite fossero attratte dai rapporti personali nelle lotte politiche? Chi non ricorda come appunto nell'intervallo tra l'una e l'altra elevazione di Cola un senatore popolano, Giovanni Cerroni, sia stato eletto contro la nobiltà per iniziativa della compagnia del Gonfalone! (1).

Si può dunque ritenere con qualche probabilità come uccisore di Cola di Rienzo, Francesco del Vecchio, notaio, del rione di Parione (2).

Anche il secondo a colpire il tribuno fu un notaio: « Treio notaro » dice l'anonimo. Che ci si miscihasse anche gelosia di mestiere, contro il tabellione della Regola giunto a tanta altezza di potenza e di gloria?

---

(1) RUGGERI, *L'archiconfraternita del Gonfalone*, ecc, Roma, pagina 202.

(2) Oltre il figlio Vecchiarello, che pare premorto al padre, Francesco ne lasciò due altri, Lello, maritato con Maria Miccini e Margherita moglie di Nardo di Giovanni Carbone. Si hanno memorie della famiglia del Vecchio fino al 1525. ADINOLFI, op. e loc. cit.

PIETRO FEDELE

Il più antico documento dei «Magistri aedificiorum Urbis» e «Domna Comitissa».

LA istituzione dei «Magistri aedificiorum Urbis» è una prova del mirabile ordinamento che Roma medievale aveva dato alla sua costituzione municipale. Essi appaiono nella prima metà del secolo XIII, seguono per tutto il XIV e, dopo un periodo di oscuramento e di decadenza, rifioriscono per opera di Martino V nel 1425, per acquistare la più grande importanza nel rinnovamento edilizio di Roma al tempo della Rinascenza.

La storia di questi edili medievali di Roma e del modo come tale magistratura era organizzata e delle sue attribuzioni non ha ormai alcun segreto dopo il bellissimo lavoro che Luigi Schiaparelli pubblicò sui «Magistri aedificiorum» nell'Archivio della R. Società Romana di Storia patria (1). Quivi egli raccolse i documenti spettanti ai «Magistri aedificiorum» nei secoli XIII e XIV, ed anche compilò con la più grande

(1) LUIGI SCHIAPARELLI, *Alcuni documenti dei «Magistri aedificiorum Urbis»* (secoli XIII e XIV), Roma, 1902.

diligenza la lista di coloro che, in quel periodo di tempo, esercitarono tale magistratura.

Il documento più antico, ritrovato dallo Schiaparelli nell'Archivio Capitolare di San Pietro, è del 29 ottobre 1233 (1). Anteriore di alcuni anni è una sentenza arbitrale data dai « Magistri aedificiorum » il 23 giugno del 1227, contenuta in una carta originale dell'Archivio di Santa Maria Nova al Foro Romano, che qui per la prima volta pubblico (2). Essa permette di aggiungere ai fasti degli edili medievali di Roma altri due nomi: « Johannes Tiniosus » e « Petrus Mannetti ». Il primo dei tre « magistri », nominato dal nostro documento « Petrus Malpilii dativus iudex » è ricordato anche nel primo documento dello Schiaparelli. E poiché sembra che i « Magistri aedificiorum » fossero eletti dal Senato di sei in sei mesi (3), se ne può dedurre che era lecito, almeno dopo qualche tempo, nominare novamente a quella magistratura chi già altra volta ne era stato investito.

Ma il nostro documento merita di essere pubblicato anche per la sua importanza topografica. La controversia che i « Magistri aedificiorum » erano chiamati a risolvere, riguardava l'edificazione di nuovi muri sopralevati su costruzioni dell'età antica, e lo scavo fatto in alcune grotte antiche nelle vicinanze di Santa Maria Nova, onde gli orti ed i possedimenti

---

(1) È in una copia membranacea. L'originale più antico, pubblicato dallo SCHIAPARELLI, è del 1238.

(2) L'esistenza di questo documento è stata recentemente accennata, per mia indicazione, nell'importante lavoro di LOUIS HALPHEN, *Études sur l'administration de Rome au moyen âge*, Paris, 1907, pag. 80, n. 4.

(3) HALPHEN, *ibid.*, n. 5.

di questa chiesa presso l'Arco di Tito erano non poco danneggiati. Si discuteva inoltre tra Santa Maria Nova da una parte, e le chiese dei Ss. Giovanni e Paolo ed Abdon e Sennen dall'altra, del possesso di uno spazio di terreno che si stendeva dalla porticella del chiostro di Santa Maria «ubi est fovea cum columpna», fino alla via che passando per la porta maggiore della chiesa menava alla casa della «Comitissa de Raynone». Le indicazioni topografiche del documento sono, senza dubbio, indistinte; ma non è improbabile che esse possano venire completate e chiarite dalla pubblicazione degli altri numerosi documenti di Santa Maria Nova del secolo XIII, che il dotto direttore della *Rivista storica Benedettina*, D. Placido Lugano, ha in animo di far seguire a quei, già da me pubblicati, dei secoli precedenti. Ed io credo che di tal pubblicazione molto si avvantaggerebbe la conoscenza topografica del Foro Romano nel Medio Evo.

Intanto il primo documento dei «Magistri aedificiorum Urbis» propone agli studiosi della topografia medievale di Roma un elegante problema. Chi è la «Comitissa de Raynone» in esso ricordata? E dovrà forse in questa ravvisarsi la potente «Comitissa» che dette il suo nome a quella parte del Palatino o del Palazzo Maggiore, come fu chiamato nel Medio Evo, che declina verso l'Arco di Tito, onde, per molto tempo, terre e vigne in quella parte furon chiamate della Contessa? (1) E dalla Contessa prese anche il nome,

(1) Il ricordo più antico di tale denominazione è, come sembra, tra le carte dell'Archivio di Santa Maria Nova. In una locazione del 5 ottobre 1242 tra i confinanti ad una «domus sive cripta in regione Sancte Marie Nove» è posta una «vinea que dicitur de Comitissa». Una «vinea Comitissa» è tra i confini ad una casa della parroc-

il che sembra non sia stato ancor notato, la celebre Torre Cartularia presso l'Arco di Tito. Da un documento del 1° giugno 1368 (1) rilevo che il nobile Stefano di Niccolò di Stefano dei Conti cedeva a Niccolò Valentini «de regione Montium et contrata archi de Fuscis de Berta» la quarta parte di un orto con le sue adiacenze, al quale si accedeva «per cancellum turris della Contessa», riservandosi però Stefano il diritto d'ingresso «per dictum cancellum turris Contesse in dicta turri ad dictam turrim». L'orto confinava da un lato con possedimenti di Santa Maria Nova, dall'altro con lo stesso Niccolò Valentini, e dinanzi

---

chia di Santa Maria Nova nel 1277, ottobre 11. Il 29 ottobre del 1325 il nobile «Andreas quondam Cinthii Fraiapani de Fraganibus de regione Montium et contrata Colisei» vendeva a Niccolò, priore di Santa Maria Nova, tutta la parte spettantegli «ortorum Palatii Maioris et vinee de Comitissa». In un documento del 5 febbraio 1360 si tratta di «unum ortum qui dicitur della Contessa positum in oppositum ecclesie Sancte Marie Nove»: cf. per questo documento P. FEDELE, *Una Chiesa del Palatino. Santa Maria in Pallara* in *Arch. d. R. Soc. Rom. di storia patria*, XXVI, 380. Finora non mi è accaduto di ritrovare la denominazione «Comitisse» o «de Comitissa» in carte anteriori al secolo XIII. Soltanto in un documento del 1 maggio 1182 (v. P. FEDELE, *Tabularium Sanctae Mariae Novae*, n. CXVIII) è ricordata una «curia terrinea tegulicia cum cameris infra se et orto pos (*sic*) se et platia ante se, et cum alia domo que est inferior iusta se, et platia ante se, et cum alia domo que est inferior iusta se, cum introitu et exitu suo et omnibus suis usibus et pertinentiis, que posita est ante ecclesiam Sancte Marie Nove, que fuit Comitissa (*sic*)». Ogni diritto su questi fabbricati veniva ceduto dal console dei Romani, Leone Frangipane, alla Chiesa di Santa Maria Nova. La «Comitissa» era probabilmente moglie di Leone Frangipane. Ma da questo documento non risulta ancora che la denominazione «della Contessa» fosse assegnata fin dal secolo XII ad una parte della regione di Santa Maria Nova.

(1) Archivio di Santa Maria Nova.

correva la via pubblica, evidentemente la via che dall'Arco di Tito va al Colosseo (1). In cambio riceveva Stefano de' Conti un terreno a vigna posto nel Palazzo Maggiore. Quivi nei pressi di Santa Maria Nova la famiglia dei Conti aveva nel secolo XIV ricchi possedimenti. Ad essa appartenevano le rovine del Tempio di Venere e Roma fra le quali verdeggiava, nel secolo XIV, un' «arbor dactilorum»; e sulle pareti stesse del tempio era dipinto lo stemma del magnifico e potente Niccolò, figliuolo di Stefano Conti, che abbiamo di sopra ricordato. Notizie queste di non piccolo valore per la storia di quelle nobili rovine ed affatto sconosciute, se ne togli un accenno molto vago che l'Adinolfi derivò da una scheda del Suaresius della Barberiniana (2). Io le traggo da un documento dell'Archivio di Santa Maria Nova che meriterebbe di essere pubblicato per intero, e che qui sono costretto a riassumere (3).

Il 16 marzo del 1386 il «magnificus et potens vir Nicolaus natus quondam magnifici viri Stephani Nicolai de Comite de Polo» cedeva a fra' Bartolomeo da Pisa, visitatore di Santa Maria Nova, ogni diritto spettantegli sugli orti posti dietro il monastero e ad esso contigui, «et in quodam templo in quo est arbor dactilorum, sito retro dicto monasterio, contiguo ipsi monasterio. In parietibus eiusdem templi videtur depicta arma ipsius magnifici». Parimenti si rinunziava

(1) Un orto «qui dicitur della Contessa... iunctus pro indiviso cum ecclesia Sancte Marie Nove, cum magnifico viro Nicolao de Comite, cum Laurentio Caputgalli et Nicolao Valentini» è ricordato in una carta del 1360. Cf. FEDELE, *Una Chiesa del Palatino*, loc. cit.

(2) PASQUALE ADINOLFI, *Roma nell'età di mezzo*, Roma, 1881, I, 397, n. 3.

(3) Archivio di Santa Maria Nova, *Tab.* VI (1385-1399).

in favore di Santa Maria Nova ad ogni diritto sulle anticaglie «antiqualiis», e sulle mura e le rovine esistenti presso il monastero fino alla via pubblica «per quam itur ad ecclesiam Lateranensem in oppositum turris dicti Nicolai et orti eiusdem Nicolai... Item in griptis existentibus subtus et infra ortos dicti monasterii, nec non in fundamentis dicti monasterii, ortis et antiqualiis et templo eiusdem monasterii, a porta anteriori dicti monasterii ubi fit caritas (1) recto tramite usque ad Coliseum, turri que vocatur de Aniballis cum suis ortis et vacante iuxta ipsam turrim dumtaxat exceptis». Pochi documenti, io credo, potrebbero suscitare come questo un così vivo interesse per la conoscenza delle vicende del Foro Romano nell'età di mezzo, se fosse integralmente pubblicato.

Or dunque, chi era la celebre «Comitissa», ricordata così spesso nelle carte medievali? Si può rispondere con certezza che essa era della famiglia dei Conti; e potrà probabilmente identificarsi con la «Comitissa de Raynone» del documento del 1228. Forse è lecito dirne anche il nome. In una carta di Santa Maria Nova del 1216 con la quale un tal Giannetto vende al priore di Santa Maria Nova una casa posta presso la Chiesa, è ricordata tra i confinanti una «domna Theodora comitissa» (2). Sarebbe adunque svelato il segreto? Lontano da Roma e dai suoi archivî, non oso in questioni topografiche affermare nulla con sicurezza. Pongo soltanto un problema che auguro ad altri più fortunato di risolvere.

---

(1) Nel testo parmi di poter leggere *carita*.

(2) I confini sono i seguenti: «a primo latere est via publica, a duobus lateribus tenet sancta Maria Nova, a IV latere retro tenet domna Theodora comitissa».

1227 giugno 23.

Sentenza arbitrale dei « Magistri aedificiorum » in una controversia sorta tra Pietro, prete di San Niccoló al Colosseo ed economo della Chiesa di Santa Maria Nova, da una parte, e Benedetto economo della Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo, Romano economo della Chiesa dei SS. Abdon e Sennen e Giovanni di Benedetto dall'altra.

Orig. Archivio di Santa Maria Nova, *Tab.* II (1209-1299). Nel verso di mano del tempo: « Carta et arbitrium quod non possunt fodere sub orto Sancte Marie Nove ».

In nomine Domini. Anno dominice incarnationis MCCXXVII, indictione XV, mense iunii, die XXIII. Nos Petrus Malpilii dativus iudex, Johannes Tiniosus et Petrus Mannetti, positi et constituti magistri ab amplissimo senatu et populo romano super omnibus questionibus hedificiorum mur[oıum] dom[oru]m viarum et platearum adque divisionum et super omnibus aliis questionibus ad officium magistratus pertinentibus, et nunc specialiter positi super questione que [vertitur] inter presbiterum Petrum sancti Nicolai de Colexeo, yconomum ecclesie sancte Marie Nove pro ipsa ecclesia ex una parte, et presbiterum Benedictum yconomum ecclesie sanctorum Johannis et Pauli pro ipsa ecclesia et presbiterum Romanum ecclesie sanctarum Dompne et Sempnes pro ipsa ecclesia et Johannem Benedictum (1) ex altera [parte]. Idest questione que vertitur inter dictas ecclesias scilicet de murato novo quod dicte ecclesie sanctorum Johannis et Pauli et sanctarum Dompne et Sempnes fecerunt fieri per dictum Johannem Benedicti in muro antiquo posito retro ubi fuerunt attegie et modo sunt ibi facte domos per Johannem Benedicti scilicet per suprascriptas ecclesias sanctorum Johannis et Pauli [et] Dompne et Sempnes, et de cavato facto (2) subtus dictum

(1) Nel testo *bendictum*.

(2) Nel testo *fato*.

muratum, et de griptis positis retro ortos sanctarum Dompne Sempnes et de dictis domibus que fuerunt attegie, que omnia supradictus presbiter Petrus yconomus sancte Marie Nove pro ipsa ecclesia a presbitero Benedicto yconomo ecclesie sanctorum Iohannis et Pauli pro ipsa ecclesia et a presbitero Romano ecclesie sanctorum Dompne et Sempnes pro ipsa ecclesia petebat et a dicto Iohanne Benedicti. Et de questione totius vacantis positi extra et desuper dictum muratum novum et ante porticellam in claustri (1) dicte ecclesie sancte Marie, ubi est fovea cum columpna usque in viam que vadit per portam maiorem que vadit ad domum Comitisse de Raynone, et de cavato facto (2) in ortu sancte Marie Nove quod exiebat in suprascriptis griptis: quod vacans dictus presbiter Benedictus yconomus sanctorum Iohannis et Pauli pro ipsa ecclesia et dictus presbiter Romanus ecclesie sanctorum Dompne et Sempnes pro ipsa ecclesia dicebant dictis ecclesiis pertinere. Accedentibus et videntibus sepe et sepius ad dictum locum, et testium depositionibus et publicis instrumentis ab utraque parte productis et diligenter examinatis, auditis advocatis utriusque partis et omnibus diligenter inspectis et examinatis, laudamus arbitramur et precipimus quia (3) dicte ecclesie sanctorum Johannis et Pauli et sanctorum Dompne et Sempnes habeant teneant et possideant suprascriptas griptas sicut modo sunt, ita tamen quod dicte ecclesie nec alie persone pro eis in dictis griptis nec cavent nec cavari faciant, quod ob[sit] ortuis et tenutis ecclesie sancte Marie Nove, et habeant teneant et possideant dictas domos ubi fuerunt attegie, cum ortuis retro eis et cum dicto murato novo, sicut Johannes Benedicti incepit murare noviter, et habeant potestatem recta linea murandi iusta dictum muratum novum usque in cantone in claustri

---

(1) Così nel testo, qui ed in seguito.
(2) Nel testo *fato*.
(3) Nel testo $\bar{q}$

sancte Marie Nove suprascripte, et habeant extra dictum muratum novum unum palmum aque (1) communem in pariete antiquo tam pro ecclesia sancte Marie Nove quam pro eis ita quod aqua (1) descendat in viam publicam. Item precipimus et arbitramur quod ecclesia sancte Marie Nove habeat teneat et possideat totum suprascriptum alium vacantem ubi est dicta fovea cum columpna ante porticellam in claustri dicte ecclesie sancte Marie Nove usque in dictam viam que vadit per dictam portam maiorem ad domum Comitisse de Raynone. Et precipimus et arbitramur quod dicta ecclesia Johannis et Pauli et sanctorum Dompne et Sempnes reapplanent cavatum et foveas factas subtus dictum muratum novum et magis ibi non fodeant nec cavent. Item precipimus et arbitramur quia (2) dicta ecclesia sancte Marie Nove reimpleat dictas foveas factas in ortu suo et magis ibi non fodet, quod obsit suprascriptis griptis sanctorum Johannis et Pauli et Dompne et Sempnes. Et si qua partium contra tenores huius nostri arbitrii venire temptaverit, tunc det pars parti fidem servanti nomine pene et pleiarie IIII libras boni auri, et pena soluta hoc arbitrium perpetuo firmum perduret.

Laudatum arbitrium et recitatum coram ambobus (3) predictis partibus in mense et indictione suprascripta XV.

Johannes Marchesis advocatus, testis.
Johannes Vectus advocatus, testis.
Petrus de Marco, testis.
Nicolaus Oddonis de ponte sancte Marie, testis.
Raynaldus de Paulo, testis.

Ego Johannes [Petr]ucii magister sacri Romani inperii scriniarius rogatu partium et precepto dictorum arbitrorum scripsi complevi et in pubblicam formam reddegi [ST].

---

(1) Nel testo *aq̃*
(2) Nel testo *q̃*
(3) Così nel testo.

VINCENZO FEDERICI

Il più antico Statuto di Tivoli

È nota l'edizione dello Statuto di Tivoli: essa fu divulgata a Roma il 16 maggio 1522 coi tipi di Stefano Guillereto Lorenese, e contiene tutte le costituzioni ordinate ai tempi del capomilizia Giovanni di maestro Giovanni e del vicario Nicola di Meo Petricca, da una commissione (la parola è moderna ma l'uso è assai antico) composta dal giudice sediale di Tivoli Pascuccio Pangrazi e dai cittadini Tivolesi: Giovanni ed Ottaviano Ottaviani, Paolo e Pietro di Giacomo di Angelo di Marco e Francesco Curti avvocato del Comune, nominati dai Consigli generale e speciale di Tivoli « ad reformandum, corri-
« gendum et emendandum, declarandum et seperandum
« Statuta civitatis predicte ac de novo si *eis* opor-
« tunum et utile visum fuerit Statutum statuendum... ».
Costoro cominciarono innanzi tutto dall'esaminare gli Statuti già esistenti; e, risultando loro che « propter
« dictorum Statutorum vetustatem in ordina-
« tione contrarietatis et defectus, lites protrahuntur in
« longum, delicta transeunt impunita et inconvenientia
« multimodi subsequuntur, Statuta prefata cum pu-
« ritate fidei reformantes, quedam de uno loco in alium

« transtulerunt, quedam suppleverunt, declarantes qui-
« busdam in totum et nonnullis particulariter rese-
« cantes quedam necessaria et utilia duxerunt salu-
« briter statuendum... » (1).

Da queste parole emerge chiaramente che il fondamento delle costituzioni del 1522, furono le costituzioni di uno statuto più antico, già da lungo tempo vigenti a Tivoli. Quale fosse questo statuto anteriore, meglio che le notizie generali degli storici locali (2), ce lo dice una pergamena recentemente ritrovata nell'archivio Comunale di Tivoli e già divulgata in facsimile nell'*Archivio Paleografico italiano* (3).

Questa pergamena ci ha conservato una copia autentica di due articoli di un antico statuto di Tivoli con i particolari relativi alla composizione ed alla conferma di esso, dai quali risulta che fu sancito il 10 settembre 1305 dal Popolo e dal Comune di Tivoli, convocato nella piazza maggiore della città, quando a Roma era senatore Pagano della Torre di Milano e capitano del Popolo Giovanni di Miano bolognese. I quali, avuto l'esemplare dagli ambasciatori e dal sindaco di Tivoli, lo rimisero, per l'opportuna revisione, a Filippo di Cremona giudice del Capitano, a Paolo giudice del Senatore, a Paolo Paparone e Giovanni Burdone giudici della città. Poi il Consiglio generale dei capi delle Arti e di altri consiglieri, radu-

---

(1) *Statuta et reformationes circa stilum civitatis Tyburtinae*, Romae, per magistrum Steph. Guillereti de Lotoringia, pag. 2 sgg.; cito dall'esempl. della biblioteca Alessandrina di Roma O, d. 130.

(2) VIOLA, *Storia di Tivoli dalla sua origine fino al sec. XVII*, Roma, Bourlié, 1819, II, 210-11.

(3) Vol. II, t. 91. Per l'illustrazione v. *Archivio della r. Società romana di Storia patria*, XXVII, 464, sgg.

nato in Campidoglio il 26 ottobre dello stesso anno, presenti il Capitano, il Senatore e i tredici anziani delle regioni di Roma, con votazione per alzata e seduta, ne approvarono le modificazioni proposte dai giudici di revisione e ne deliberarono la pubblicazione. Questo Statuto, così particolarmente descritto nel documento pergamenaceo, studiato dal Viola che, nel 1819, lo ricordava come « il più pregevole ed antico monumento che per una specie di prodigio » si fosse « sal- « vato dal naufragio a cui le carte ed i pubblici re- « gistri [di Tivoli] non una sola volta » erano « stati « sottoposti » (1), da più anni era sparito dall'archivio Tivolese, quando recentemente ricomparve in vendita sul mercato librario di Roma: e dobbiamo all'illuminato interessamento della Giunta Comunale di Tivoli, se questo prezioso cimelio è ora restituito alla sua sede originaria, in servizio degli studî e a testimonianza solenne e diretta degli antichi ordinamenti civili di quella città, dei quali finora si aveva notizia da fonti indirette e assai più recenti.

Il codice è membranaceo (m. 0.225 × 0.175) di carte sessantasette, quasi tutte scritte (2), numerate in parte (cc. 1-14) con numeri arabi da mano sincrona, in parte (cc. 15-67) in lapis dopo che il volume fu acquistato dal Comune; scritto in minuscola gotica del principio del secolo XIV da due amanuensi: al primo dei quali si debbono le costituzioni del 1305 (cc. 1 A-57 A); al secondo quelle posteriori del 1307 e 1308 (cc. 59 A-66 B).

---

(1) VIOLA cit.

(2) Rimasero in bianco soltanto le cc. 57 B-58 B; 67A-B, oltre le due carte di riguardo, poste in principio e in fine del volume, quando nel sec. XVI esso fu rilegato in pergamena.

Lo Statuto del 1305 si compone di trecento dodici capitoli, distinti in cinque libri:

I. *De numero officialium et eorum iuramentis et officio* (capp. 1-102).
II. *De ordine iudiciorum et processuum* (capp. 103-33).
III. *De maleficiis et pena et eius processis* (capp. 134-232).
IV. *De dampnis datis et pena eorum* (capp. 233-97).
V. *De balistis et penis* (capp. 298-312).

Le aggiunte posteriori hanno diciannove capitoli, contenuti in resoconti delle adunanze consiliari del 7 luglio 1307; 26 aprile, 1 e 14 maggio, 28 settembre e 16 ottobre 1308 dove furono deliberati.

Non ci tratteniamo sul valore storico di queste costituzioni, che verranno quanto prima pubblicate ed illustrate nel volume degli *Statuti del Lazio* ora in corso di stampa nella serie degli Statuti Italiani curati dall'Istituto Storico Italiano: qui soltanto, a completare la notizia del ritrovamento, diamo un saggio della differenza fra gli ordinamenti del 1305 e quelli del 1522.

Statuto del 1305.	Statuto del 1522.
Cap. II. De numero officialium. Capitulum.	Cap. I. De numero officialium.
Et statuimus... quod in civitate Tyburtina subscripti officiales eligantur, presente comite Tyburis vel eius vicario si interesse voluerint, per capudmilitiam et consilium ipsius civitatis... consiliarii sedecim...	Statuimus... quod in civitate Tyburtina infrascripti officiales eligantur per capud militiam et consilium ipsius civitatis... consiliarii et rectores octo, duo scilicet per contratam, consiliarii XXVIII...

Cap. XXXVI. Quod reformationes consiliorum fiant ad palloctam et bussulas.

Et ordinamus quod omnes reformationes consiliorum fiant ad bussulas et palloctas, et partitum fiat vel per caputmilitiam vel per notarium comunis, secundum quod ei videbitur et illa pars obtineat ubi plures pallocte inveniuntur.

Cap. XXXVII. Juramentum consiliarii et capita artium. Rubrica.

Ego consiliarius et capud artis iuro officium michi commissum fideliter gerere et quod, vocatus a comite vel capudmilitia seu sediali civitatis Tyburis oretenus seu per eorum nuntium aut per sonum campane statute vel voce preconis, quam citius potuero accedam, et donec ipsum consilium sit finitum non recedam absque speciali licentia comitis aut capudmilitie, et consilium a me petitum purum et rectum, prout melius scivero, dabo eis et de honore et bono statu Urbis et sacri Romani populi semper sollicitus ero, et contra bonum statum Urbis non [...] nec consulam, et secretum tenebo si prohibitus fuero vel per me cognovero id secretum esse tenendum dum non sit contra bonum statum Urbis, et si aliqua scivero vel audivero tractari in consilio vel alibi contra bonum statum Urbis, pro posse obstabo quod non fiant et quam citius potuero nun-

Cap. XLIII. De consiliariis.

Reguntur utiliter sanis consiliis civitatis pericula pellunt et actrahunt augumentum, idcirco statuimus quod in civitate Tybur sint et esse debeant XXXVI boni fideles et ydonei consiliarii, novem videlicet per contratam, ut supra in primo capitulo continetur, qui extrahantur de bussula ut supra, et teneantur quotiens fuerint requisiti per mandatarium vel nuncium vel preconizatum hora deputata vel ad sonum campane, de mandato dictorum comitis vel capudmilitie vel sedialis, ad consilium venire citius quam possunt, omni causa remota, in dicto consilio interesse donec celebretur et inde non discedere sine expressa licentia alicuius dictorum dominorum officialium et iusta et necessaria causa, donec factum fuerit consilium et sanum electum consilium pro dicto comuni, et super eo de quo fit consilium exhibere, tenere secreta tenenda, rogantibus non favere, quod inter discordes ponatur concordia pro posse insistere et quod delinquentes iuxta eorum demerita puniantur; si aliquis consiliariorum non veniret ad consilium durante tertio sono campane vel antequam proposita fiat, solvat solidos .ij. et semper ut valeat quod in consiliis agatur debeant saltim due partes consilii interesse, et omnis partitus mictatur ad bussulas et palluctas et quod illud pro quo maior pars palluctas miserit reformetur et ob-

tiabo Senatori per nuntium vel per licteras, et studebo et operam dabo quod Tyburtina civitas conservetur et sit ad fidelitatem Urbis, et quod pacem et concordiam inter Tyburtinos cives fiant et conserventur, et quod malefactores puniantur secundum formam Statuti et consuetudinem Tyburis, et omnia et singula capitula, que in hoc Statuti volumine continentur, firmiter observabo et laborabo pro posse quod debeant observari, et nec per me nec per alium aliquid a communitate Tyburis, vel a specialibus personis occasione mei officii petam vel recipiam, preter oblationem secundum formam Statuti michi concessam, et hoc observabo ad sanum et bonum intellectum, sine fraude et bonum statum Urbis et reipublice Romanorum. si Deus me adiuvet et sancta Dei Evangelia.

tineat roboris firmitatem et si partes essent pares seu equales, illa pars obtineat quam comiti, capudmilitie et sediali sanior videbitur, et nullus possit prepositas facere vel in consiliis preponere nisi comunes capudmilitia et sedialis et quicumque impediverit arre[n]gantem clamando vel non permictendo ipsum dicere vel audiri, solvat priusquam discedat de palatio .ij. solidos provisinorum Comuni.

FEDERICO HERMANIN

Un' incisione inedita di Michele Lucchesi

Le notizie che si hanno sull'incisore ed editore *Michele Lucchesi* sono così scarse e dubbie, che non si sa di certo nemmeno il luogo ed il tempo della sua nascita. La notizia del Nagler (1), che lo dice nato a Roma nel 1529, non ispira infatti gran fiducia quando si pensi che l'artefice in due stampe, in quella che riproduce il Giudizio universale di Michelangelo Buonarroti ed in quella della Sacra Famiglia coi santi Rocco e Luca, si firma *Michael Lucensis* cioè Lucchese.

Si sa di lui che fu oltre che incisore anche antiquario ed editore di stampe. Come tale seguiva l'andazzo generale di comprare vecchi rami, di ritoccarli convenientemente e rimetterli in commercio col suo monograma che ci si presenta in queste varie forme: MI. LV., M. L.

La data più antica che si trova sulle sue incisioni è quella del 1553, la più recente quella del 1604.

Artista mediocre cercò d'industriarsi copiando di qua e di là da Michelangelo, da Raffaello e da altri

(1) G. Kr. NAGLER, *Die Monogrammisten*, G. Hirth, München und Leipzig. Vol. IV, pag. 604 n. 1939.

artisti. Il Bartsch, credendolo solamente copista, non ne incluse l'opera nel suo *Peintre Graveur*.

Le diciannove stampe attribuitegli nel catalogo del Nagler (1) sono quasi tutte riprese da opere di Raffaello, di Baccio Bandinelli e di Polidoro da Caravaggio. Il Passavant(2) ci dà anche la notizia che il Lucchesi ritoccò varie lastre del Caraglio, come ad esempio quella colla storia di Psiche portata all'Olimpo da Mercurio e quella col Banchetto degli Dei.

L'incisione di cui parlerò ora riproduce invece alcune figure di una pittura di Baldassare Peruzzi ed è descritta da Adamo Bartsch (3) fra le stampe falsamente attribuite ad Enea Vico.

La stampa, misura in altezza millimetri 250 ed in larghezza millimetri 187, ed è incisa, come tutte quelle eseguite dal bulino sgarbato di Michele Lucchesi, a tratti grossi ed aspri.

Vi si vede un giovane vigoroso vestito di un succinto farsetto attillato alla persona con larghe e corte maniche da cui escono le braccia nerborute. Egli ha le gambe chiuse in larghe e corte brache a sbuffi, che lasciano scoperte le gambe dal ginocchio in giù. Ha il capo scoperto e si appoggia col petto e col braccio destro al corpo di un grosso cavallo, che per le forme ricorda il cosidetto *Cavallo grande* di Alberto Dürer. Al di là del cavallo apparisce al giovane una donna di forme maestose con grandi ali. Essa ha i capelli annodati sull'alto della fronte ed il capo cinto da un

---

(1) G. Kr. NAGLER, loc. cit.

(2) I. D. PASSAVANT, *Le peintre graveur*. Leipzig, R. Weigel, 1863, Vol. VI, pag. 166.

(3) A. BARTSCH, *Le peintre graveur*, Vienne, I. V. Degen, 1813, Vol. XV, pag. 369.

Io non fortuna fronde, ho meco Amore
Se mi conosci a fare giornate

lungo velo che le discende sulle spalle. È vestita classicamente con una tunica, chiusa sugli omeri da una borchia, e regge colle braccia un bambino ed un globo terraqueo, cinto dalla fascia dello zodiaco. Dietro alla donna è una porta ad arco e la scena è poi chiusa nello sfondo, da un muro rovinoso a grossi massi squadrati, al di là del quale si vedono colline con case e castelli. La donna pare che guardi il giovane come in atto di parlargli ed infatti a ciò si riferiscono le parole che l'incisore ha scritto nel basso vicino al gruppo: *Io son fortuna buona, ho meco Amore / Se mi conosci, ti farò signore.*

Non v'è dubbio che l'incisione, benché non rechi il monogramma di Michele Lucchesi, debba ritenersi opera sicura di questo debole artista. A convincerci di ciò basta un accurato esame dei segni usati da questo incisore. Si osservi il modo con cui è disegnato il collo del giovane, dove si nota una caratteristica sovrapposizione di linee, che formano curiose figure geometriche, quasi losanghe, specialmente nell'attaccatura della spalla col collo. Una caratteristica di incisione uguale può vedersi nella stampa descritta dal Passavant al n. 13, dove si vede Romolo che consulta il volo degli uccelli (1).

Più caratteristico per il Lucchesi, debolissimo disegnatore, è il modo con cui è segnato il naso di *Amore*. I due occhi hanno le orbite fortemente contornate e fra di esse è uno spazio completamente bianco ad indicare il naso, che è distinto dal rimanente del viso da un'unica grossa linea oscura tirata, sgarbatamente da sinistra a destra. Si può dire

(1) I. D. Passavant, *op. cit.* Vol. VI, pag. 166, n. 13.

che non v'è figura incisa dal Lucchesi che non abbia questa particolarità. Si osservi per la completa corrispondenza di questa caratteristica, la figura che guarda in alto nella stampa già citata colla rappresentazione degli *Auspici di Romolo.*

Caratteristiche di forma e di segno si possono ritrovare anche in varie altre incisioni di Michele Lucchesi. Si osservino specialmente *La strage degli Innocenti* (p. 2) *Il martirio di S. Lorenzo* (p. 7) *La festa di Diana ad Efeso* (p. 11).

Tutte queste stampe sono copiate di qua e di là da quadri, disegni ed incisioni di altri artisti; ma Michele Lucchesi copiando e rimaneggiando le figure degli altri ha dato ed ha impresso a tutte ciò che è individuale dell'arte sua, i suoi errori.

Ora è interessante vedere in che modo Michele Lucchesi è riuscito a comporre la nostra incisione, traendola, come già dissi, da un' opera di Baldassare Peruzzi. Nella pittura del grande maestro senese, che decora la cupola di Santa Maria della Pace in Roma, colla Presentazione di Maria al Tempio, si vedono nel primo piano, proprio dinanzi alla scala due figure, che l'incisore ha copiate, aggiungendo qualche particolare nuovo per piegarle ad una significazione simbolica. Nella pittura del Peruzzi si scorge un uomo giovane in corta tunica, appoggiato ad un grosso cavallo. Poco più a destra è una donna con lunga veste classica, che regge sulle braccia un bambino, Sono figure di spettatori indifferenti, che l'artista senese ha introdotto nella composizione per arricchirla senza alcun fine determinato. Michele Lucchesi ha copiato il giovane ed il cavallo senza curarsi del capovolgimento naturale nell'incisione, che ha fatto si che loro destra divenisse sinistra. Non ha mutato,

nemmeno nei più minuti particolari, il giovane ed il cavallo. Alla donna ha aggiunto un'enorme paio d'ali e le ha dato nelle braccia, insieme al bambino, di cui ha un po' modificato la positura delle gambe, un grosso globo terraqueo, cinto dallo zodiaco. Ha rovesciato anche questa figura e l'ha posta a sinistra anziché a destra del cavaliere e del suo corsiero.

Alcune figure prese dalla pittura di un maestro celebrato, un paio d'ali, un globo e una scritta di sapore profetico gli sono bastati per mettere assieme una stampa che avrà pure trovato i suoi compratori.

Alle diciannove incisioni, di cui secondo il Passavant ed il Nagler si compone l'opera di Michele Lucchesi, va ora aggiunta questa, che potrà chiamarsi della *Fortuna*.

VINCENZO ROCCHI

Il Tevere navigabile da Perugia a Roma

> Tiberis, antea Tibris appellatus et prius Albula, e media fere longitudine Appennini finibus Aretinorum profluit, tenuis primo, nec, nisi piscinis cornvatus emissusque, navigabilis...
>
> PLINIO, *Hist. Nat.*, III, 5.

LA navigabilità del Tevere da Perugia a Roma è stata sempre una questione di prim'ordine, mantenuta viva dal bisogno che hanno sempre avuto i paesi dell'Umbria e del Lazio di sfruttare questo mezzo di comunicazione e di scambio che non potrà mai essere completamente sostituito dalle spesso disagiate strade provinciali e nemmeno dalle più rapide vie di ferro le quali sembra voglian tutto risolvere fino a che non si scontrano colla cruda realtà. Olio, grano, vino, legumi, ed altri svariati prodotti delle ricche vallate umbre non hanno via più naturale e diretta, per giungere alla nostra Capitale, della provvida ma trascurata valle del Tevere. In attesa che si maturino i progetti per la riattivazione di questa importantissima arteria del nostro commercio interno, mi piace riprodurre qui un vecchio e curioso progetto disegnato quasi due secoli e mezzo or sono da un ingegnere o geometra che fosse (*matematici* chiamavansi allora), vissuto all'epoca di Clemente IX.

Come ognuno può vedere alla lettura del testo seicentesco, egli crede possibilissimo riattivare la navigabilità del vecchio alveo del Tevere fin quasi presso a Perugia. Egli si parte colla sua barca da ponte Nuovo, un poco sotto a Torgiano (*Torciano* nel testo), dove appunto il Tevere viene come rinsanguato dal Chiascio (*Chiaso*) suo affluente che scende dagli Appennini. Dopo alquanto cammino il Tevere riceve il Nestore (*Nastor*), che ha origine a sud del lago Trasimeno e che si confonde col Tevere ingrossato dalla Caina, in cui si versano le acque di quello storico lago. Qui l'autore descrive il corso delle acque, ora dolce e piacevole, ora rapido e con *rotti* ossia con salti; ora ostacolato dalle chiuse per i molini, ora libero e spedito.

Ma, secondo lui, tutte queste difficoltà si possono facilmente superare. Nei punti in cui l'acqua è poco profonda egli consiglia dei sostegni che, mediante un canapo, trascinino seco la barca; eguale raccomandazione nei salti frequenti in quel tratto di Tevere; alle chiuse o parate dei molini egli cerca di ovviare mediante aperture ossia cateratte da aprirsi e chiudersi al passaggio dei galleggianti.

I passi del Forello e dell'Inferno, situati un poco a valle di Todi, erano impraticabili anche a' suoi tempi, ma anche per questi passi ha egli il rimedio, come si può vedere dalla relazione che ne fa; ma va poi troppo oltre quando, come tutti i progettisti, spera e sostiene che, con delle semplici chiuse, si possa risolvere il problema della discesa e risalita delle barche e perfino evitare o ritardare l'inondazione del Tevere.

Il passo di Baschi è pur esso a valle di Todi e propriamente nella curva che descrive il Tevere a ponente verso Orvieto. Circa poi la personalità dell'autore Alessandro Sbrenga, fino ad oggi non mi è riuscito

a saper altro che quanto risulta dalla sua relazione che qui testualmente riproduco, come per caso mi è venuto fatto di rinvenirla nelle carte 67-69 del codice cartaceo della R. biblioteca Casanatense di Roma, che reca attualmente la segnatura 2398.

Questo codice si presenta quale una miscellanea di scritti intorno a questioni ardenti in quell'epoca, molte delle quali, come quella discussa nel presente documento, non sono state ancora risolute. Il presente scritto, buttato giù in fretta tanto che la lettura ne riesce gravosa, deve essere una minuta distesa dal matematico Sbrenga dietro sollecitazione delle autorita competenti.

Gli altri scritti di questa curiosa miscellanea, messa insieme in epoca posteriore, forse nel Settecento, e allora rilegata in buona pergamena, come di presente si trova, trattano, come ho detto, questioni interessanti e non ancora spente, sulla viabilità delle strade di campagna, sulla mutabilità del letto dei fiumi, sulla navigazione del Tevere, sulla disseccazione delle paludi Pontine, sullo stagno di Maccarese, sulle inondazioni e i danni che ne conseguono e perfino sull'annona e il caro dei viveri in Roma.

Un indice di tutte le questioni trattate è in testa al volume, di mano certamente di un conservatore del codice.

Osservazioni per la navigazione del Tevere da Perugia a Roma.

Con la visita fatta da me Alesandro Sbrenga con il Signor Evangelista Olivieri del fiume Tevere per osservare, se sia possibile navigarlo da Perugia a Roma per l'ingiù e da Roma a Perugia per l'insù, doppo lunga reflessione

e concertato insieme, se bene io ho trovate e notate alchune difficoltà, dico che sono tutte superabili.

Il fiume Tevere incominciando dal ponte Novo a Torciano dove dicesi voler principiar la navigazione, perché in detto locho entra il Chiaso fiume e più a basso il Nastor parimente fiume, che l'accrescono di acque, e venendo alla volta di Roma, talvolta l'acque di esso scorrono unite e ristrette tra le sponde e talvolta o si dilatano per i lati e letto o si dividono in doi o più rami. Scorrono in alchune parti con piacevolezza, in altre rapide e con rotti.

In molti lochi è traversata la corrente dalle chiuse o parate per l'effetto delle Mole: altrove è libera; tutte però sono difficoltà che possono vincersi facilmente,

Perché, quanto alla prima, che potrebbe farsi nascere dalla pocha altezza o profondità delle acque, o questa sia causata dalla dilatazione di essa per il letto, o dallo spartimento della medesima in più *rami*, se bene è creduta comunemente sufficiente e meglio si saperà dalle relationi del colonnello Girolamo Gratiano che con un vaselo ad uso di quelli che navigano l'Arno di Fiorenza, osservarà la profondità di esso; in ogni caso però, havendo noi il sostegno che dirremo appresso, acquistarà la barca quell'acqua che le farrà bisogno.

Venendo al 2° impedimento, che sono alchune chiuse o parate che traversano la piena dell'acque, come sono quelle di Monte Molino di Todi con due altre più a basso et altre. Queste sono facilmente superabili col far un esito che s'opra e si serri, o altri modi più opportuni che ci si dimostraranno con la pratica.

La terza difficultà che consiste in molti *rotti* o rapidezze della corrente; queste non sono tali che una barca non le possa superare, come facilmente succederebbe raccomandandola ad un peso nel fondo dell'acqua, che fosse proporzionato alla corrente maggiore o minore di essa; sì che facendo traino ad uso di ancora, potrebbe insieme regolare o trattenere il legno in quella maniera che farebbe di bi-

sogno e questo si potrebbe operare, ne i *rotti* di Baschi alle Rorelle, dove la corrente è più gagliarda di altri lochi, o pure con raccomandarla a corpo stabile, come convenientemente usano li barcaroli nei fiumi andando pian piano e secondo il bisogno mollando la corda, alla quale sia la barca raccomandata.

Per ultimo vi trovo il passo del Forello e dell'Inferno difficultosissimo e quasi impossibile a passare nella forma che si ritrova in oggi. Ma qui facendo un sostegno conforme all'uso e come si mostra nella *Piava*, si supererebbe affatto tutto questo impedimento e si caminarebbe quivi con maggior facilità che in altri luoghi, e questo sostegno farebbe moltissimo buon effetto.

Prima facilità il detto passo del Forello et Inferno et altri cattivi passi duranti per lo spazio di un miglio e mezzo in circa.

2° non sarrebbe necessario che si faccia strada per tirar all'insù le barche con tagliare il Monte a pari del fiume; ma bastaranno le forze de' remi e delle pertiche, perché il declivio dell'acqua, raddolcito con l'alsata del sostegno, facilitarà affatto la navigazione al contrario.

Di più questo sostegno facilitarà la navigazione da Orta a Roma in tempo di estate, perché tenendosi chiuso per qualche tempo et aprendolo, darrà quell'acqua che sarrà di bisogno per passare e sostenere le barche cariche.

Finalmente questo sostegno deviarà in parte l'inondazione di Roma, e la raggione è perché tierrà chiusa per qualche giorno la massa dell'acqua, alla quale si darrà a poco a poco l'esito che si vorrà.

Sì che, havendo noi questi modi di facilmente superare l'accennate difficoltà, ciò è aprire le chiuse, trattenere agevolmente i *rotti* delle barche e facilitare il passo del Forello e dell'Inferno più degli altri; con un sostegno di tanta conseguenza, non saperei trovar ragione contraria che dovesse distogliersi da detta navigazione.

Circa poi la spesa che anderà in detto sostegno, discor-

rendola in confuso, importarà intorno a venti mila scudi, riservandomi però stabilirla con tutta l'esattezza, quando da chi mi sarrà comandato ne haverò fatto riflesso con miglior accuratezza io Alesandro Sbrenga, matematico cosi riferisco e mi sottoscrivo mano propria.

GIUSEPPE GIGLI

Il Codice Boccaccesco « De Genealogia Deorum » della Biblioteca Malatestiana di Cesena.

FRA i codici Boccacceschi della Biblioteca Malatestiana di Cesena (1) speciale interesse presenta quello che comprende i XV libri del « *De Genealogia Deorum Gentilium* ».

La Malatestiana di Cesena — non è inutile dirne qualche cosa — sorse nel 1452, per concessione fatta

(1) Altri tre codici Boccacceschi possiede la stessa Biblioteca.

Il primo cartaceo del secolo XV, di carte 93, lungo mm. 310, largo mm. 210, è legato con tavole di faggio coperte di cuoio scuro, con brocconi di ottone, e contiene il *De Montibus, sylvis, pratibus,* ecc., e il libro *De nominibus maris.* Il secondo, di carte 75, lungo mm. 313, largo mm. 227, legato come il precedente, è un membranaceo dello stesso secolo e contiene la medesima opera. Il terzo contiene i IX libri del *De Casibus illustrium virorum*, è membranaceo, di carte 124, lungo mm. 336, largo mm. 210, è anch'esso del secolo XV ed è legato come i precedenti. In fine del proemio si leggono queste parole: *Joannis Boccaccii de Certaldo de Casibus virorum illustrium ad insignem militem Maghinardum de Cavalcantibus praeclari Regni Siciliae Marescialli Liber primus:* lo stemma dei Cavalcanti è disegnato nel margine inferiore della seconda carta. In coda all'indice sono le seguenti indicazioni: *Explicit tabula. Factus est Liber iste anno domini millesimo quadragintesimo decimoseptimo feria sexta ante festum Sanctae Barbarae Virginis per Nicolaum Pruterum cognominatum Stabenloso Delomgesborg.*

dal pontefice Niccolò V ai Frati Minori di San Francesco, che avevano un convento nello stesso edificio della Biblioteca.

Malatesta Novello, signore della città, volle aiutare i Frati nella loro opera, e, per attestazione dello stesso breve papale, ne appoggiò i propositi, e promise loro « diversos libros usque ad valorem quingentorum florenorum vel circa adscendentes » (1). Il suo favore, in fatti, fu continuo, e l'arricchì di numerosi codici di opere sacre, scolastiche, classiche e scientifiche, tra le quali giova ricordare gli scritti di Aristotile, di Demostene, di Omero, di Senofonte, di Erodoto, di Tucidite, di Plutarco, di Silio Italico, di Valerio Flacco, di Livio, di Sallustio, di Tacito, di Cesare, di Cicerone, di Ovidio, di Virgilio, di Seneca, di Lucrezio, e di altri ancora, da lui in molta parte raccolte e fatte copiare con le cure amorose de' libri, di cui parla la fama e resta anche a noi qualche documento nel suo carteggio, per esempio, co' Medici di Firenze (2). Questi codici bellissimi e pregiatissimi per molti riguardi, portan memoria di lui, gli uni nelle iniziali e nello stemma malatestiano finamente miniati sui ricchi frontespizi, gli altri nei loro *explicit* che accennano al *Principe singularissimo* ed al *Magnifico et Potenti Domino*, a cui i codici sono dati in dono, o per volere del quale sono stati copiati (3).

---

(1) Il breve di Niccolò V è riportato in un Codice della Biblioteca Piana nella stessa Cesena, III, 185, ed ha per titolo: *Anecdota Mediae atque infimae aetatis res caesenatum*, ecc.

(2) Cfr. L. Piccioni, *Di Francesco Uberti*, umanista cesenate, Bologna, 1903, p. 48.

(3) Cfr. Piccioni, op. cit. p. 49. È da ricordare poi che, purtroppo, non è noto il nome di alcun miniatore dei Codici Malate-

E il Novello fu davvero un principe munificente e protettore delle lettere, e *fu annoverato fra i principi più istruiti, e specialmente andò lodato per l'amore che nutriva per le antichità e per la storia* (1). Sotto la sua signoria le lettere e le arti ebbero un consi-

---

stiani. Lo ZAZZERI, nel suo volume *Sui Codici e Libri a stampa della Biblioteca Malatestiana*, Cesena, 1877, p. XII, nota 1, scrisse che: — « Non è fuori di dubbio che qualche miniatura di essi Codici possa essere di D. Savino da Faenza, eccellentissimo nel dipingere sulla pergamena. Dopo la morte del Novello, fu D. Savino da Faenza Rettore della Chiesa di Carpineta, nel contado Cesenate. Di lui è nota una bellissima miniatura nel Duomo di Cesena. Questa miniatura, in principio del libro corale n. III, *Pars tertia*, rappresenta Gesù Cristo quando i Giudei volevano lapidarlo, ed uscì dal Tempio. Nei quattro margini della medesima carta, in cui v'è detta miniatura, si vedono altre figure, di vario genere, fra le quali mi sono piaciute particolarmente quelle di San Giovanni Battista, di San Pietro, di San Mauro II, vescovo di Cesena e di Santa Maria Maddalena. Nel margine superiore della stessa carta v'è un Gesù Nazzareno con la croce. Nel margine destro si legge: D. SAVINUS . FAVENTINUS . F. » —

(1) Cfr. G. VOIGT, *Il Risorgimento dell'Antichità Classica*, ecc. Firenze, Sansoni, 1888, vol. I, p. 588. A ricordare poi l'amore del Novello per la Biblioteca, furono incastrate, fin dalla fondazione, nel pavimento della Malatestiana, alcune lapidi, tutte di egual misura, nelle quali si legge:

MAL . NOV .
PAN . FIL .
MAL . NEP .
DEDIT .

Quest'iscrizione si trova pure nel muro interno, ai due lati della porta d'ingresso, e sotto all'una e all'altra lapide esiste ancora una ferrata, da cui, al tempo dei Frati di San Francesco, si osservava se gli studiosi stessero al loro posto. La porta d'entrata, con ornamentazioni in marmo, mostra in alto la figura d'un elefante, sulla cui bardatura, lungo una fascia, sono incise le seguenti parole: ELEPHAS . INDUS . CULICES . NON . TIMET . per alludere così ai Polentani, signori di Ravenna, coi quali i Malatesta erano in grande inimicizia.

derevole sviluppo nella piccola città romagnola, mentre più volte ospitò e tenne con sé lungo tempo molti dei più famosi umanisti, a' quali non senza legittimo orgoglio mostrava i tesori raccolti nella Biblioteca che prendeva il suo nome. Quando poi il 20 novembre dell'anno 1475, a soli 47 anni, moriva, nel suo testamento, fatto un'anno prima a Venezia, lasciava una disposizione che dice quanto grande fosse l'amor suo per questo monumento, ordinando che i suoi eredi pagassero annualmente cento ducati d'oro : *pro conservatione illius Bibliothecae et Librorum qui in ea sunt, et pro salario Magistri conducti ad legendum fratribus in eo loco* (1).

Ma un altro grande *benefattore* ebbe la Malatestiana in quel Giovanni di Marco, riminese, che secondo la lode prodigatagli dal poeta Benedetto da Cesena, teneva

de medicina el dricto segno (2).

Il Novello lo tenne carissimo, non solo come medico, ma bensì come studioso « *versato nella pregiabile antichità* » (3), e certo, per tutto il tempo che lo

---

(1) Cfr. C. A. ANDREINI, *Supplemento alla Cesena Sacra*, tomo IV, p. 293 e segg., nelle quali si legge per intero il Testamento di Malatesta Novello, fatto a Venezia il 9 aprile 1464. Questo *Supplemento* è un ms. aut. cart. del secolo scorso ed è conservato nella Biblioteca Comunale di Cesena.

(2) Benedetto da Cesena fu contemporaneo del Malatesta e del medico riminese. Egli scrisse un poemetto teologico-morale in terzine intitolato *De Honore Mulierum*, nel quale ricorda e loda il suo Signore e vari illustri uomini del suo tempo.

(3) Cfr. A. BATTAGLINI, *Della corte letteraria di Sigismondo Pandolfo signor di Rimino*. Commentario, in *Basinii*, Parmensis Poetae, *Opera Praestantiora*, tom. II, P. I, Rimini. Tip. Albertiniana, 1794.

volle alla sua corte, condivise con lui l'amore e le cure de' libri raccolti. Morto il suo signore, il di Marco continuò a far copiare ed a raccogliere non pochi codici, i quali, in numero di ben cento e diciannove (1), lasciò alla Malatestiana, certo in omaggio alla memoria del suo principe, che gli aveva assegnata una pensione vitalizia di 200 ducati annui.

*
* *

Il Codice Boccaccesco *De Genealogia Deorum Gentilium* trovasi nel XII pluteo, fila di sinistra, al IV posto, cui è assicurato, come tutti gli altri codici e libri della Malatestiana, da una solidissima catena di ferro battuto.

È un codice pergamenaceo palimsesto, in foglio, a facciate di due colonne (2). Comprende, anzitutto, 12 facciate non numerate, contenenti una Tavola della materia, senza titolo, cui seguono 134 pagine, numerate

---

(1) L'elenco è per intero riportato nel documento CVI, pubblicato dal TONINI nell'*Appendice di documenti al vol. V* della sua *Storia di Rimini*. Lo ZAZZERI, op. cit., dice che molti ne andarono perduti, e certo le vicende, spesso pericolose, della Malatestiana, confermano la notizia. Il PICCIONI, op. cit. scrive che a' suoi tempi Giovanni di Marco era stimato anche come letterato, cosa che attesta il Battaglini, ricordando che Antonio Costanzi di Fano e il Riminese Roberto Orsi, reputatissimi umanisti, dettarono epigrammi sepolcrali per lui, e Ciriano d'Ancona « gli si dichiarava obbligato, che per suo favore e di Sigismondo avesse potuto considerare i più memorabili monumenti di Rimino, allora quando ei vi approdò da una delle sue curiose navigazioni ».

(2) Ringraziamo qui, quasi pubblicamente, l'egregio collega professore Paolo Nediani, che, avendo pur ei studiato questo codice, mise gentilmente a nostra disposizione gli appunti presi, de' quali ci siamo poi largamente giovati in questo scritto.

nel *recto:* al verso di pag. 134 comincia — e continua per altre tre facciate senza titolo e senza numerazione — una Tavola dei nomi propri, indicati per libro, in carattere piccolo di altra mano, e arriva al principio della lettera M (Marte). Segue una pagina tagliata a quasi tre centimetri dal dorso; in tutto dunque 144 pagine (compresa quella tagliata) di pergamena giallastra e palimsesta. In fine del Codice è aggiunto, evidentemente in tempo posteriore, un altro foglio di 4 pagine di pergamena bianca e non palimsesta, delle quali tre facciate e un quarto sono scritte e contengono il resto della Tavola alfabetica de' nomi propri: scrittura, come s'è detto, più recente, di mano meno abile, con la finale: *Explicit tabula super genealogiis* (sic) *deorum*. Siccome il titolo costante del Codice è *De Genealogia* e non *Genealogiis*, è evidente che il continuatore della Tavola lo trascrisse da altro Codice a stampa, di cui fece uso. La rilegatura è contemporanea al Codice, e quantunque un po' sciupata dal tempo stesso, mostra ancora alcune eleganti impressioni a nudo sul cuoio che la riveste, mentre il dorsale ha alcune aggiunte posteriori di rinforzo. I fogli sono cuciti a quinterni di 4 fogli ciascuno, e ogni foglio comprende 16 facciate. I capitoli o paragrafi di ciascun libro sono numerati solo fino all'8° del libro III (pag. numerata 24, *recto*), poi non più, quantunque queste cifre si direbbero della stessa mano che ha fatto il Codice.

Non ci sono poi fregi né lettere *florentes;* mancano gli alberi figurati in ognuno de' primi XIII libri, nè c'è lasciato spazio per essi; per compenso non è mai tralasciata la didascalia che all'albero si riferisce, con la seguente dicitura:

In arbore signata desuper ponitur, *ecc.*

oppure:

In precedenti arbore describitur, *ecc.*

I titoli de' capitoli, gl'*incipit* e gli *explicit* d'ogni libro, non che le didascalie, sono in caratteri rossi, ma di forma e grandezza uguali a quelli del contesto; le lettere iniziali di ciascun libro hanno forma gotica di colore turchino (oltremare) con sottili e lunghi fregi lineari rossi.

A pagina 11, al margine di sinistra, c'è disegnata a penna una piccola mano con l'indice teso verso la scrittura: uno scherzo dell'amanuense.

Osservando il Codice, si vede chiaramente che non tutte le facciate sono palimseste. Salvo il primo foglio di attacco e gli ultimi due aggiunti, come s'è detto, posteriormente, tutti gli alti mostrano alternativamente due facciate palimseste e due no. Evidentemente, dunque il manoscritto originario aveva metà numero di pagine, e, probabilmente per ragioni di economia della materia prima, ciascuna di esse fu tagliata e sdoppiata in due più sottili, per modo che le due facce interne risultanti dal taglio rimasero bianche e presentano una sola scrittura (quella del Codice Boccaccesco), mentre le due facce esterne dovettero essere raschiate e pulite dalla scrittura precedente.

Qual era il contenuto del manoscritto primitivo? Un attento esame potrebbe palesarlo, giacchè molto appariscenti ne sono le tracce, specialmente nei larghi margini del testo Boccaccesco, e non dovrebbe esser difficile leggervi atti o rogiti notarili, che, per di più in qualche luogo, mostrano il segno evidente dell'apposto tabellionato. Certo il Codice originario doveva avere un formato più alto e più largo che non sia l'attuale, come appare dalle tracce chiarissime della sua scrittura; la quale non era divisa in colonne, ma

si estendeva in linee continue per tutta la larghezza della facciata, con richiami marginali, correzioni e abbreviazioni, fin oltre i limiti del formato attuale. Essa appare, poi, ora dritta, ora rovescia, rispetto alla scrittura; il che vuol dire che alcuni fogli furono, dopo la raschiatura, adoperati capovolti.

*
* *

La Zazzeri, nel suo già citato catalogo Malatestiano, (1) così ne discorre:

---

(1) Oltre questo, pubblicato nel 1887, un altro grande Catalogo possiede la Malatestiana, pubblicato in due volumi nel 1784 da Giuseppe Maria Muccioli, frate di San Francesco. In esso è così descritto il Codice Boccaccesco:

Pluteus XII, in IV. *Genealogiae Deorum Gentilium ad Hugonem inclitum Jerusalem, et Cypri regem secundum Joannem Boccaccium de Certaldo liber primus.* Huiusmodi est Epigraphe, qui codex exordium auspicatur. Accuratissimus rerum Index anteit, quas Boccaccius tractat in his libris XV. *de Genealogia Deorum*, atque in fine omnium Librorum constanter occurrit haec clausola. *de Genealogia Deorum Gentilium secundum Joannem B. de Certaldo liber primus explicit, incipit secundus*, et quod in aliquibus Codicibus, et Editionibus non observatur, extat in nostro Codice Proemiolum ad omnes libros proludens. Ad libros postea XIV., et XV. legitur. *Incipit liber XIIII. eiusdem feliciter, in quo auctor objurgationibus respondens in hostes poetici nominibus invehit — Incipit liber XV., et ultimus, in quo auctor purgat se.* Ad calcem haec *extant. Genealogia Deorum gentilium secundum Joannem Boccaccium de Certaldo ad illustrem Principem Hugonem Jerusalem et Cypri regem liber XV. et ultimus explicit. Deo Gratias. Amen.*

Deorum Gentilium Genealogia postrmo excipit *Tabula super Genealogiis Deorum* ordine alphabetico disposita, et ipsa in duas columnas non minus ac ipsi Libri XV. deducta, et exarata cum numerica Librorum accurata indicatione, per quam res monstrantur, de quibus in Opera differitur. Codex, nisi fallimur, saeculum non excedit XIV;

— « Pluteo XII, IV. Boccaccius (Joannes) de Certaldo. De Genealogia Deorum Gentilium Libri XV.

« Codice membranaceo del secolo XIV, di carte 137, lungo mm. 366, largo mm. 261.

« Prima dell'opera v'è l'indice delle materie, a cui fa seguito la dedica dell'autore ad Ugone re di Cipro e di Gerusalemme. Avanti ad ogni Libro v'è il Prologo particolare. Manca in ciascun Libro l'albero genealogico di questi Dei, di cui si tratta nel Libro stesso. In vece dell'albero genealogico si trova nel Codice una punteggiatura di color rosso, dopo la quale in carattere dello stesso colore, v'è la spiegazione dell'albero genealogico mancante. In fine del Codice si legge: *Genealogia Deorum secundum Joannem Boccaccium de Certaldo ad illustrem Hugonem Jerusalem et Cypri regem Libri XV et ultimus explicit. Deo gratias. Amen. Amen. Amen.*

« La forma del carattere di questo volume, posta in confronto con qualche *fac-simile* del carattere di Giovanni Boccaccio, farebbe credere che il presente Codice sia autografo; ma per affermarlo converrebbe fare raffronti con manoscritti originali di esso autore. Ciò che si può assicurare si è che questo Codice è un *Palimsesto*, distinguendosi benissimo, quasi in ogni carta, le tracce dell'antica scrittura ».

Fin qui lo Zazzeri. Ora a noi preme, anzi tutto, rettificare l'ipotesi strana ed assurda dello scrittore, che questo Codice possa essere autografo del Boccaccio.

Prima di tutto, in esso sono del tutto omessi gli

---

estque accurate scriptus, omnique diligenzia absolutus; siquidem in eo arabicis numeris non solum libri singuli, verum etiam paginae quaeque notantur, divisusque est in columnas.

alberi figurati, laddove il Boccaccio stesso dichiara nel Proemio a re Ugo di averli posti per maggior chiarezza: *Quorum (librorum) uniuscuiusque principio arbore apponendam censeo, cuius in radice pater adsit propaginis, in ramis vero iuxta degradationis, seriem apponere omnen dilatatam propaginem, ut per hanc videas de quibus et quo ordine in sequenti libro percuiras.*

Un altro importante dato di fatto è duopo tener presente: il Boccaccio, com'è indubitato (1), aveva scritte le citazioni greche in greco, e quest'opera era frutto della sua avanzata maturità, quando, cioè, doveva essersi reso familiare col greco stesso, e certo non uscì dalle sue mani prima del 1373 (2): ed infatti vari codici più antichi ad autorevoli portano, in tutto o in parte, i caratteri greci, anche quando l'amanuense non sapeva di greco (3). Qui, in vece, l'unico passo in cui si trovi un timido accenno a tali caratteri è nel libro III, c. 22, là dove dovrebbero esser ripor-

---

(1) Cfr. A. Hortis, *Studi su le opere latine del Boccaccio*, Trieste, Balestra, 1879, pag. 388.

(2) Nel cap. VII del lib. XV di quest'opera, lo stesso Boccaccio, cui erano state rimproverate, come inutili, le citazioni greche da lui fatte, scrive: «... Mescolai versi greci sì per utile e sì per diletto. Stoltezza è attingere ad impuro rigagnolo, quando limpida fonte t'offre la copia delle sue acque. Ed io che aveva ed ho in pronto le opere di Omero, che tanto giovano al mio proposito, non feci bene ricorrendo piuttosto ad esse, che ai tanti che le copiarono? E questo è dell'utile. Non meno dilettevole è poi al lettore trovare di quando in quando dei versi, sui quali, come su poggi fioriti, la mente stanca dalla continua meditazione si posi, e si rinfranchi a leggere ed a studiare quello che segue...». Cfr. in *Antologia della nostra critica letteraria moderna* del Morandi, l'articolo di Adolfo Mussafia sul XV libro della *Genealogia Deorum*. Cfr. pure Hortis, op. cit., pag. 158, e *Ztschr. f. röm. Phil.*, III, 586.

(3) Come, per esempio, nel Codice 1156 ottoboniano della Vaticana.

tati i noti quattro versi di Omero sul cinto di Venere. Or bene, comincia a scrivere l'amanuense: Il καὶ ἀπὸ..... poi tralascia, lasciando lo spazio bianco pel rimanente e seguendo di fianco, in margine, la versione latina. In tutti gli altri casi, poi, nei quali dovrebbero leggersi citazioni greche, ci dà solamante la traduzione latina nel contesto.

C'è ancora da osservare che, confrontando questo codice con le stampe, si trovano qua e là omessi periodi e parole, che, in parte, furono aggiunte dopo, o sopra, o in margine, dalla stessa mano. In fine, mentre il titolo dell'opera è *De Genealogis*, ecc., secondo i codici più autorevoli e secondo è citato più volte da scrittori contemporanei, nel nostro invece compare sempre al singolare, così: *Genealogia Deorum Gentilium ad Ugonem inclitum Ierusalem et Cipri regem secundum Iohannem B. de Certaldo liber... incipit* o *explicit.*

È dunque da escludersi l'ipotesi d'un autografo Boccaccesco.

Il Boccaccio, grande amatore e raccoglitore di libri, e amanuense egli stesso e critico di testi classici, non avrebbe distrutto, d'altra parte, un codice per un codice, qualunque ne fosse stata l'importanza.

Osservando poi la scrittura che, in generale, è bella e corretta, ed ha meno abbreviazioni delle stampe del 400, si può piuttosto assegnarlo alla prima metà del secolo XV, al tempo, cioè, del Novello medesimo.

Il codice fu copiato da altri codici che servirono poi alle prime stampe dell'opera (1).

---

(1) Oltre l'incunabolo veneziano del 1497 (per Manfredo de Strevo da Monteferrato) da noi attentamente esaminato e confrontato col codice, il prof. Nediani ha potuto avere tra mani l'edizione di Parigi

*
* *

Qual'è l'importanza di questo codice? Esclusa l'ipotesi dell'autografo, tolta qualunque curiosità di varianti o di commenti, essa dovrebbe apparir minima.

Ma così non è.

In tesi generale, dato il numero non indifferente di quattro codici Boccacceschi raccolti in una biblioteca come la Malatestiana, si può, prima di tutto, affermare che essi dànno una prova luminosa del grande amore che era diffuso nel Rinascimento per le opere latine dei secoli precedenti, e specialmente per quelle del Boccaccio. Cesena non era né Firenze, né Roma: pure in questo piccolo angolo di Romagna il nome del grande Certaldese esercitava, come in quelle grandi città, il suo fascino, e le sue opere di erudizione erano ricercate e studiate. Più di ogni altra, poi, il *De Genealogia Deorum* doveva essere oggetto di particolari attenzioni, come quella che quasi fino a tutto il sec. XV unica soddisfece ai bisogni e alle ricerche degli studiosi dell'antica poesia, per quanto essa conteneva di mitologico.

Di quest'opera se ne fecero, nei secoli XIV e XV, un gran numero di copie manoscritte, non solo, ma spesso

---

del 1511 (per Dionigi Roce, Lodovico Hornken e Compagni) dalla Biblioteca comunale di Faenza, e ha trovato fra le due stampe e il Codice malatestiano una assoluta concordanza sostanziale, a cominciare dal titolo al singolare. Ed opina, senz'altro, che le stampe suddette e il codice derivino da uno stesso archetipo; con questo però, che, dove ci sono differenze, queste sono per lo più a tutto favore del Codice, e provengono probabilmente da errata decifrazione di di vocaboli abbreviati.

se ne trassero ristretti, compendi ed indici; dopo la invenzione della stampa molte ne furono le impressioni sin dal 1472; seguirono poi le traduzioni francesi del 1498 (1) e del 1531 e l'italiana del Betussi. Quest'ultima ebbe grande fortuna (2), giacché pubblicata nel 1547 fu riprodotta in ben dieci successive edizioni sino al 1644.

Se poi come opera di erudizione appariva ed era, per quei tempi, di grande importanza, il *De Genealogia* aveva un interesse speciale per i suoi due ultimi libri, il XIV e il XV, i quali, sia nella difesa della poesia, sia nell'autodifesa, contengono nobili insegnamenti di critica e di morale, in relazione con alcune opere e con alcuni atti della vita privata del Boccaccio. Il quale, com'è noto, la compose per incarico di un re, Ugo di Lusignano, quarto di tal nome tra i sovrani di Cipro e di Gerusalemme, succeduto allo zio Enrico II nel 1324.

Ugo era stato in relazione col padre di Giovanni, Boccaccio da Chellino, cui, come a uno de' soci della potente compagnia de' Bardi, aveva scritta una lettera (3), con la quale gli faceva conoscere che il ve-

---

(1) Paris, pour Antoine Verard, M CCCC quatre vingt et dix huit 9me de Fevr. Edizione in-folio con figure in legno, in caratteri gotici. È registrata dal BRUNET nel suo *Manuel de libraire*.

(2) O. ZENATTI, *Dante e Firenze*, prose antiche, Firenze, Sansoni, pag. 206, in nota.

(3) DE MAS LATRIE, *Hist. de l'île de Chypre sous le règne de la Maison de Lusignan*, Paris, 1852, vol. II, 164: 1332, 25 settembre, di Nicosia: « Ugo Dei Gratia Ierusalem et Cypri rex dilectis eius prudentibus et discretis viris Boccatio et Nicolao et sociis ipsorum Societatis Bardorum de Florentia, commemorantibus Parisius, salutem et sincere dilectionis affectum ». Cfr. ZENATTI, op. cit., pag. 210, in nota.

scovo di Beyrouth e il cavaliere Pietro Le Jaune, latori della lettera stessa, venivano a Parigi, d'ordine suo, per rimettere al duca di Borbone la somma di 13 mila fiorini, che la Società de' Bardi aveva ricevuto in deposito in nome suo e del duca.

Oltre che di affari, il re s'occupava di lettere e di scienze, e ospitava con grande premura que' letterati e quegli scienziati che si recavano a visitarlo nei suoi castelli tra le montagne di Sant'Ilarione, e con loro si compiaceva di conversare e di discutere. Nessuna meraviglia perciò ch'egli, trattando con Boccaccio da Chellino, venisse a conoscere della fama del figlio di lui e desiderasse commettergli un libro che lo istruisse intorno alle favole mitologiche, le quali in un re *curioso e di sottile ingegno*, com'era il Lusignano, signore di Cipro, famosa nell'antica mitologia, dovevano risvegliare il desiderio di conoscerle e d'intenderle come *tutte piene di allegorie e di reconditi sensi* (1).

Si pose probabilmente il Boccaccio all'opera poco prima del 1350 e vi lavorò molti anni, tanto che nel 1373 non n'era ancora contento: ed è noto che, prestato il manoscritto ad Ugo di San Severino, questi, ad insaputa dell'autore, ne fece comunicazione ad altri e ne fece trarre copie: onde il Boccaccio, non potendo perfezionare il suo lavoro, se ne dispiacque in una lettera a Pietro di Montfort, del 5 aprile 1373 (2).

Il *De Genealogia* fu, dunque, un'opera assai apprezzata nel Rinascimento, e senza dubbio oggetto di speciali studi e fonte principalissima di notizie storiche e

---

(1) Cfr. HORTIS, op. cit., pag. 158-61, e ZENATTI, op. cit., pag. 210, in nota.

(2) Cfr. le *Lettere edite ed inedite* del BOCCACCIO, nell'edizione Corazzini, Firenze, G. C. Sansoni, pag. 337-47.

mitologiche. Non poteva il Novello non procurarne copia per la sua biblioteca. La quale richiamava da vicino e da lontano dotti e amatori in gran numero. Anche un secolo dopo la sua fondazione vi convenivano letterati, artisti ed editori a visitarla ed a studiarla. E Paolo Manuzio, cui certo non erano ignoti i tesori delle maggiori biblioteche d'Italia, vi s'intratteneva così a lungo, da meritarsi i rimproveri di Annibal Caro, che gli scriveva da Venezia: «... tutto quel tempo, che siete stato rinchiuso nella Libreria di Cesena, v'abbiamo non solamente cercato per ismarrito, ma pianto ancora per morto. Ma che beffe son queste che ci andate facendo, M. Paulo, a seppellirvi bello e vivo... Aimé, star tanti mesi senza mai far segno pur di vivente!... Intendo che avete trovato in quella Libreria di Cesena cose mirabili: mi sarà caro intendere sopra quali Autori...» (1).

---

(1) A. CARO, *Delle lettere familiari*, Padova, 1749, vol. I, pag. 70-73.

FILIPPO ERMINI

Il « Psalterium decem chordarum » di Gioachino da Fiore e il simbolismo del « Paradiso » dantesco.

NELLO studio della Divina Commedia sono ancora da illustrare molte relazioni tra il pensiero dantesco e le dottrine teologiche e morali dei mistici del secolo XII e principalmente di Gioachino da Fiore, che per tradizione scolastica hanno avuto singolare efficacia nella costruzione fantastica del terzo e *gaudioso* regno d'oltretomba. Il concetto dell'abate calabrese, da Dante venerato come profeta, che ad un ordine di perfezione mistica, conseguito soprattutto con l'esercizio delle virtù claustrali nel mondo, corrisponda nella vita di là un ordine mirabile di beatitudine, da cui quasi quel primo ordine di perfezione è moderato o influito, fu espresso e convalidato con argomenti di erudizione e d'interpretazione nel *Psalterium decem chordarum*, opera scritta il 1188 nel monastero cistercense di Casamari (1). Il Salterio, strana remini-

(1) Contro W. PREGER, *Geschichte der deutschen Mystik im Mittelalter*, Leipzig, Dörffling u. Franke, 1874, I p. 196 e segg., che dubitò dell'autenticità del *Psalterium*, scrisse il REUTER, *Geschichte der religiosen Aufklärung im Mittelalter*, II, 356-360.

scenza di luoghi biblici, ha figura di piramide con vertice tronco, di cui i tre lati rappresentano le tre persone divine. Da capo, sul vertice tronco, è il *Pater*, il quale perché non ebbe alcuna missione tra gli uomini, *quia missus non legitur*, sta nel *cornu primum* al sommo della piramide, *manens in culmine maiestatis* (1); che appunto per questo *non est acutum*. Al contrario gli altri due *cornua* significano il *Filius* e lo *Spiritus*, che ebbero nel mondo una missione, *ad nostras angustias missi sunt*, e formano angolo acuto, perché nel simbolismo dei mistici tale angolo è proprio della via o dell'*iter*; e sono in basso, perché ebbero contatto gli uomini. Tutto ciò non s'intende come un modo figurativo di potenza e d'influsso, poiché il *psalterium* nella teoria di Gioachino di scoprire nella Bibbia il senso vero delle cose mondane, è un ordine reale; e la Trinità, che, al pari che nella Commedia, dà vita al cielo e alla terra, l'*una et perfecta substantia, Trinitas*, sta nel mezzo del salterio, donde può diffondere e irraggiare la sua forza e la sua virtù sui quattro lati.

Ma quel che si mostra più notevole in questa concezione mistica è l'ordine mondano di perfezione spirituale, a cui s'ascende o che vibra per dieci corde, e al quale corrisponde un ordine celeste di dieci gradi in perfetta connessione ciascun grado con ciascuno. Le corde del salterio biblico sono per l'abate calabrese, corde misteriose o simboliche: *decem chordas esse mysteriales docet Scriptura;* e a lui, *aestuans*, come

---

(1) *Expositio divini abbatis Joachimi in Apocalypsim, in lucem primo venit, cui adiectum est eiusdem Psalterium decem chordarum*, Venetiis, ap. Franc. Bindoni, expens. Octavii Scoti, 1527, pag. 226.

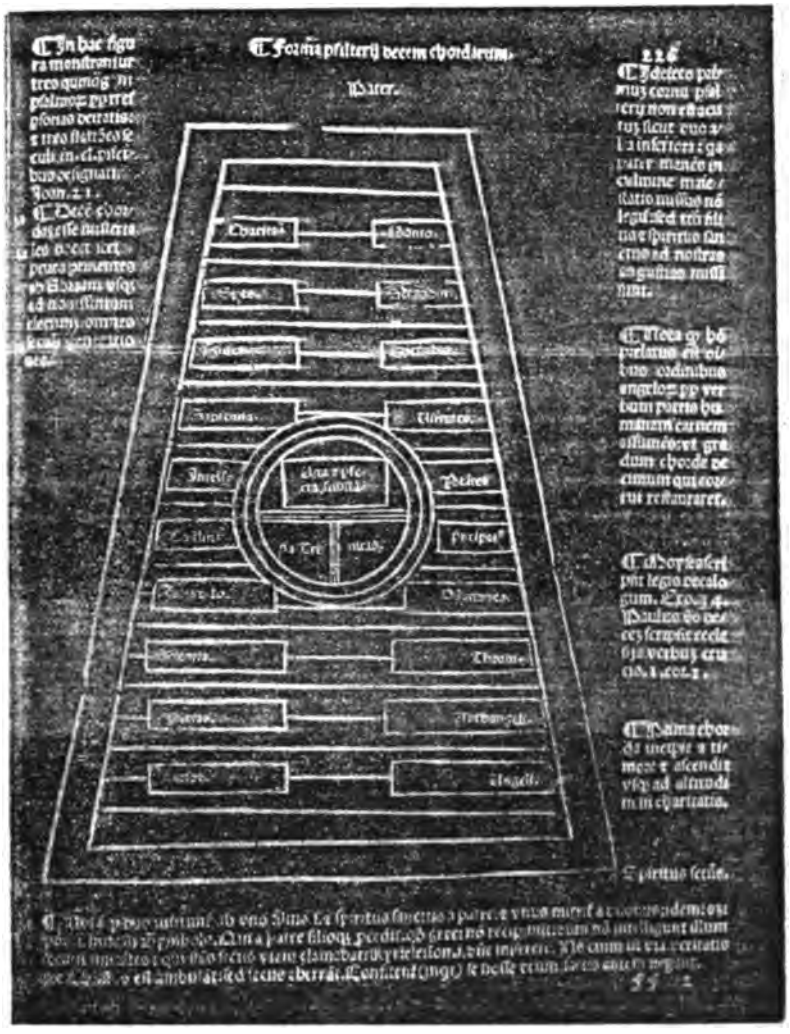
Forma psalterij decem chordarum.
Pater.
Cherubin
Throni
Dominationes
Principatus
Archangeli
Angeli
Deus pfectus
ex Trinitate
Verbum
Spiritus sanctus
Patres
Prophete
Apostoli
Martires
Confessores
Virgines
Penitentes
Innocentes

avverte il biografo, *spiritus fervore* (1), poteva bene esser concesso di schiudere questo mistero. Da un lato a sinistra, incominciando dal basso, la prima corda è il *timor*, l'*initium sapientiae*, il generatore dell'*acaedia* mistica, quando non era ancora vizio, il secondo, la *pietas* che ne procede, il terzo la *fortitudo*, che dà vigore alla coscienza, *sotto l'usbergo del sentirsi puro*, la quarta il *consilium* cioè il senno, la quinta l'*intellectus*, la visione delle cose superne, la sesta la *sapientia*, l'acquisto della verità che è via alle tre virtù, *fides*, *spes*, *charitas*, che occupano le tre corde superiori e indicano l'ultimo grado della perfezione. Anche nel pensiero dei mistici precedenti, cioè dei bernardini e dei vittorini, da cui il pensiero di Gioachino discende, la carità, *lucerna lucens et ardens*, era l'apice supremo a cui l'uomo virtuoso potesse pervenire, e in cui essi, diversamente dalla scuola di Tommaso d'Aquino, facevano consistere la maggior beatitudine nell'altra vita (2). Sicché tutta la perfezione spirituale, che può conseguirsi dall'uomo contiene dieci gradi, dal timore alla carità, *primo incipit timor et ascendit ad altitudinem charitatis* (3). A questi gradi spirituali del lato sinistro del Salterio corrispondono altri dieci gradi celesti nel lato destro, di cui nove son formati dalle nove schiere angeliche, distribuite nelle tre gerarchie secondo il sistema di Dionigi areopagita, e l'ultimo dall'*homo*, che per effetto dell'umanità di Cristo è superiore a tutti gli angeli:

---

(1) Iacobus Graecus, *Vita ab. Ioachimi*, in *Acta Sanctorum*, 99, 103.

(2) Di ciò si ha pure dimostrazione nell'altra opera attribuita a Gioachino, ma non sua, *Interpretatio praeclara abbatis Joachimi in Hieremiam prophetam*, Venetiis, apud Bernardinum Benalium, 1525.

(3) *Psalterium*, l. c.

« *Homo praelatus est omnibus ordinibus angelorum propter verbum Patris, humanam carnem assumens, ut gradum chordarum decimum, qui corruit, restauraret* ». Per tal guisa gli angeli sono nel grado inferiore e corrispondono a sinistra al timore, gli arcangeli alla pietà, i troni alla scienza, le dominazioni alla fortezza, i principati al consiglio, le potestà all'intelletto, le virtù alla sapienza, i cherubini alla fede, i serafini alla speranza e l'*homo*, elevato e purificato, il nuovo Adamo, alla carità, fiamma sul vertice della piramide. Or a chi consideri bene questa costruzione cenobitica di Gioachino non sfuggirà la singolare somiglianza col simbolismo morale del Paradiso dantesco. Anche il Paradiso, immaginato dal divino poeta, è distinto in dieci cieli, che è il numero ritenuto perfetto dai mistici precedenti fin dal tempo di Bernardo di Clairvaux, e appunto per imitazione egli nella terza cantica volle dimenticare la cabala del nove, dominante la divisione delle parti del Purgatorio e dei cerchi infernali. Oltre di che i cieli, che portano i sette pianeti del sistema tolemaico, sono, come le corde del Salterio, corrispondenti ciascuno ad una schiera angelica, che lo muove; e questi beati motori, dagli angeli ai serafini, hanno essenza e mandano influsso di virtù. Ma ciò che accosta meglio la fantasia gioachimita alla dantesca è il significato simbolico di virtù e di valore intellettuale, che ad ogni cielo s'attribuisce. In un luogo del Convivio è detto chiaramente che i primi sette cieli indicano le sette scienze del trivio e del quadrivio, che l'ottavo indica la fisica e la metafisica, il nono l'etica e il decimo la teologia o scienza divina (1). Pertanto il cielo della luna, o degli angeli,

(1) *Conviv.*, II, 14.

corrisponde nell'ordine simbolico alla grammatica, il cielo di Mercurio, o degli arcangeli, alla retorica, il cielo di Venere, o dei principati, alla dialettica, il cielo del Sole o delle potestà, all'aritmetica, il cielo di Marte, o delle virtù, alla geometria, il cielo di Giove, o delle dominazioni, alla astrologia, e il cielo di Saturno, o dei troni, alla musica, il cielo delle stelle fisse, o dei cherubini, alla fisica, il cielo cristallino o dei serafini, all'etica, e finalmente il decimo cielo, o empireo, alla teologia, che è pienezza di sapienza. Sicché Dante concorda con Gioachino nel disporre le schiere angeliche come tanti gradi d'ascesa verso la perfezione, e parimenti, seguendo lui, conferisce un significato simbolico a ciascun grado o a ciascuna schiera. Se ne allontana soltanto in questo, che, mentre l'abate calabrese alle corde del Salterio e perciò alle schiere angeliche dà un significato di perfezione teologica e morale, secondo le regole del noviziato dei chiostri vittorini, l'Alighieri dà ai suoi cieli un significato di perfezione intellettuale, pur mantenendo lo stesso numero e la stessa vicenda dei gradi. E non dobbiamo meravigliarci di tale variazione, perché egli, pur venerando Gioachino e riconoscendone veritiera la profezia fino ad assegnargli un seggio luminoso tra i sapienti del cielo del Sole, aveva rifiutato dopo la condanna dell'*Evangelo eterno*, le teorie dei gioachimiti, e rispetto alla felicità e alla beatitudine dell'anima, s'era attenuto alla dottrina di Tommaso d'Aquino, che essa consistesse non più nella carità, come era opinione dei mistici, ma nella visione intellettiva:

> . . . . . si fonda
> l'esser beato nell'atto che vede
> non in quel ch'ama, che poscia seconda. (1)

(1) *Parad.* XXVIII, 110-112.

Dante, con mossa audace, ha dunque sostituito all'ordine d'elevazione spirituale, che era proprio d'un pugno d'iniziati, l'ordine d'elevazione scientifica della scuola del medio evo, che era aperta a tutti, pur sottoponendo la scienza umana alla divina e combinando quella col valore degl'influssi astrologici. Il Salterio giachimita, che balena alla sua fantasia quando ricorda la *dolce lira* e le *sante corde*,

che la destra del cielo allenta e tira, (1)

gli ha offerto la miglior costruzione poetica e simbolica del suo Paradiso. Il Tocco, dopo aver osservato che egli tace della venuta dell'anticristo e del movimento degli spiritualisti del 1260, non sa spiegarsi come mai l'elogio di Gioachino

di profetico spirito dotato, (2)

sia affidato a Bonaventura da Bagnorea, che fu fiero avversario dei gioachimiti (3). Ma è facile intendere che, rifiutando il gioachimismo come dottrina eretica e pur rispettando il calabrese che non era caduto negli errori de' suoi seguaci, il divino poeta nel fervore del tomismo, che era speculazione dell'intelletto contro il misticismo, introducesse il maggiore dei mistici ortodossi, Bonaventura, a dir le lodi d'un suo famoso predecessore. Così Dante a compiere il mirabile edificio del Paradiso s'era rivolto a que' mistici, che fra molte e strane visioni, avevano pur sognato nel segreto dei chiostri tanti sogni di bellezza e di grazia, che rifiorirono nelle pitture delle nostre chiese e ne' versi de' nostri poeti.

---

(1) *Parad.* XV, 4-6.

(2) *Parad.* XII, 141.

(3) F. Tocco, *Quel che non c'è nella Divina Commedia, o Dante e l'eresia*, Bologna, Zanichelli, 1899, pagg. 16, 19, 29.

ERNESTO MONACI

Inventario in antico volgare piceno.

SE agli studiosi di cose d'arte non sarà inutile il documento qui appresso pubblicato, contenente la nomenclatura vernacola di parecchi arredi sacri, ai cultori dell'antica nostra letteratura tornerà, spero, anche più gradito il ritrovare in esso un testo scritto nel volgare della città dove, un secolo prima, Francesco degli Stabili aveva dettato l'*Acerba*. Questo documento è l'inventario delle seppellettili che nel 1420 possedeva la chiesa di S. Angelo Magno in Ascoli Piceno, e del conoscerlo vado debitore alla cortesia del prof. Giuseppe Castelli, il quale per me ne trasse copia, molti anni addietro, dall'originale che conservasi nella Biblioteca Comunale di quella città, fondo S. Angelo Magno, Cass. XXII, pergamena N.° 1. Il colorito dialettale della scrittura è ben quello che pure si osserva nel *Pianto delle Marie* (1) e nel *Ritmo su S. Alessio* (2), i due testi che finora meglio ci rappresentano l'antico volgare del Piceno, nelle sue varietà maceratese e

(1) Illustrato da Carlo Salvioni in *Rendiconti* dei Lincei, sed. del 17 dic. 1899.

(2) Illustrato da me in *Rendiconti* dei Lincei, sed. del 21 apr. 1907.

fermana. Qui pure troviamo la metafonesi promossa da *-i* (*nigri* 10 *vilicti* 37 *tobagliolicti* 42 *frisci* 33; *boctuni* 3 *cruci* 43) e la metafonesi promossa da *-u* (*greciscu* 4 *vermilgio* 23 *ligno* 43 *tobagliolictu* 49 *Brullichictu* 54 *incapatitto* 57); qui pure senza dittongamento i continuatori di E e di O tonici brevi (*pedi* 2 *dè* 33 *Petri* 4; *boni* 18 *fore* 20 *tobagliolo* 51 ecc.) e qualche caso di *e* da I lungo e di *o* da U lungo (*Catarena* 50 *pore* 9, 38); qui ancora distinti nelle finali atone i continuatori di -O e di -U (cf. *quattro* 6 *dentro* 37, 38, 48, 54 di contro a *manolu* 2 *catassamatu* 3 *greciscu* 4 *amictu* 5 *tuctu* 16 *mensu* 20 *modu* 43 *tobagliolu* 52 ecc.), e intanto pur cominciato quel processo di conguagliamento per cui, eccettoché nell'articolo, ogni *-u* scomparve dallo Statuto volgare di Ascoli edito nel 1496, (*manolo* 5 *amicto* 44 *tobagliolo* 51 e sempre *paro lino argento oro* ecc.). Altre coincidenze degne di rilievo: la tendenza a preferire *e* ad *i* in sillaba protonica o in proclitica (*denanti* 35, *de parati de seta de argento* 2 e passim, *ce intrò... ce dè... ce trovò... ce se diano* 43, e per *re-* non solamente *retrova* 43 ma anche *orlichie* 37, 40, 41) nonché, in penultima di proparossitono, la sua sostituzione ad *o* (*torribele* 27); la conservazione dei nessi *cl*, *pl*, *fl*, *bl* (*Claretta* 10 *planeta* 5 *Flora* 13 *blanca* 2 *dopple* 28); la epentesi di *n* in *mensu* 20, 47, e, tra i pochi casi di flessione verbale, notevole *lassé* 45 probabilmente rifatto su *fe* (fece) 5 ecc. e su *dè* (diede) 43 ecc. come nell'ascolano odierno (Papanti 93) *arreviett*, *penziett* (arrivò, pensò) son rifatti su *stiett*, *diett*. Purtroppo il documento, relativamente ricco dal lato lessicale, è all'incontro assai scarso in fatto di fenomeni grammaticali. Ma anche questo poco non sarà forse senza interesse per chi vorrà finalmente tentare la critica dell'*Acerba* e ricer-

care la primitiva forma idiomatica di quel poema tanto straziato da copisti e da editori e tanto immeritamente oggi dimenticato.

1. In nomine Christi Amen. Anno domini millesimo. cccc°.xx indictione. xiij°. die. xx°iiij. mensis Junii. Istud est mentarium sacristie ex conventis monasterii Sancti Angeli Magni; fuit factum tempore domne Angeline abatisse dicti Monasterii et domne Gilecte que est sacristana. fecit mensionem de omnibus que era[n]t in dicte sacristie. Videlicet in primis:

2. Uno paro de parati de seta blanca forniti et manolu con. xxxiij. lectere de argento et coralli da pedi:

3. Item, uno paro de parati forniti de catassamatu et la stola et manolu co le perne et da pedi li boctuni de argento;

4. Item, uno paro de parati forniti che fece Rita de Petri con una planeta de greciscu et la stola et lo manolu cesi ad concie de ariente et de coralli, et lo amictu co le perne;

5. Item, uno paro de parati forniti co la planeta de bolluto, la stola et lo amictu adconcio de argento et lo manolo de oro, che li fe fare madonna Vanna;

6. Item, uno paro de parati forniti co la planeta rosia, da la domenica.

7. Item, uno paro de parati for... per li Tuctisanti;

8. Item, uno paro de parati gialli forniti;

9. Item, uno paro de parati pore gialli forniti;

10. Item, uno paro de parati nigri forniti, che fe fare madonna Claretta;

11. Item, uno paro de parati verdi forniti;

12. Item, uno paro de parati de bommace forniti, che li fe fare Nicolosa e Gabructia;

13. Item, uno paro de parati de bommace forniti, che li fe fare Flora de Luviano;

14. Item, uno paro de parati de lino;

15. Item, uno paro de parati de lino forniti. L'aparati so . xiiij . in tucti.

16. Item, . vi . cocte de lino et quattro de seta et duy de bammbace che monta in tuctu . xij;

17. Item, uno bancale et uno cialone:

18. Item, . iiij^{or}. coscinelli boni;

19. Item, . v . infrosiate blance co l'oro et una nera co l'oro;

20. Item, duy tobalie de seta per lo altare da fore, una con . iiij^{or}. frisci d'oro et co lu agnusdey in mensu et l'altra antica del convento;

21. Item, tre tobalie de seta cocta arrannia;

22. Item, . iiij^{or}. capezali lavorati, duy de seta et duy de lino;

23. Item, uno palio de seta riccha, verde et vermilgio;

24. Item, una tobalia lata de seta con . v . frisci de seta;

25. Item, . v . calci de argento, . iiij^{or}. honorati et uno per omne dì;

26. Item, . vi . corporali, . iiij^{or}. honorati et duy per omne dì tucti forniti;

27. Item, uno torribele de argento;

28. Item, . v . dopple de lino con seta;

29. Item, duy tobalie de lino lavorate con seta per lo legime;

30. Item, uno mantile de lino longo . x . palmi;

31. Item, uno guardamantile de lino arrannia longo . xvi . palmi;

32. Item, duy tobalie de seta lavorate con seta;

33. Item, . xxv . tobalie de lino lavorate con seta;

34. Item, tre tobaglioli arannia de lino con listre de bammace;

35. Item, uno panno de lino lavorato con seta per denanti a lo altare dentro;

36. Item, duy tobalie de lino con listre de bammace;

37. Item, duy vilicti de seta con listre d'oro per tener sopre a le orlichie dentro;

38. Item, duy vilicti de seta con listre de seta pore per le orilichie dentro;

39. Item, una incappatorella de seta tucta et d'oro co le france intorno intorno;

40. Item, una incappatora de bammace lavorata con seta et oro per l'orlichie;

41. Item, una coppola de vilicti de bammace, uno lavorato d'oro et de seta e l'altro lavorato de seta per le orlichie;

42. Item, tre tobalie de lino, una lavorata de seta et duy con le listre de bammace, et tre tobagliolicti per la communione.

43. A lo tempo de donna Gilecta sacristana predicta ce intrò tucte queste cose. Videlicet, che li fo dato da una sancta persona de lo ligno de la croce, et ipsa ce lo fe adconciare, et per fare honore ad questo lingnio ce dé una cassecta dove se questu ligno santissimo retrova, del secolari et secolare de le perne; intraché, con quelle che ce se diano et con quelle che ce trovò, so . xxxiiij . boctuni de perne, et fe accontiare de perne et de coralli. Ancora issa sacristana ce dé una infrosiata de seta tessuta ad modu de greciscu con tre frisci d'oro et tre da pedi co li boctuni intorno intorno;

44. Item, una altra infrosiata tessuta ad modu de tortictij co li frisy d'oro, da una parte . iiij^{or}. frisci et da l'altra parte . v . et uno amicto co le stelle blanche de argento;

45. Item, una tobalia de lino con tre listre de seta che la lassé Jachina parente de Marina de Massio;

46. Item, una infrosiata ce dé Antonia de Nofricu co li frisci de seta colorata facta ad modu de tortictij;

47. Item, una tobalia, avy da la molgie di Vecto, de lino con listre de seta con lo angnusdey in mensu;

48. Item, una tobalia toscana, avy da la molgie de Manni de Palmeri, et uno vestito de rosio che sta nanti l'altare dentro;

49. Item, una tobalia toscana de bammace, avy da la molgie de Lonardo, con uno tobagliolictu cosito da pedi;

50. Item, avy da Catarena de Mactio uno tovagliolu de lino per lo calce;

51. Item, aby uno tobagliolo de bammace da la molglie de Nofrico de Mignu per lo calce;

52. Item, aby uno tobagliolu de lino per lo calce da la moglie di Mignutio;

53. Item, aby uno tobagliolu de bammace;

54. Item, aby una tobalia de lino con tre cruci da la moglie de Brallichictu, che pende no legime dentro;

55. Item, aby uno amictu co le coppette de argento et uno coscinello de bammace da la moglie de Falcone:

56. Item, aby una planeta de vilesia et uno amictu de lino da Gratia moglie de Nofricu de Migno;

57. Item, aby da la moglie de Mignuctiu de Mancino uno incapatitto de seta con uno frisio de oro;

58. Item, aby da Vannetta una tobalia de lino lavorata con seta, con tre listre da capo et tre da pedi de seta.

GLOSSARIO

aby 51 *avy* 47 ebbi.

ariente 4, se la lezione è certa (di contro ad *argento* 2, 3, 5, 55), lo *-e* potrebbe essere esempio primaticcio di quella estrema riduzione a cui giunse l'*-o* nel ascolano, v. in PAPANTI, il saggio ascolano a p. 93.

arrannia 21, 31, 34 cf. a. fr. *araigne* « toile d'araignée; étoffe *ressemblant* à une toile d'araignée ». BOS, s. v.

bammace 34 *bommace* 12 ecc. bombace.

bancale 17 tappeto che serviva a coprire banchi; così anche nel senese, v. MAZZI, La casa di Maestro Bartolo di Tura, n. 321.

calce 51 *calci* 25 calice, -ci.

catassamatu 3 v. in DU CANGE *cataxamitum*, specie di stoffa identificata con l'it. *catarzo*.

cesi ad concie 4 tagliati ad arte?

cialone 17 cf. sen. *celone*, specie di coperta, in MAZZI, op. cit. nn. 405 e 442.

coppette 55, nella Racc. di voci rom. e marchiane, *coppetta* è una specie di misura.

coppola 41 scatola, custodia.

coscinelli 18 cuscinetti.

cosito 49 cucito.

dentro 37, 38, ecc. di dentro, interno.

dopple 28, in Carena, Prontuario, *doppia* è una striscia e per lo più un nastro che si cuce per guarnizione sopra altra stoffa.

france 39 frangie.
frisio 57 fregio, plur. *frisy* 43, *frisci* 43, 46.
greciscu 4, 43 cf. *opus graeciscum* in DU CANGE che ne dà alcune specificazioni.
guardamantile 31 cf. *guardatovaglia* in MAZZI, op. cit. nn. 230-240, e *guardanappe* in MERKEL, Misc. Rossi-Teiss. § xj n. 1.
honorati 25, 26 d'onore, per le solennità.
incapatitto 57.
incappatora 40 specie di cappa o accappatoio; dim. *incappatorella* 39.
infrosiata 43 cf. 44, 46 *-te* 19.
intraché con... 43 con che, tra...
lassé 42 v. addietro, p. 106.
lata 24 larga.
legime 29, 54 leggìo?
listre 34, ecc. liste.
manolu 2, ecc. v. in DU CANGE « unum *manulum* de catasfittulo » da una carta del 1197 in UGHELLI VIII, 1275, che spiega: « forte manipolum »
mantile 30 tovaglia.
mentarium 1 inventario.
mensu 20, 27 mezzo.
Mignu 51 Emidio.
no 54 nel.
Nofricu 46 Onofrio.
orlichie 37, 40, 41 *oril-* 38 reliquie.
perne 3, 43 perle.
pore 9, 38 pure.
rosia 6 *-sio* 48 rosea -o, cf. fior *rosata -o* in MERKEL i, 74; ij, 10, ecc.
tobalia 24, ecc. tovaglia.
torribele 27 turibolo.
tortictij 44, 46 cordelline, cordoncini
vilesia 56 specie di stoffa, fior. e sen. *valescio* in MERKEL, Misc. cit. ij, 57; iij, 37 e MAZZI, op. cit. 312, 401, 642.
vilicti 37, 38, 41 veletti. piccoli veli, in MAZZI *viletti*, nn. 84, 160, 372.

SILVIO PIERI

Un effetto della metatesi

MOLTI di certo avranno osservato ma non so che alcuno abbia rilevato finquì, nello studiare i dialetti italiani, un fenomeno, il quale si può enunciare così: Se avviene la metatesi (regressiva) di *r* seguìto da altra consonante, questa si raddoppia (p. e. ***ghirlanda*** e ***grillanda***). Il fatto è ben lungi dall'esser costante come se obbedisse a una vera e propria legge, e non ogni consonante sembra avere, o avere in ugual modo, cotesta particolare attitudine al raddoppiamento; ma questo nondimeno occorre troppo spesso, perché noi possiamo non vedervi altro che una bizzarria dell'uso. Onde la curiosità e il desiderio di cominciare un'elencazione e classificazione metodica, come avviamento a conoscere qualche cosa di più intorno al fenomeno in questione. Il quale è dato constatare anche per altre formule, oltre quella di *r* + consonante; ma perché questo appar di gran lunga il caso più frequente, ad essa si limita ora il nostro enunciato. Non sembra facile a stabilire il motivo fisiologico di questo raddoppiamento. A ogni modo si dovrà ammetter che la consonante, la quale poi si tramuta, disponga gli organi a una pronunzia intensa del suono seguente; ed essa si fa, per così dire, sensibile, allorché questo per effetto della metatesi viene

a trovarsi libero ossia mediano tra vocali. Non vedo che il fenomeno sia favorito o impedito da questa o quella posizione dell'accento nella parola; sembra però, come del resto potrebbe parer probabile anche 'a priori', che la consonante rimasta libera più volentieri si raddoppj a formola immediatamente postonica (per esempio *cracco*, da *carco*). — Mi dispiace di non aver prima d'ora preso nota degli esempj, che via via mi s'offrivano; e perciò di non aver qui ora da addurre se non qualche diecina di voci, che ricavo alla lesta da pochi libri che ho sottomano. Varranno essi a ogni modo come un primo saggio. Ecco dunque gli esempj, distribuiti secondo i nessi, in cui ha luogo la metatesi e il raddoppiamento (1).

RC

march. (Arcevia) *cracco* 'carco', carico (di bastonate), Crocioni 79, *truóccolo* torcolo 102 [rom. (Subiaco) *tròkkju* torchio, St. rom. V 297, abruzz. *tròcchele* Finamore[2] 305], campob. *ndreccuósce* intercoscio, Arch. IV 164; coi quali andrà: tosc. *traccagnotto* all. a *tarc-* grosso e di corta statura (Petrocchi) (2); - e a formola con *r* secondario: srd.

(1) Con 'Neumann' e 'Wagner' senz'altro si citano i lavori sul dialetto marchigiano e sul dial. sardo meridionale, il primo del Dr. A. Neumann-Ritter von Spallart, il secondo di Max Leopold Wagner (Supplem. 11 e 12 alla 'Zeitschrift' del Gröber; 1907); con 'Arch.' l'Archivio glottol. italiano dell'Ascoli, e con 'St. rom.' gli Studj romanzi del Monaci. Per le altre poche citazioni non credo ci sia bisogno di schiarimenti. Mantengo sempre, per quanto il tipografo permette, la grafia degli autori citati.

(2) È voce connessa di certo all'it. *tarchiato* e *tarchiano*, finqui inesplicate (nonostante Zamb. 1261). Si registra a ogni modo, essendo ben verosimile, nell'ambiente toscano, che delle due forme *tracc-* e *tarcagnotto* quella con metatesi sia la prima.

(merid.) *croccái* corcare (colc-) e *craccái* calcare, Arch. XV 486; *srúkku* = surcu (solco), Wagner 64.

RT

march. (Arcevia) *arbotti* abortire, Croc. 15; (Montalto) *pretteca* pertica, Neumann 55; srd. (mer.) *tróttu* torto, Wagner 64, a cui forse si deve unir l'it. *tròttola* paleo (vedi Caix, St. di etim. 74) (1).

RP

rom. (Subiaco e Velletri) *skruppióne* e *skr-* scorpione, St. rom. V 294 e 83 [alucch. *scroppioni*, Arch. XVI 414, march. (Montelparo) *scroppiò*, Neumann 54; sic. *scrippioni*, Schneegans 142]; lucch. *Treppignana* (da *Terp-*), Suppl. Arch. V 66; it. *stroppiare* storpiare, Arch. XV 475 n; campob. *truppejáreze* vergognarsi (q. 'turpeggiarsi'), Arch. IV 164; - march. (Arcevia) *stréppa* pecora che non ha figliato ancora ('stirpe'); Crocioni 100, [rom. (Subiaco) *strippa* e *stréppa* stirpe, St. rom. V 295, (Velletri) *streppà* carpire ('extirpare'), ivi 85, con cui manderemo l'it. *strappare*, Arch. XV 199]; - e con *r* secondario: rom. (Vell.) *frappalà* falpalà, St. rom. V 72 (2); srd. (mer.) *prappónis* tastone (palpone) e *pruppu* = *purpu* polpo ('polypus'), Arch. XV 486; *króppu* colpo e *pruppa* polpa, Wagner 64.

RB

srd. (centr.) *frobbire* e *vrubbire* asciugare (forbire), Campus 36; sic. *trubbari* turbare (Traina; cfr. Schuchardt,

(1) La diversa etimologia, che già era proposta da me (Arch. XV 220), rimarrebbe per il lucch. *tròttola* ruzzola. Tutto ben considerato, all'it. *tròttola*, che è il lat. 'turbo', meglio forse si converrà un'etimologia, che ci riconduca a *TORTULARE.

(2) Perché questo esempio non debba qui parere mal collocato, devo dire che *frappalà* non è a mio giudizio, come afferma il nostro egregio Crocioni, 'attraverso *flappalà*' (v. ivi 41), ma piuttosto da un anteriore *farpalà*.

Rom. Etym. II 62), onde sic. *strubbari* (di)sturbare (ivi), srd. (mer.) *strobbâi* e centr. *isdrobbare*, Arch. XV 486; march. (Arcevia) *tróbbeco* torbido, *ntrobbecâ*, Croc. 102 [pugl. (Lecce) *trúbbu* torbo, Arch. IV 134]; e da formola seriore: vald. (Pral) *kröbbu* copro, e *dröbbu* (all. a *dörbu*) apro, Arch. XI 356.

RF

lucch. (Tereglio) *fraffalla* farfalla; rom. (Subiaco) *prèffitu* perfido, St. rom. V 288 [abruzz. *pruffidióse* perfidioso, Finam.[2] 250, campob. *preffierejá* perfidiare, Arch. IV 164].

RL

it. *grill-* da *ghirlanda*, Körting[3] 10389; tosc. *brullare* burlare, [srd. (mer.) *brullâi*, Wagner 64]; lucch. *prillare* girare (prob. da *pirlare*, Arch, XV 146); rom. (Subiaco) *prellonkóne* all. a *perlenkóne* uomo alto (cfr. il sinon. lucch. *sperlungone*), St. rom. V 288; srd. (centr.) *prèlla* perla, Campus 37, [march. (Urbino) *prèlla* bacca, grattaculo (da PIRULA), Conti 265].

RM

srd. (sett.) *frummikuli* formiche, Arch. XIV 188; (centr.) *frummigha* e *frummighula*, Campus 30 e 36, [abruzz. *fremmiche*, Finam.[2] 188]; – srd. (centr.) *fremmentare* fermentare, Cmp. 36; abr. *prummétte* permettere, Fin.[2] 250; srd. (sett.) *drummi* dormire, Arch. XIV 188, (centr.) *drommire*, Cmp. 35; – dal quale ultimo territorio altresì: *frimmu* fermo, [piem. (Piverone) *fremmi* ferme, Arch. XIV 114], *trumma* folla (turma), e a formola con *r* secondario: *pramma* all. a *parma* palma, Cmp. 36 e 37.

RS

march. (Cossignano) *presseca* pèsca (persica), Neumann 55, [srd. (mer.) *préssiu*, Wagner 64]; ed a formola con *r* secondario; srd. (centr.) *frassu* falso, *brussu brússiu* polso, Campus 50.

Per le formule costituite da *l* + esplosiva gutturale o dentale potranno essere esempj:

LC

srd. (mer.) *fiacca* (onde *fr-*) fiamma, frugnòlo, se da *falca* = FAC'LA ('facula'), come propose il Nigra, Arch. XV 486. con cui andrà forse: it. *fiaccola*, in quanto sia dimin. doppio per *falcula* = *fac'lula*.

LT

ait *singhiottire* (cfr. il lad. *sanglut*, franc. *sanglot*), se da *SINGLUTTIRE, 'singultire', dichiarabile, come a me par verosimile, senza l'infl. o concorrenza di GLUTTUS. Cfr. Gröber, Arch. del Wölfflin V 470.

Non raro occorre anche il fenomeno nella formola: s + consonante. Ho per ora:

SC

it. *straccurare* trascurare: srd. (sett.) e genov. *stacca* tasca, Arch. XIV 188.

ST

asen. *costetto* cotesto, St. rom. I 51.

SP

it. *céppita*, da **scéppita* (all. a *scépita*), cespita, cioè lo 'erigerum viscosum'.

SL

march. (Arcevia) *sbillóngo* bislungo, Croc. 27.

SM

abruzz. *sdummdì* (Finam.[2] *sdumedì*, all. a *dessumedì*, 183); se è da *dusmedì*, cioè D'-EX-HUMIDIRE; Zeitschr. XXIII 527.

Per quanto m'è dato di vedere, non par che le lingue classiche ci offrano nulla di simile a questo curioso fenomeno. Il quale, naturalmente, non va confuso con quello che occorre p. e. nel march. *batecca*, = *bachetta* -cchetta (Neumann 54) o nel srd. (mer.) *marraconi* = *maccaroni* (Nigra, Zeitschr. XXVIII 2), esempj questi d'una metatesi reciproca, per cui lo scambio avviene anche nella diversa intensità delle due consonanti, giacché l'una si raddoppia e l'altra si scempia.

FRANCESCO EGIDI

Curiosità dialettali del secolo XVII

ANCHE prima del fiorire degli studj folkloristici e dello sviluppo preso in Italia dalla dialettologia non mancarono, in ispecie nel 600, mirabile secolo dell'erudizione, tentativi e studj notevoli.

Ed appunto da quel bisogno d'indagine, che è caratteristica del suo tempo, deve esser stato ispirato l'ignoto secentista che raccolse le voci del dialetto di Collalto in un codicetto, di minime dimensioni e di sole sei carte, che si conserva nel fondo barberiniano della Biblioteca Vaticana, sotto la segnatura 3645, e che mi piace pubblicare qui nel volume destinato a ricordo delle nozze di uno dei più sicuri e geniali fra i moderni cultori di studj dialettali.

Un altro manoscritto dello stesso fondo, segnato 3901 anch'esso del secolo xvij contiene a c. 168 una canzone in lingua rustica cicolana composta da Giovanni Argoli. Anche di questa poesia, che aveva già attirato l'attenzione del Molteni (1), do qui copia. Essa

(1) Cf. l'*Inventario delle carte di Enrico Molteni*, n. 16, nell'Appendice alle *Rime antiche senesi trovate da* E. MOLTENI *e illustrate da* V. DE BARTHOLOMAEIS. Società Filologica Rom. Miscellanea di lett. del medio evo, fasc. I., p. 40.

Bisacce . Verte (1).
Bagnato . Nfusso (2).
Cagnolino . Cuzzo.
Calzette . Cazaritti . Cauzitti.
Cascare da luogo alto . Ncapocciare.
Come . Chinti (3).
Canestro grande . Quale (4).
Canestrina . Qualuccia (4).
Canestra . Panara (5).
Crepare . Schiattare.
Credo che sì . Stocca si (6).
Ce n'è abbondanza . Ce n'è la pusema (7).
Differente . Disseveritu (8).
Di qua . Desti (9)
Di poca complessione . Menepotinu.
Di là . Destinna (10).
Essere bastonato . Rlevare (11).
Fazzoletto . Pannittu.

---

(1) *Verte* anche nell'arpinate. Nel calabrese abbiamo *viertula* (Corigliano), nel sardo logudurese *bertula*.

(2) *Nfusso* participio da *infondere*, usitatissimo nell'abbruzzese, march. ecc.

(3) *Chinti*. Cf. abr. *chinda* (Scanno) 'come,. Comune nell'antico; Buccio 256[25]; cf. il rom. *chinto dici* del *De vulg. eloq.*, che perciò significherebbe: 'come dici,.

(4) *Quale, qualuccia*. Forse dal greco κάλαθος 'paniere, cesta,.

(5) *Panara* PANARIUS, paniere.

(6) *Stocca si*. Sarà da dividere: *sto cca sì* 'sto — cioè credo — che sì,.

(7) V. nella pag. precedente la n. 6.

(8) *Disseveritu* participio con metaplasma di coniugazione. Cf. l'a. umbro *sceverito* da *sceverire* per *sceverare*. La base sarà dunque EX-SEPARARE.

(9) *Desti*, con l'accento evidentemente sulla *e*: *dèsti* cioè DE-ISTIC.

(10) *Destinna*. Cf. più sopra *dèsti*; sarà un composto da DE-ISTIC-INDE.

(11) *Rlevare* da RELEVARE con lo stesso significato che nel march. *rlevà*.

Far rumore . Sfroscecare (1).
Fa presto . Stra ainate (2).
Freddo . Friu.
Guarda . Avele (3).
Giugno mese . Nceresciaru (4).
Herba . Jereva.
Haver fame . Schiattarsi di fame.
Imbrattare . Mpecare (5) . Glierciare (6).
Invenzione . Patanefa.
Luglio mese. Messuro (7).
Lontano . Allonca (8).
Mentre . Intrunca (9) . Ntremmintri (10).
Mangiare . Manecare.
Massimamente . A lo pestutto.
Moversi . Rusciarsi.
Manichetti . Abboccatore.
Nondimeno . Piniminu (11).

---

(1) *Sfroscecare* composto da *frosce* che nell'abr. vale 'foglia secca,.

(2) *Stra ainate: stra* equivale ad EXTRA; per *ainate* cfr. l'abruzz. mod. *ajinar'se* (aquilano), *jinà* (teramano) 'affrettarsi, V. FINAMORE. Da *AGINA, it. *aina*.

(3) D'incerta lettura.

(4) *Nceresciaru*. Cf. *jon gerasaro, jongrasaro* in Antonio di Buccio. Vedi per i riscontri C. MERLO *I nomi romanzi delle stagioni e dei mesi*, Torino, Loescher, 1904, pp. 135, 136.

(5) *Mpecare* da PICO, -ARE, impeciare, impegolare.

(6) *Glierciare* it. *lerciare, lercio*, dalla base germ. *lera;* cf. KORTING[3] 5536.

(7) *Messuro* cioè 'il mese delle messi,.

(8) *Allonca* *AD-LONGUS? *Allonca* anche nell'arpinate.

(9) *Intrunca* *INTER-UNQUAM.

(10) *Ntremmintri* cf. De-Barth. *Buccio* 260[16] *intrementi*. Nel dial. di Canistro *ntramènto* (CROCIONI. *Nov. pop. in dial. di Canistro*). V. Ascoli AG. VII, pp. 526-28.

(11) *Piniminu* *PER-IN-MINUS?

Non mi dar fastidio . Non mi seccare . Ntronare (1).
Nessuno . Chivegli.
Ombra . Meree . Mereana (2).
Piccolo . Miccu (3) . criu (4) . cicu (5).
Perché . Mmutu (6).
Poco fa . Assavia (7).
Poi domane . Pescrai . Piscrigna (8).
Pugno . Puigliu (9).
Presto . Cetto.
Piatto . Scuella.
Per pratica . A trestora.
Qualsivoglia . Chinca (10).
Quando . Conca.
Quietarsi . Arromeare . Affitigliare (11).

---

(1) *Ntronare* anche nell'it. 'offendere con soverchio rumore,.

(2) *Meree, mereana* non è che il MERIDIES, MERIDIANA latino. L'ital. ha *meria* e *meriggio*. In Maremma si dice *merie* l'ombra degli alberi, ed è proprio nel nostro caso.

(3) *Miccu* da *mica,-am* 'bricciola,. Col significato di 'piccolo, s'ha nel rumeno e cf. l'it. *miccino, miccichino, micolino*.

(4) *Criu* non so ravvicinargli che il marchig. *scriatu* 'piccolo,.

(5) *Cicu*. Cf. l'abr. mod. *ciche ciche* (Pettorano) che vale 'piccolissimo, e così *ci, cica* (Teramano) *siche* piccolo, poco. V. FINAMORE.

(6) *Mmutu*. Forse *in modo* cioè, 'in che modo, con un'alterazione ascendentale non ignota anche all'Abruzzo.

(7) *Assavia* *AD-IPSA-VIA.

(8) *Pescrai, piscrigna* POST-CRAS comune a molta parte d'Italia; cf. abruz. *pescra, pescraie* (FINAMORE); *pescrà* a Campobasso (v. AG., IV, 167) ecc.; *piscrigna* in molti dialetti moderni serve ad indicare 'il giorno dopo dopo domani,.

(9) *Puiglìu*, pronuncia *puìglìu*, cioè PUGILLU-M.

(10) *Chinca* cf. Buccio di R. *cunca* 121[8].

(11) *Affitigliare*. Comune è nell'Abruzzo come nelle Marche il participio *fitto* da *fiarse* quietarsi; la nostra forma può essere rifatta su questo participio. Non trovo riscontri in altri dialetti, né nel moderno.

Questa mattina . Mademane (1).
Questa sera . Massera.
Questa notte . Jinnotte (2)
Quest'anno . Oanno (3)
Riservare . Rezelare (4).
Regazzo . Chiattu.
Regazza . Chiatta.
Replicare . Refisecare.
Ritorna . Revié.
Subbito . Stra (5).
Selvietta . Sparra.
Sasso . Pallante (6).
Sassata . Pallantata (6).
Saltare . Zompare.
Stender le gambe . Stennericare.
Spieto . Spitaroiu.
Sano . Auzzu.
Sposa . Zita.
Schietto . Scaito.
Scopa . Ranosa.
Sto per fare . sto mpetatu.
Sollecita . Ainate.
Troppo . vegli.
Tener a conto . tener da chrecche (7).
Uguale . tignenti.
Un poco . cica.
Voglia . cuttima.
Veloce . nterritatu.
Zinale . sparruccia.

---

(1) *Mademane*. Abruzzese mod. *maddemane* 'magis de mane, AG. IV, 148.

(2) *Jinnotte* composto da HAEC più notte.

(3) *Oanno* comporto da HOC più anno.

(4) *Rezelare*. Forse *re-zel-are* da ZELUM it. *zelo*.

(5) V. la nota 2 a pag. 217.

(6) Evidenti composti di *palla*.

(7) Cf. la frase popolare mod. 'tenerla cricca,.

Canzone in lingua rustica cicolana di G. Argoli (1)

Se valere tutta jente
tutta iente, tutta quanta,
chà sò iunto à Roma santa
glio vicino, e glio parente.
Nzomma Roma e muto bella
phà; ch'è cosa da 'mpazzì
non se sente atro glio di
che grià trippa e ciammella.
Quio è pane; e che 'n ce fiocca
propio pare, e propio biacca:
se' pagnotti se ne sciacca
chi ce mette po' la vocca.
Quella piazza Montanara
nobel stanza e delettosa:
vi' que bo', che d'onne cosa
tu 'n ce trovi la nidara.
Vidi po' Campo vaccino
che se curri a tunno a tunno
non gli trovi pari al munno:
'n c'è Marforio e 'n c'è Pasquino.
A de' terra de Collato
Colleione, à de' commune,
non me 'egno più con vune
cha me sò romanescato.

---

(1) Mantengo la grafia e l'interpunzione del ms. e faccio qui seguire, richiamandomi al numero del verso, le spiegazioni che tra rigo e rigo ha notato lo stesso copista del secolo XVII.

9 Quello è pane e che in lui fiocche — 10 proprio pare e proprio biacca — 16 il nido, la copia — 21 A Dio - Collalto — 22 Collecione — 23 degno

Quisti gatti de montagna
'n sano manco favellane.
Ne so bezzi da trattane
con signuri, e iente magna.
Stano loco come spreco
da gattuni iusto iusto
ad arane, e a dà gusto
con glio ciufoglio alla peco.
Mere po' 'mparare a Roma
le creanze, e voni frutti,
ch'ecco stavo; e Roma tutti
i tarugli affina. e doma.
Se retorno a glio paese,
vederao quigli alimani,
lo trattà 'e cortiggiani
e lo vivere cortese.

---

[26] sanno — [27] avvezzi — [29] stanno là senza termini — [30] Da gattoni — [32] zufolo - pecora — [33] Fa bisogno d'imparare in R. — [35] Che qui stanno — [36] da poco — [38] Vedranno - animali — [39] de'.

CONTENUTO DEL VOLUME

DEDICA . . . . . Pag. 7

LODOVICO ZDEKAUER, Sugli Statuti più antichi del Comune di Montolmo 9

BERNARDINO FELICIANGELI, Spigolature d'archivio . . 41

GINO LUZZATTO, La pace del 5 novembre 1355 conclusa in Fabriano per volontà dell'Albornoz 55

GIULIO GRIMALDI, Il nonno del Petrarca nelle Marche. 83

ERNESTO SPADOLINI, Un eroe innamorato 93

DOMENICO SPADONI, Un po' più di luce sulla fine del generale La Hoz. 109

GIUSEPPE RADICIOTTI, I musicisti marchigiani dal secolo XVI al XIX 123

GIUSEPPE SCIPIONE SCIPIONI, Repubblica e comune. . 135

PIETRO EGIDI, Chi era l'uccisore di Cola di Rienzo? . 141

PIETRO FEDELE, Il più antico documento dei « Magistri aedificiorum Urbis » e « Domna Comitissa » . . . 147

VINCENZO FEDERICI, Il più antico Statuto di Tivoli. . 157

FEDERICO HERMANIN, Un'incisione inedita di Michele Lucchesi. 163

VINCENZO ROCCHI, Il Tevere navigabile da Perugia a Roma. 169

GIUSEPPE GIGLI, Il codice Boccaccesco « De Genealogia Deorum » della Biblioteca Malatestiana di Cesena . 175

FILIPPO ERMINI, Il « Psalterium decem chordarum » di Gioachino da Fiore e il simbolismo del « Paradiso » dantesco. 191

ERNESTO MONACI, Inventario in antico volgare piceno. 199

SILVIO PIERI, Un effetto della metatesi 207

FRANCESCO EGIDI, Curiosità dialettali del secolo XVII . 213

3 2044 009 829 318

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

WARNER

RECEIVED

FEB 11 1991

DEC 21 1991